



Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. AQ

ANNO XXXIV

N. 31

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 24 OTTOBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI E REGOLAMENTI

Decreto 02.10.2003, n. 002/Reg.:

Regolamento n. 02 del 2.10.03: regolamento di attuazione dell'art. 101 della L.R. 17.4.2003 n. 7, concernente il fondo speciale antiusura e antirackett.

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.08.2003, n. 589:

Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato: “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”. Localizzazione degli interventi.

DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 651:

Società “VILLA DOROTEA” S.R.L. di Roma – Autorizzazione All’espletamento di attività di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per 60 posti letto residenziali nel Comune di Scoppito (AQ).

DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 652:

Società “IL GIARDINO” S.p.A. di Popoli (PE) – Autorizzazione All’espletamento di attività di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per 63 posti letto residenziali nel Comune di Popoli (PE).

DECRETI

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 11.09.2003, n. 133:

Nomina componenti 1^ Commissione Consiliare “Bilancio e Affari Generali”.

DECRETO 11.09.2003, n. 134:

Nomina componenti 2^ Commissione Consiliare “Governato del Territorio, Lavori Pubblici, Ordinamento Uffici ed Enti Locali”.

DECRETO 11.09.2003, n. 135:

Nomina componenti 3^ Commissione Consiliare “Agricoltura”.

DECRETO 11.09.2003, n. 136:

Nomina componenti 4^ Commissione Consiliare “Industria, Commercio, Turismo”.

DECRETO 11.09.2003, n. 137:

Nomina componenti 5^ Commissione Consiliare “Affari Sociali e Tutela della Salute”.

DECRETO 11.09.2003, n. 138:

Nomina componenti 6^ Commissione Consiliare “Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea”.

DECRETO 11.09.2003, n. 139:

Nomina componenti Commissione Consiliare di Vigilanza sugli Affari della Regione Abruzzo.

DECRETO 11.09.2003, n. 140:

Nomina componenti Commissione Consiliare “Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali”.

DECRETO 11.09.2003, n. 141:

Nomina componenti Commissione Consiliare Speciale “Tutela della Salute nei luoghi di lavoro”.

DECRETO 11.09.2003, n. 142:

Nomina componenti Commissione Consiliare Speciale “Informatizzazione Regionale”.

DECRETO 11.09.2003, n. 143:

Nomina componenti Commissione Consiliare d’Inchiesta sulla Povertà e l’Emarginazione in Abruzzo”.

DECRETO 11.09.2003, n. 144:

Nomina componenti “Commissione Consiliare d’inchiesta per la verifica della produttività degli Enti Strumentali e Partecipati”.

DECRETO 11.09.2003, n. 145:

Nomina componenti “Commissione Consiliare d’inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti”.

DECRETO 11.09.2003, n. 146:

Nomina componenti Commissione Speciale “Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle Risorse dei Bandi Comunitari”.

DECRETO 11.09.2003, n. 147:

Nomina componenti “Commissione Consiliare Speciale Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese”.

DECRETO 11.09.2003, n. 148:

Nomina componenti “Commissione Consiliare Speciale per le Politiche Familiari”.

DECRETO 11.07.2003, n. 149:

Nomina componenti “Commissione Consiliare Speciale per lo Sviluppo delle Aree Svantaggiate e per il Riequilibrio economico della Regione Abruzzo”.

DECRETO 11.09.2003, n. 150:

Nomina componenti Commissione d’inchiesta “Indagine sull’incidente avvenuto nei Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso”.

DECRETO 11.09.2003, n. 151:

Nomina componenti “Commissione d’inchiesta sulla Sicurezza delle Scuole e degli Edifici Pubblici Abruzzesi e sull’attuazione delle Leggi Regionali in materia”.

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 11.09.2003, n. 157/27 Bil:

Variazioni per competenza e per cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

DECRETO 11.09.2003, n. 158:

Riconoscimento personalità giuridica di natura privata alla "Associazione Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS-ONLUS" con sede in Teramo.

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI,
ENTI LOCALI E CONTROLLI

DETERMINAZIONE 10.09.2003, n. DB/14:

L.R. 52/86 e L.R. 77/99 – Affidamento incarico esterno: Deliberazione di G.R. n. 715 del 06.09.03 "Assegnazione somme alle Direzioni per affidamento incarichi anno 2003".

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 03.09.2003, n. DH5/124:

Reg. (Ce) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle Aziende Agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000- 2006 della Regione Abruzzo – Misura "A" – Annualità 2001/2003 - (1° Sportello) – Interventi finanziati con fondi regionali – Primo provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con D.D. . DH/187 del 04.12.2002.

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 02.09.2003, n. DH10/29:

Reg. (Ce) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle Aziende Agricole) – PSR 2000-2006 Abruzzo – Misura "A" – Annualità 2001/2003 (1° Sportello). - Opere: Costruzione serre ed acquisto macchine ed attrezzature. Ditta: Verna Silvano di Città S. Angelo. Domanda n. 04156559769 del 18.06.2001. Settore Produttivo: Ortofrutticoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 09.09.2003, n. DH12/46:

Reg. (Ce) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle Aziende Agricole) – PSR 2000-2006 Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Graduatorie Regionali provvisorie approvate con O.D. n. DH5/61 del 09/11/2001. Opere: realizzazione stalla bovini da latte. Ditta: Saputelli Antonio ed Isa s.s. di Bisenti. Domanda n. 04156560635 del 18.06.2001. Settore Produttivo: Zootecnia da latte. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

DETERMINAZIONE 10.09.2003, n. DH12/47:

Reg. (Ce) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle Aziende Agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000- 2006 Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Opere: investimenti di miglioramento degli impianti esistenti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione. Ditta: Illuminati Dino di Controguerra (TE). Domanda n. 04156561591 del 16.06.2001. Settore Produttivo: viticoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DH3/143:

Legge 26.05.1965 n. 590 – Legge 14.08.1971 n. 817 – L.R. n. 53 del 30 maggio 1997. Nulla-Osta rimozione del divieto di alienazione. Ditta Pierfelice Enzo.

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DC7/306:

Stabilizzazione dei lavoratori occupati in attività socialmente utili. Servizi affidati alla Sco. COLLABORA ENGINEERING S.p.A. di cui alla deliberazione GRA n. 759 del 30.08.2002 – “IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. Impegno, liquidazione e pagamento stato di avanzamento mese di agosto.

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 10.09.2003, n. DD7/39:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

DIREZIONE SANITA’
SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

DETERMINAZIONE 04.09.2003, n. DG15/77:

Associazione di volontariato – Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto – Richiesta di autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi nell’ambito del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria “118”.

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA’, VIABILITA’,
DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE,
IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 09.09.2003, n. DE4/64:

Impianto di sciovia a fune alta denominato “La Valletta” (1488,71 – 1559,50 m. s.l.m.), da realizzarsi in località Aremogna la Valletta del Comune di Roccaraso (AQ), da parte della Società “NORD” s.a.s. di Roccaraso (AQ). Approvazione progetto art. 6 L.R. 9/9/83 n. 61.

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.09.2003, n. DF3/79:

D.Lgs. 22/97 e L. 496/98 – Bonifica sito di interesse nazionale denominato “Fiumi Saline e Alento nella Regione Abruzzo” – Costituzione “Gruppo Tecnico di lavoro”.

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DF3/81:

Autodemolizione Pandolfi Angelo – Via Tiburtina Valeria Km. 127 – 67043 Celano (AQ) – Autorizzazione regionale n. 407 del 05.02.1998, prorogata con D.G.R. n. 98/2001, rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. DF3/23 del 06.03.2003, per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. – PROVVEDIMENTO.

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DF3/82:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 art. 28 – L.R. 28.4.2000, n. 83 – COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (TE) – Autorizzazione all’esercizio della discarica comunale, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, già autorizzato con D.G.R. n. 5858 del 30.10.1993, e prorogata con provvedimento n. 2727 del 22.12.1999, sita in località “Contrada Conti”.

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTICA

DETERMINAZIONE 11.09.2003, n. DF5/174:

Legge regionale 28.04.2000, n. 77, articolo 11: “Estensione alle attività turistiche dei benefici previsti dalla L.R. 39/98” – Riparto del 10% dei fondi esercizio riservato ai consorzi regionali fidi.

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE 09.09.2003, n. DF1/64:

Rettifica propria determinazione n. DF1/61/03 del 06.08.03 avente ad oggetto: “Programma Regionale per l’Educazione Ambientale – Annualità 2002 – Bando per la concessione di contributi per iniziative di soggetti pubblici e privati – Presa d’atto graduatoria e ammissione a finanziamento dei progetti”.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

- **Deliberazione di consiglio Provinciale n. 68 del 19.06.2003. Comune di Montesilvano. Progetto copertura Centro Sportivo “Trisi”. Approvazione in deroga al P.R.G. – Richiesta Nulla-Osta (art. 64 L.U.R. 70/95 e modifiche).**
- **Ditta CIARROCCHI Bruna – Istanza in data 17.07.2002 per la realizzazione di un laghetto collinare nonché derivazione acqua per uso agricolo dal Fosso della Cesta zona C.da Gaglierano in agro del Comune di Città S. Angelo.**

CITTÁ DI PESCARA

Bando Generale E.R.P. n. 5/2003 – Graduatoria definitiva.

COMUNE DI AVEZZANO (AQ)

Delibera di C.P. n. 65 del 07.08.2003. Piano di recupero del nucleo abusivo, località panoramica.

COMUNE DI CASACANDITELLA (CH)

Avviso di avvenuta approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione – Sottozona 2 Capoluogo.

COMUNE DI CASALBORDINO (CH)

Approvazione definitiva P.d.L. ditta Di Salvatore ed altri.

COMUNE DI CASTILENTI (TE)

- **Cava in località “Masseria Caracciolo” Ditta: MARANO GABRIELE – Decreto Comunale in data 28.08.03 n. prot. 4771.**
- **Cava in località “Masseria Caracciolo” Ditta: ITALTER di Nino Scipione. Istanza del 25.02.03.**

COMUNE DI LUCO DEI MARSI (AQ)

Piano Attività Produttive Località Petogna.

COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO (AQ)

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64 del 22.06.1998 – Comune di Pettorano sul Gizio – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

COMUNE DI POPOLI (PE)

Deliberazione Consiliare n. 25 del 30.6.2003. Approvazione Piano di Recupero zona storica A/2 “Loc. Decondre”.

AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI,
SACCIONE E FORTORE

L.R. 16 settembre 1998 n. 78 della Regione Abruzzo, 29 dicembre 1998 n. 20 della Regione Molise e 20 aprile 2001 n. 12 della Regione Puglia – Regolamento di Amministrazione e Contabilità – Approvazione.

ENEL DISTRIBUZIONE
DIREZIONE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
ZONA TERAMO

Costruzione ed esercizio Km 0,100 di linea bt 380/220 in cavo interrato 3x25+25c mmq per allaccio nuovo stabilimento balneare Mare S.a.S. in Via Rubiconde di Silvi Marina (conc. 271/TE).

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

DECRETO N. 002 IReg.

Regolamento di attuazione dell'art. 101 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7, concernente il fondo speciale antiusura e antiracket

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Vista la L.R. 17 aprile 2003 n. 7 (finanziaria 2003) che all'art. 101 costituisce il fondo speciale antiusura e antiracket, per interventi atti a consentire uno sviluppo dell'economia libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere gli stessi fenomeni;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 717 del 6 settembre 2003;

EMANA

Il seguente regolamento:

ART. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, con il presente regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 101 della legge regionale n. 7 del 17.4.2003, disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui al fondo speciale antiusura e antiracket in favore dei soggetti individuati nelle lettere a), b), c), del 2° comma del citato articolo 101.
2. I contributi erogati dalla Regione Abruzzo sono finalizzati ad uno sviluppo dell'economia libero dai condizionamenti illegali e a contribuire, a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura agevolando l'accesso al credito da parte degli imprenditori e delle famiglie in difficoltà, sostenendo le associazioni antiracket ed antiusura, incentivando la denuncia da parte delle vittime e facilitando alle stesse la tutela legale.

ART. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi del fondo speciale antiusura e antiracket istituito presso la Presidenza della Giunta regionale i seguenti soggetti:
 - a) Fondazioni antiusura e Consorzi Fidi (Confidi) di cui alla lettera a) del 2° comma dell'articolo 101 della legge regionale n. 7/2003
 - b) Associazioni antiracket e antiusura di cui alla lettera b) del 2° comma del citato articolo 101 della L.R. 7/2003
 - c) Le vittime di cui alla lettera c) del citato 2° comma dell'articolo 101 della L.R. 7/2003

ART. 3
Ripartizione fondo

1. Il fondo di cui al precedente articolo va ripartito in tre quote relative alle tipologie di soggetti di cui al precedente art. 2, lettere a), b) e c) la cui percentuale è stabilita con delibera della Giunta regionale in base all'utilizzo del fondo nell'ultimo triennio, risultante dalla rendicontazione delle spese effettuate dai soggetti beneficiari.

ART. 4
Contributi a Confidi e Fondazioni antiusura

1. La Regione Abruzzo eroga, a valere sul fondo di cui al 2° comma dell'articolo 101 della L.R. 7/2003, un contributo integrativo in favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi Fidi (Confidi) e dalle Fondazioni Antiusura.
2. Il contributo finanziario di cui al precedente comma affluisce al Fondo Speciale già costituito dai Confidi e dalle Fondazioni ai sensi della Legge statale 108 del 1996 ed è gestito con le modalità previste dalla stessa legge.
3. Il contributo deve essere utilizzato per garantire prestiti erogati dal sistema creditizio in favore dei soggetti a rischio di usura, come previsti dalla citata legge 108 del 1996.
4. I Confidi e le Fondazioni antiusura, operanti in Abruzzo presentano istanza di contributo alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza - Pal. Branconi-Farinosi, P.za S. Silvestro - L'Aquila, entro il 31 gennaio di ogni anno mediante spedizione a mezzo raccomandata postale con A.R. recante sulla busta la dicitura "fondo speciale art. 101 L.R. 7/2003". Per l'accertamento del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione.
5. La domanda di cui al comma precedente deve comprendere le seguenti indicazioni:
 - a) l'ammontare del contributo richiesto;
 - b) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo specificando la banca, nonché la sede, la filiale o sportello, con i relativi codici di identificazione;
 - c) ambito territoriale di attività e per i Confidi anche il settore economico di competenza del fondo speciale antiusura;
 - d) l'ammontare del contributo erogato dallo Stato per le stesse finalità;
6. La domanda deve essere corredata:
 - a) per le fondazioni da:
 - 1) atto di riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato o della Regione;
 - 2) atto costitutivo e statuto
 - 3) dichiarazione di iscrizione all'elenco tenuto dal Ministero del Tesoro di cui all'articolo 3 del D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315
 - 4) convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15 comma 6 della legge 108 del 1996
 - 5) rendiconto relativo all'ultimo anno o, se non approvato, quello dell'anno

precedente con la relazione di accompagnamento;

b. per i Confidi da:

- 1) dichiarazione del legale rappresentante che attesta che il Confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del D. Leg. 385 del 1993 e l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 1996 emanato ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della Legge statale 108 del 1996;
 - 2) copia conforme all'originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura;
 - 3) copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15 comma 2 della legge 108 del 1996.
 - 4) bilancio relativo all'ultimo anno o, se non approvato, quello dell'anno precedente con la relazione di accompagnamento.
7. La domanda deve altresì contenere l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie per i prestiti erogati dal sistema creditizio a favore dei soggetti a rischio di usura e l'impegno alla restituzione del medesimo contributo che entro 12 mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie.
8. Il contributo regionale è concesso sino ad un importo massimo del 100% delle erogazioni effettuate dalla Stato a valere sul fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 108 del 1996.
9. Il contributo è concesso con determinazione direttoriale entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della istanza di cui al comma 4 ripartendo la disponibilità tra i soggetti aventi diritto in proporzione all'entità del contributo concesso dallo Stato ai Confidi e alle Fondazioni ai sensi della legge 108 del 1996.

ART. 5

Rendiconti

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i Confidi e le Fondazioni sono tenuti a presentare apposito rendiconto alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, circa l'effettivo utilizzo, nel rispetto della destinazione prevista dal presente regolamento, del contributo ricevuto.

ART. 6.

Contributi ad Associazioni antiracket e antiusura

1. La Regione eroga a favore delle Associazioni antiracket ed antiusura legalmente costituite, iscritte nell'apposito elenco istituito presso le Prefetture, ed operanti nella regione Abruzzo, contributi a sostegno dell'attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket, a copertura del 100% dei costi che queste Associazioni dovranno sostenere per le predette attività inclusa IVA se non deducibile.
2. Il contributo regionale può essere concesso sino ad un massimo di 25.000 euro per ogni associazione.

ART. 7

Modalità di accesso

1. Le Associazioni interessate presentano domanda di contributo alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, entro il 31 gennaio di ogni anno mediante spedizione a mezzo raccomandata postale con A.R., recante sulla busta la dicitura “fondo speciale art. 101 L.R. 7/2003”. Per l'accertamento del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione.
2. La domanda deve contenere l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per le iniziative di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket.
3. La domanda deve essere corredata:
 - a) della copia dell'atto costitutivo e dello statuto
 - b) della dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione di iscrizione all'apposito registro istituito presso la Prefettura
 - c) di dettagliata relazione contenente le iniziative finalizzate al sostegno delle attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket con preventivi di spesa
 - d) del Bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'ultimo anno e, ove non approvato, quello dell'anno precedente.
4. Il contributo è concesso con determinazione direttoriale entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
5. In caso di insufficienza dei fondi regionali disponibili, il contributo è ripartito in proporzione all'entità della spesa complessiva ammessa a contributo per ciascuna associazione.

Art. 8

Rendiconto e certificazione

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le Associazioni beneficiarie sono tenute a presentare una relazione alla Regione circa l'effettiva realizzazione delle iniziative indicate nella domanda di cui all'art. 6, unitamente al rendiconto delle spese sostenute ed alla certificazione di cui alla legge regionale n. 22 del 1986.
2. Eventuali residui di contributo non utilizzati devono essere rimborsati alla Regione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma precedente.

ART. 9

Contributi per tutela legale

1. Al fine di incentivare la denuncia dei fenomeni criminosi e di assistere le vittime sono concessi contributi per la copertura delle spese relative alle procedure legali, sino ad un massimo di 5.000 euro per ogni soggetto avente diritto, ed in particolare per le seguenti causali:
 - a) spese, diritti ed onorari, debitamente documentati e ritenuti congrui dai rispettivi consigli dell'ordine e comunque nei limiti della tariffa professionale, dovuti dalle vittime ai loro difensori, per tutte le attività relative ai giudizi di recupero instaurati dai creditori e relative ai giudizi penali conseguenti alle denunce presentate dalle vittime per reati connessi a racket e all'usura
 - b) spese di giudizio e di registrazione delle sentenze dovute dalle vittime alla controparte a seguito di soccombenza.

ART. 10

Domande di contributo per spese legali

1. Gli interessati, che devono essere residenti o domiciliati in Abruzzo, presentano domanda di contributo alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, mediante spedizione a mezzo raccomandata postale con A.R., recante sulla busta la dicitura "fondo speciale art. 101 L.R. 7/2003". Per l'accertamento del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'autocertificazione relativa al possesso del requisito della residenza o del domicilio in territorio abruzzese
 - b) la denuncia presentata alle autorità competenti
 - c) la documentazione relativa alle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 9 per le quali si richiede il contributo
 - d) la dichiarazione di non essersi avvalso di altre forme di patrocinio legale gratuito o assistito dalle leggi dello Stato
 - e) la dichiarazione che i giudizi di cui all'art. 9 e per i quali si chiede il contributo spese concernono debiti da racket od usura.
3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico; a tal fine fa fede il timbro postale di spedizione.
4. In relazione alle effettive necessità e condizioni, con particolare riferimento alla concreta destinazione delle somme ai fini di cui alla presente legge, il contributo può essere erogato direttamente al beneficiario ovvero al suo legale di fiducia, nominato alla presentazione della domanda o con atto successivo, che provvede in nome e per conto del beneficiario ad effettuare i pagamenti relativi ed a presentare alla Regione il rendiconto delle spese.
5. Il contributo è concesso con determinazione direttoriale entro il mese successivo all'esame della domanda.
6. Le istanze regolarmente presentate e non finanziate per mancanza delle risorse possono essere ripresentate per l'anno successivo.
7. Il soggetto beneficiario del contributo regionale è tenuto alla rendicontazione delle spese entro un anno dall'avvenuta concessione del finanziamento regionale. Le somme non utilizzate per fini di cui all'art. 9 devono essere restituite alla Regione.

ART. 11

Valutazione domande e responsabile del procedimento

1. Il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Rapporti esterni, può costituire, con propria determina, una commissione, composta da Dirigenti e funzionari, esperti nella materia, al fine di valutare la regolarità delle istanze pervenute per l'ammissione ai contributi regionali.
2. Lo stesso Direttore è il Responsabile del procedimento.

ART. 12

Norma transitoria

1. Per l'anno 2003 i contributi di cui al fondo sono destinati ai soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 del presente regolamento secondo la seguente ripartizione:
 - a) 75% alle associazioni di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 101 della legge 7/2003
 - b) 25% alle vittime di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 101 della citata legge, per le denunce all'Autorità giudiziaria effettuate dopo l'entrata in vigore della L.R. 7/2003.
2. I soggetti interessati devono presentare istanza conforme agli schemi di modello di cui agli allegati A e B, alla Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, a decorrere dal decimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità nello stesso previste, e non oltre termine del 15 novembre 2003.
3. Per i due anni successivi non si farà luogo a ripartizione e le somme saranno assegnate secondo l'ordine temporale delle richieste, senza distinguere le causali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

L'Aquila, addì 02 ottobre 2003

PACE

ALLEGATO A

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE D'ABRUZZO

L'AQUILA

Il sottoscritto _____ nella qualità di legale rappresentante
dell'Associazione _____ avente sede in _____ Via
_____ Codice Fiscale _____ tel. _____ Fax

CHIEDE

Ai sensi dell'art.101 della L.R. 7/2003 e dell'art. 7 del Regolamento di attuazione la concessione di un contributo di € _____ per la realizzazione delle iniziative di cui all'allegata relazione.

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 2000.

DICHIARA

- che l'Associazione è iscritta nell'apposito elenco istituito presso l'ufficio territoriale del Governo di _____ al n. _____.
- che l'Associazione non ha scopo di lucro come si evince dall'allegato statuto;
- che è stato autorizzato a presentare questa domanda di contributo con delibera del _____ n. _____ del _____.

E SI IMPEGNA

- ad utilizzare il contributo regionale esclusivamente per la realizzazione delle iniziative antiusura e/o antirackett di cui alla presente domanda;
- a restituire alla Regione Abruzzo le somme non utilizzate a tale scopo con le modalità di cui all'art. 8 del Regolamento di attuazione.
- alla più puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 101 della L. 7/2003 e del Regolamento di attuazione ed in particolare a quelle riguardanti la rendicontazione delle iniziative finanziate;

Documentazione allegata:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti;
- Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, di iscrizione all'Ufficio Territoriale del Governo di _____ al n. _____(1);
- Copia della delibera dell'organo che autorizza la presentazione della domanda;
- Descrizione dettagliata delle iniziative e tempi previsti di realizzazione;
- Preventivi di spesa;
- Bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'ultimo anno, ove non approvato, quello relativo all'anno precedente.

In fede

_____ li _____

_____ Timbro e firma (2)

(2) La sottoscrizione può essere effettuata con le modalità di cui al 3° comma dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000: l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità.

ALLEGATO B

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

L'AQUILA

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ Via _____ Codice
Fiscale _____ tel. _____ Fax _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 101 della L.R. 7/2003 e dell'art. 10 del Regolamento di attuazione, la concessione di un contributo di € _____ per far fronte ai costi relativi ai procedimenti civili e penali derivanti dalla denuncia di fenomeni criminosi legati al racket ed all'usura.

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del 445 del D.P.R. 2000;

DICHIARA

- che in data _____ sporgeva denuncia per _____ che allega in copia alla presente domanda;
- che a seguito di tale denuncia sono pendenti i seguenti procedimenti civili e penali;
- di non essersi avvalso del patrocinio legale gratuito o assistito garantito dalle leggi dello Stato.

Tribunale di	prot.	contro	stato della procedura
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- che necessita della somma complessiva di € _____ per il pagamento delle spese relative a detti procedimenti, come da nota allegata.

E SI IMPEGNA

- ad utilizzare il contributo regionale esclusivamente per il pagamento delle spese relative ai procedimenti di cui sopra o ad altri successivi ad essi connessi;
- a restituire alla Regione Abruzzo le somme non utilizzate a tale scopo;
- alla più puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 101 della L.R. 7/2003 e del relativo regolamento di attuazione ed in particolare a quelle riguardanti la rendicontazione delle spese finanziate;
- a delegare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del regolamento di attuazione, come in effetti fin da ora delega, il proprio legale Dott. _____ iscritto all'Albo di _____ al n. _____ per l'incasso del contributo regionale e per il pagamento delle spese di cui sopra.

In fede

li _____

(1) Timbro e firma

(1) La sottoscrizione può essere effettuata con le modalità di cui al 3° comma dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000: l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità.

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.08.2003, n. 589:

Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato: “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”. Localizzazione degli interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Di far propria la relazione istruttoria del Direttore dell'Area Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato, Protezione Civile che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di inviare alla Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, per le motivazioni espresse nella parte motiva del presente provvedimento, le proposte di “Programma sperimentale di edilizia residenziale denominata – Alloggi in affitto per anziani degli anni 2000” localizzati nei Comuni di Avezzano, Campi, Crecchio, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Pollutri, Teramo, Torre De'Passeri, Torricella Peligna.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa sul Bilancio Regionale.



GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE

“Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato: “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”. Localizzazione degli interventi.”

RICHIAMATO il decreto 27 dicembre 2001 (G.U. n° 162 del 12.07.2002 S.G.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato – Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000 –” finalizzato alla realizzazione ed al recupero di alloggi attrezzati da concedere in locazione permanente a canone agevolato, ad utenti anziani, da localizzare in ambienti urbani strutturati e sostenuti da adeguato sistema di supporti sociali e assistenziali;

CONSIDERATO, altresì, che il bando di gara prevede che oltre ai Comuni possono presentare proposte di intervento i seguenti enti:

1. gli IACP, comunque denominati;
2. le imprese di costruzione e loro consorzi, che nell’ultimo quinquennio hanno realizzato alloggi almeno tripli rispetto a quelli richiesti e hanno chiuso il bilancio in utile negli ultimi 3 anni;
3. le cooperative di abitazione e loro consorzi, che alla data di pubblicazione del bando, devono essere iscritte all’albo nazionale di cui all’art. 13 della legge 31.1.1992, n.59, avere l’ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione;
4. i soci di consorzi o le persone giuridiche, costituite da IACP, Imprese di costruzione e cooperative edilizie, devono avere i requisiti di cui ai punti 2 e 3;

RILEVATO che gli interventi devono essere localizzati in ambiti urbani o comunque a prevalente destinazione residenziale con edificazione compatta, anche ricorrendo ad aree dimesse o destinate a terziario o servizi e ad aree di completamento di piani di zona per l’e.r.p. già edificati e consolidati. Tali interventi possono essere attuati attraverso programmi di recupero urbano, nuova costruzione, rifunzionalizzazione di edifici esistenti o recupero di cui all’art. 31, comma 1 lettere c), d), e) della legge 5.8.1978, n. 457;

PRESO ATTO che a fini procedurali è previsto che:

1. gli interventi devono essere localizzati in aree sufficientemente strutturate e servite;
2. i soggetti proponenti trasmettono la richiesta di finanziamento al Comune competente che poi la invia alla Regione – Direzione OO.PP. e Protezione Civile – Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane, dandone contestuale comunicazione alla Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative inviando la seguente documentazione:
 - proposta di programma contenente relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità in riferimento alla dotazione di servizi e attrezzature di quartiere, delle modalità di attuazione in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati con l’individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, dei livelli di integrazione tra abitazioni e servizi, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento;

Documento composto da n.3.... fasciate. 1

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n.389... del 4 AGO 2003

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlani)



GIUNTA REGIONALE

- programma di assistenza e accompagnamento sociale da destinare agli anziani residenti, eventualmente da estendere all'utenza del quartiere, sottoscritto dagli operatori (pubblici, privati, del terzo settore e del volontariato);
- progetto preliminare delle opere che si chiede di finanziare, con quantificazione del costo dell'intervento riferito ai massimali di costo vigenti in ciascuna regione per l'edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;
- programma di sperimentazione con quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:
 - lavorazioni straordinari valutate sulla base del capitolato d'appalto e del prezziario regionale;
 - attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggio, resocontazione (redazione di rapporti di sperimentazione) spese generali (in percentuale);
- piano economico e finanziario con l'indicazione del costo delle eventuali strutture di servizio (portierato, ecc.) e, limitatamente alla quota di cui all'art.2, comma 2, del decreto, dell'entità del canone annuo degli alloggi;
- delibera del Comune di adesione al programma di intervento;
- designazione del responsabile del programma di sperimentazione che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedurali, della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative e della Regione;

VISTO:

- che alla Regione Abruzzo sono pervenute le seguenti richieste di finanziamento:
 - ATER Teramo, Comune, Comunità Montana "M" (comune Campoli);
 - ATER Lanciano (Comuni Tuffillo, Fresagrandinaria, Dogliola, Palmoli (comune Tuffillo);
 - ATER Lanciano-Vasto (comune Lanciano);
 - ATER Chieti (comune Ortona);
 - ARET, A.S.L.(TE), Comune (Comune Giulianova);
 - ATER L'Aquila, Coop. La Speranza (Comune Avezzano);
 - ATER Pescara, Comune (Comune Pescara);
 - ARET Pescara, Consorzio Prisma (Comune Penne);
 - ATER Chieti (Comune Torrevecchia Teatina);
 - ATER Lanciano-Vasto (Torricella Peligna in associazione con Comuni Casoli, Fossacesia e Palena
 - Comuni: S. Giovanni Teatino, Crecchio, Civitaquana, Teramo, L'Aquila, Manoppello, Alanno (conv. ATER - PE), Pollutri, Francavilla al M., Torre De' Passeri, Tollo;

CONSIDERATO, altresì:

- che sono pervenute complessivamente n. 22 domande;
- che si ritiene di effettuare una verifica formale dei carteggi;
- che le risultanze dell'esame istruttorio sono compendiate nelle allegate tabelle da A1 ad A22;

RITENUTO che a migliore conoscenza si può esplicitare:

- a) la proposta del Comune di Penne è pervenuta fuori termine;



GIUNTA REGIONALE

- b) le proposte dei comuni di Avezzano, Lanciano, Pescara, Torre dei Passeri, Francavilla al Mare, presentano delle aliquote di maggiorazione sui costi superiori alle percentuali assentite dalla Regione, ma complessivamente, il costo totale risulta all'interno del massimale consentito, tali difformità sono eliminabili successivamente alla selezione degli interventi ammessi a contributo;
- c) il Comune di Torrecchia Teatina propone una variazione di PEEP includendovi un'area a destinazione agricola; la normativa che è contenuta nel Decreto ministeriale "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000 -" esclude questa possibilità;
- d) le proposte dei Comuni di Civitavecchia, Città S. Angelo, Alanno, Manoppello, risultano carenti di elementi essenziali sulla costituzione del programma quali: piano finanziario, relazione sulla sperimentazione; (e quindi trattasi di difformità non sanabili; e, comportano la non ammissibilità all'elenco delle proposte concorrenti per la selezione delle 10 domande da selezionare);
- e) le proposte dei comuni di L'Aquila, Francavilla al Mare, Teramo, Giulianova, Avezzano e Pescara presentano costi aggiuntivi (sperimentazione delle opere straordinarie - superiore a i 12 milioni per alloggio previsti);
- f) le proposte presentate dall'ATER di Lanciano per i Comuni di Tuffillo, Fresagrandinaria, Dogliola e Palmoli e dei Comuni di Torricella Peligna, Casoli, Fossacesia e Palena prefigura un soggetto non previsto dal Decreto - art. 5 punto 2-1. La convenzione stipulata dall'ATER con i Comuni non risulta supportata da provvedimenti dei rispettivi Consigli Comunali che autorizzino i Sindaci a sottoscrivere la convenzione; la convenzione può disciplinare i rapporti di costruzione e gestione, ma i programmi devono essere deliberati dai Consigli comunali. I programmi che hanno le caratteristiche deducibili dalle norme del Decreto sono solo quelli dei Comuni di Tuffillo e Torricella Peligna;
- g) le proposte presentate dall'ARET per i Comuni di Teramo e Giulianova contengono dichiarazioni, che, in caso di ammissione a finanziamento di formalizzare una nuova persona giuridica che sia ricompresa nei soggetti attuatori di cui all'art. 3 del Decreto di che trattasi; sia gli Istituti riuniti di Teramo sia la ASL non sono soggetti che possono beneficiare direttamente di contributi" di cui al Decreto; di contro il soggetto legittimato alla presentazione delle proposte ARET può costituire persona giuridica idonea al raggiungimento del fine proposto;
- h) la proposta del Comune di S. Giovanni Teatino prevede un percorso formativo del programma che non mette a disposizione immediata l'immobile oggetto dell'intervento, ma solo successivamente al trasferimento delle scuole elementari;
- i) le difformità non sanabili di cui alle lettere a), c) d) comportano la non ammissibilità all'elenco delle proposte concorrenti per la selezione delle 10 domande da inviare alla Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale;

SI DA ATTO che le domande pervenute nei termini e formulate secondo le direttive nazionali risultano essere quelle localizzate nei Comuni di Avezzano, Campoli, Crecchio, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Pollutri, Teramo, Torre De' Passeri, Torricella Peligna, Francavilla a Mare, Ortona, Giulianova, S. Giovanni Teatino;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Dario BAFILE)

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Francesco D'ASCANIO)

DB/gf

c:\documenti\politica\casa\Bafile\delibere\RELAZIONE AFFITTI ANZIANI

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

ELENCO DELLE PROPOSTE SELEZIONATE

COMUNI ambiti territoriali del Q.R.R.		Tot. Pop
AMBITO SUB REGIONALE	COMUNI	
CHIETI PESCARA	Pescara (PE)	115.448
L' AQUILA	L'Aquila (AQ)	70.643
TERAMO	Teramo (TE)	52.000
AVEZZANO	Avezzano (AQ)	39.121
LANCIANO	Lanciano (CH)	35.843
VASTO-SAN SALVO	Pollutri (CH)	2.432
COMUNI per % ab. >65 anni maggiore		% ab. >65 anni / tot pop
Torricella Peligna (CH)		35%
Crecchio (CH)		26,51%
Torre De Passeri (PE)		25%
Campoli (TE)		24,27%



Copia conforme
L'Aquila, li 23/07/03

[Handwritten signature]

589

[Handwritten signature]

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

ELENCO DELLE PROPOSTE AMMISSIBILI

Tab C	COMUNI AMMESSI	Tot. Pop	ab. >65	ab. >65 anni / tot pop
	Pescara (PE)	115.448	22.750	20%
	L'Aquila (AQ)	70.643	12.450	17,62%
	Teramo (TE)	52.000	8000	15%
	Avezzano (AQ)	39.121	7.012	18%
	Lanciano (CH)	35.843	6946	19,37%
	Francavilla al Mare (CH)	24.418	3.772	13,39%
	Ortona (CH)	23.527	4.859	20,70%
	Giulianova (TE)	22.049	3.784	17,16%
	Campoli (TE)	18.288	4438	24,27%
	S. Giovanni Teatino (CH)	10.470	1493	14,29%
	Tollo (CH)	4.230	970	23%
	Torre De Passeri (PE)	3.200	800	25%
	Crecchio (CH)	3052	809	26,51%
	Pollutri (CH)	2.432	581	23,88%
	Torricella Peligna (CH)	1.559	559	35%
	Tuffillo (CH)	549	101	18,39%

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 589 del 4 AGO. 2003
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Comune di Giarola



Copia conforme
L'Aquila, il 23/07/03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Alanno (PE) n° popolazione 3.769

TAB A1	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.C. n°10 del 14/02/03/03 G.C.n°21/03
Soggetto proponente	"Convenzione con ARET"
Localizzazione	Località Oratorio Zona agricola E3 con successivo impegno ad acquisire la "variante" nuova
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 1.964.228,51 delibera G.C. n°21/03 (100%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 n°826 pari al 21,91%
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	Solo pianta tipo
Programma Sperimentazione	no
Costi aggiuntivi	no
N° alloggi	25
Costi agg /n° allogg <€12.000.000 (Euro 6197,48)	
Sup utile ad alloggio >50<65	Tipo 50 mq
Piano Econ. Finanziario	no Euro 1.964.288,51 del Q.T.E.

Note:

Documento approvato in data 22/02/03, Protocollo n° 589 - 4 AGO. 2003
Il Sindaco: *[Signature]*



ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Avezzano (AQ) n° popolazione 39.121 -

TAB A2	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.C. n°53 del 06/03/03/03
Soggetto proponente	Soc. Coop. Edilizia "La Speranza"
Localizzazione	Comune di Avezzano zona F3 a prevalente destinazione residenziale con edilizia compatta, area di proprietà comunale
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 3.098.741 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 anni n°7012 (18%)
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi	Euro 158157,90
N° alloggi	22
Costi agg /n° allog <=€12.000.000 (Euro 6197,48)	no
Sup utile ad alloggio >50<65	si
Piano Econ. Finanziario	si Euro 3.729.326

Note:



ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Campi (TE) n° popolazione 18288

TAB A3	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.M. n°10 del 05/06/2003
Soggetto proponente	ATER Teramo
Localizzazione	c.s. recupero Palazzo Rozzi e fabbricato adiacente
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 1.915.068,23 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab >65 anni n° 4438 (24,27%)
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi	Euro 72.438,28
N° alloggi	15
Costi agg. /n° allogg ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	si
Sup utile ad alloggio >50<65	si
Piano Econ. Finanziario	Euro 2.122.165,59

Note:



ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Città S. Angelo (PE) n° popolazione n°13.000

TAB A4	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.C.n°106 del 05/06/2003
Soggetto proponente	Comune convenzione con ARET c.s. ristrutturazione edificio denominato "Palazzo Sgaroni"
Localizzazione	
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 1.199.696,53 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab >65 ab 1820 pari al 14, %
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	no
Costi aggiuntivi	no
N° alloggi	10
Costi agg. /n° allog ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	
Sup utile ad alloggio >50<65	alloggio tipo Su 50 mq
Piano Econ. Finanziario	no Euro 1.332.996,14 dal QTE

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Crecchio (CH) n° popolazione n°3052



TAB A5		
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si	
Delibera comunale n°	G. C. n° 31 del 25/02/2003	
Soggetto proponente	Comune	
Localizzazione	Ex parco del castello realizzazione edificio zona F	
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 848.511 (90%)	
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 anni 809 pari al 26,51%	
Programma assistenza	si	
Progetto Preliminare	si	
Programma Sperimentazione	si	
Costi aggiuntivi	Euro 37.631,86	
N° alloggi	10	
Costi agg. /n° allogg ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	si	
Sup utile ad alloggio >50<65	si	
Piano Econ. Finanziario	si Euro 942.790	

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000



Comune: Civitaquana(PE) n° popolazione

TAB A6	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.C. n° 18 del 25/02/2003
Soggetto proponente	Comune
Localizzazione	C.da Colle Quinto ristrutturazione, adeguamento, ampliamento ex mattatoio ricompresa in zona B3 dal P.R.G. in fase di adozione
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 697.500 (non esplicitato) (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	22,00%
Programma assistenza	no
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	no
Costi aggiuntivi	no
N° alloggi	10
Costi agg. /n° allogg ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	no
Sup utile ad alloggio >50-65	si
Piano Econ. Finanziario	no Euro 775.000 (C.T.R. + IVA) dal QTE

Note:
Manca l'impegno economico e il Piano Economico Finanziario



ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Francavilla al Mare (CH) n° popolazione 24.418

TAB A7	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.M. n°224/03
Soggetto proponente	Comune
Localizzazione	Zona servizi pubblici; nuova costruzione
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 2.244.946,49 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 anni n°3.772 (13,39%)
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi	Euro 130.126,97
N° alloggi	20
Costi agg. /n° allogg ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	no
Sup utile ad alloggio >50<65	si
Piano Econ. Finanziario	si Euro 2.492.233,48 (QTE)

Note:



ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Giulianova(TE) n° popolazione 22.049

TAB A8	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.C. n°65/03
Soggetto proponente	ARET e ASL di Teramo
Localizzazione	Comune di Giulianova recupero immobile "ex ospedale viale dello Splendore" Perimetrazione A4
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 1.787.409,35 (per 13 alloggi il 90% per 8 alloggi 45%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 anni n° 3.784 pari al 17,16%
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	all'interno della relazione generale
Costi aggiuntivi	Euro 143.935,69
N° alloggi	21
Costi agg /n° allogg ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	no
Sup utile ad alloggio >50<65	
Piano Econ. Finanziario	si Euro 2.453.306,92

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000



Comune: Lanciano (CH) n° popolazione 35.843

TAB A9			
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si		
Delibera comunale n°	C.C. n°6 del 18/02/03		
Soggetto proponente	ATER Lanciano-Vasto		
Localizzazione	Posizione centrale rispetto al quartiere S. Rita, definibile come "periferia consolidata su un'area destinata dal P.R.G. ad attrezzature scolastiche e verde attrezzato (la disponibilità delle aree è da considerare come acquisita)		
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 2.274.304,19 (90%)		
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 anni n° 6946 pari al 19,37%		
Programma assistenza	si		
Progetto Preliminare	si		
Programma Sperimentazione	si		
Costi aggiuntivi	Euro 167.049,84		
N° alloggi	28		
Costi agg. /n° allogg ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	si		
Sup utile ad alloggio >50<65	si		
Piano Econ. Finanziario	si Euro 2.523.808,66		

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: L'Aquila (AQ) n° popolazione 70.643



TAB A1C	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.C. n°367/03
Soggetto proponente	Comune
Localizzazione	c. s. immobile sito in via Marrelli , recupero
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 2.499.542,00 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab >65 anni n°12450 pari al 17,62%
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi	Euro 168.165
N° alloggi	21
Costi agg. /n° allogg ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	no
Sup utile ad alloggio >50<65	si
Piano Econ. Finanziario	si Euro 2.800.827,44

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Manoppello (PE) n° popolazione 5.686



TAB A11	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	Prot. n° 4337 del 23/06/03 a "busta postale arrivo uffici L'Aquila data 07/06/03"
Delibera comunale n°	C.C. n°29/03
Soggetto proponente	Comune
Localizzazione	Variante L.1/78 zona "A servizi" verde parco
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 2.761.228,80 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 annin° 1.113 pari al (19%)
Programma assistenza	Solo gestione
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	Solo relazione senza costi
Costi aggiuntivi	no
N° alloggi	14
Costi agg /n° allog ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	0
Sup utile ad alloggio > 50<65	si
Piano Econ. Finanziario	si Euro 3.068.032 (carente)

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune:Ortona (CH) n° popolazione 23.527



TAB A12

Presentazione	Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.C. n°67/03	
Soggetto proponente	ATER Chieti	
Localizzazione	Comune di Ortona zona B3 di completamento	
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 1.695.572 (85%)	
Relazione % n° anziani/pop.	ab. >65 anni n°4.859 pari al 20,7%	
Programma assistenza		si
Progetto Preliminare		si
Programma Sperimentazione		carente solo descrittiva
Costi aggiuntivi		Euro 123.937,30
N° alloggi		20
Costi agg. /n° allogg	≤Euro 12.000.000 (Euro 6197,48)	si
Sup utile ad alloggio	>50<65	n°18<50<65, n°2 >65<95
Piano Econ. Finanziario		si Euro 1.993.097

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

TAB A13

Comune: Penne (PE) n° popolazione 14.000

Presentazione Delibera entro il 06/06/03	no prof. 4511 del 16/06/2003
Delibera comunale n°	G.M. n°136 del 06/06/03
Soggetto proponente	Convenzione con ARET e Consorzio "Prisma"
Localizzazione	c.s. recupero
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 1.044.712,21 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 anni n°1956 pari al 15%
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	solo planimetrie e piante
Programma Sperimentazione	no
Costi aggiuntivi	no
N° alloggi	12
Costi agg /n° allog ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	no
Sup utile ad alloggio >50<65	n°2 >70 mq
Piano Econ. Finanziario	no Euro1.160.791,34 da Q.T.E.

Note:
Fuori termine



ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000



Comune: Pescara (PE) n° popolazione 115.448

TAB A14	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.C. n°92 del 25/03/03/03
Soggetto proponente	Comune e ATER di Pescara
Localizzazione	1) prop. Comune via Verrotti sottozona B4 completamento e ristrutturazione 2) prop. ATER via s: Francesco, sottozona B3 completamento e recupero, P.P.scaduti i termini di adozione, (fattibilità dell'intervento risulta garantita attraverso le procedure previste dalla L. 1/78)
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 3.098.741,40 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 anni n°22.750 (20%)
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi	1) via Verrotti Euro 132.282) via S. Francesco Euro 141.439,52.Tot. Euro 273.719,52
N° alloggi	40 (n°20 alloggi comunali su via Verrotti, n°20 alloggi dell'ATER su via S. Francesco)
Costi agg /n° allog ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	no
Sup utile ad alloggio >50<65	si
Piano Econ. Finanziario	si Euro 3.509.789,18

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Pollutri (CH) n° popolazione 2.432



TAB A1B		
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si	
Delibera comunale n°	G.C. n°28 del 03/03/03/03	
Soggetto proponente	Comune	
Localizzazione	Recupero immobile denominato "Mulino a Fuoco" con relativa area di pertinenza Zona F4 attrezzature pubbliche di interesse generale	
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 820.900,52 (90%)	
Relazione % n° anziani/pop.	ab >65 anni n°581 pari al 23,88%	
Programma assistenza	si	
Progetto Preliminare	si	
Programma Sperimentazione	si	
Costi aggiuntivi	Euro 37.631,85	
N° alloggi	10	
Costi agg /n° allog <=12.000.000 (Euro 6197,48)	si	
Sup utile ad alloggio >50<65	si	
Piano Econ. Finanziario	si Euro 912.111,69	

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: S. Giovanni Teatino (CH) n° popolazione n°10.470



TAB. A16	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	C.C.n° 21 del 05/03/2003
Soggetto proponente	Comune
Localizzazione	Centro di Sambuceto costruzione edificio
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 3.098.741 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab >anni 65 n° 1493, pari al 14,29%
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi	Euro 128.702,66
N° alloggi	21
Costi agg. /n° allogg ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	si
Sup utile ad alloggio >50<65	1 di 90 mq + 20 da 58 mq
Piano Econ. Finanziario	si Euro 3.444.347,54

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Teramo (TE) n° popolazione 52.000



TAB A17	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.C. n°313/03
Soggetto proponente	ARET in convenzione con gli "Istituti Riuniti Teramo"
Localizzazione	c.s. di Teramo, recupero di immobile ex ipab
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 2.726.370,90 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab >65 anni n°8000 pari al 15%
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi	Euro 269.783,08
N° alloggi	40
Costi agg /n°allog ≤€12.000,000 (Euro 6197,48)	no
Sup utile ad alloggio >50<65	Su compresa tra i 45 e 65 mq
Piano Econ. Finanziario	si Euro 3.365.890

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

TAB A18

Comune: Tollo (CH) n° popolazione 4.230

Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.C. n°37 del 04/03/03
Soggetto proponente	Comune
Localizzazione	Zona F2 aree di interesse generale e sociale recupero
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 858.342,87 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 anni n°970 pari al 23%
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi	Euro 37.631,86
N° alloggi	10
Costi agg /n° allog ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	si
Sup utile ad alloggio >50<65	si
Piano Econ. Finanziario	si Euro 953.714,30

Note:



ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Torre De Passeri (PE) n° popolazione 3200

TAB A19

Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Soggetto proponente	Comune
Localizzazione	Non indicato "Largo Trivio" presumibilmente c.s. recupero
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 883.141,30 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 anni circa 800 pari al 25%
Programma assistenza	
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi	Euro 60.000,00
N° alloggi	10
Costi agg /n° allog ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	si
Sup utile ad alloggio >50<65	si
Piano Econ. Finanziario	risultano Euro 981.268,11 esclusi i costi aggiuntivi; In totale Euro 1.041.268,11

Note:



ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

Comune: Torrevecchia Teatina (CH) n° popolazione n°3.448



TAB A20	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	C.C. n° 15 del 05/06/2003
Soggetto proponente	ATER Chieti
Localizzazione	Capoluogo adiacenze nucleo centrale costruzione
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 1.684.484,75 (88%)
Relazione % n° anziani/pop.	no
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi + IVA	Euro 129.930
N° alloggi	21
Costi agg. /n° allogg ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	si
Sup utile ad alloggio >50<65	si
Piano Econ. Finanziario	no Euro 1.913.614,49 dal QTE

Note:
 Richiede la variazione da zona E (verde agricolo) a zona B1 completamento P.E.E.P.;
 aree non immediatamente disponibili da acquisire con la procedura espropriativa;

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

**Comune: Torricella Peligna (CH)
Tot. n° popolazione 1559**



TAB A21			
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si		
Delibera comunale n°	G.C. n° 63 del 15/05/2003		
Soggetto proponente	ATER Lanciano - Vasto		
Localizzazione	zona B1 parzialmente edificato, nuove costruzioni		
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 722.223,21 (90%)		
Relazione % n° anziani/pop.	ab > 65 n°559 pari al 35%.		
Programma assistenza	si		
Progetto Preliminare	si		
Programma Sperimentazione	si		
Costi aggiuntivi	Euro 54.303,20		
N° alloggi	10		
Costi agg. /n° allog <€12.000.000 (Euro 6197,48)	si		
Sup utile ad alloggio >50<65	si		
Piano Econ. Finanziario	si Euro 796.437		

Note:

ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNI 2000

**Comune: Tuffillo (CH)
Tot. n° popolazione 549**



TAB A22	
Presentazione Delibera entro il 06/06/03	si
Delibera comunale n°	G.M. n°34/03
Soggetto proponente	ATER di Lanciano - Vasto; protocollo d'intesa
Localizzazione	zona di espansione C; nuove costruzioni
Richiesta finanziamento (90% e/o 45%)	Euro 722.223,21 (90%)
Relazione % n° anziani/pop.	ab >55 anni 18,39%.
Programma assistenza	si
Progetto Preliminare	si
Programma Sperimentazione	si
Costi aggiuntivi	Euro 54.303
N° alloggi	10
Costi agg. /n° allog ≤€12.000.000 (Euro 6197,48)	si
Sup utile ad alloggio >50<65	si
Piano Econ. Finanziario	si Euro 796.436,57

Note:

DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 651:

Società “VILLA DOROTEA” S.R.L. di Roma – Autorizzazione All’espletamento di attività di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per 60 posti letto residenziali nel Comune di Scoppito (AQ).

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2157 del 6 ottobre 1999, con la quale ha accolto la domanda di autorizzazione inoltrata dalla Società “Gardenia Immobiliare III” s.r.l. - con sede in Roma - all’attivazione di una R.S.A., ubicata nel Comune di Scoppito (AQ), per complessivi 60 posti letto residenziali, ripartiti in tre moduli da 20 unità ciascuno, destinati ad anziani non autosufficienti;
- la propria deliberazione n. 339 del 15 maggio 2001, con la quale ha provveduto alla proroga del termine fissato con la predetta deliberazione, per l’allestimento della R.S.A. della Società “Gardenia Immobiliare III”;

Viste:

- la nota del 9 aprile 2002, con la quale l’Amministratore Unico della R.S.A. in questione ha chiesto l’autorizzazione e l’accreditamento di 60 posti letto residenziali;
- la nota n. 2151 del 10.09.2002 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di L’Aquila ha trasmesso la documentazione, prodotta dalla “Commissione di Vigilanza sulle case di cura e strutture sanitarie private, accreditate e non, eroganti prestazioni di ricovero, diagnostiche e di riabilitazione”, relativa al sopralluogo effettuato presso la R.S.A. di che trattasi,
- la nota n. 2441 del 15.10.2002 con la quale il Presidente della predetta Commissione ha certificato l’idoneità della struttura in questione ad attivare 60 posti letto di R.S.A.;

Preso atto che nelle predette note la Commissione dell’Azienda U.S.L. di L’Aquila ha espresso parere favorevole all’attivazione di 60 posti letto residenziali da parte della Società in parola;

Vista la Determinazione n. DG4/019 del 23.09.2002 con la quale si è provveduto a trasferire la titolarità dell’accogliibilità della domanda di autorizzazione all’espletamento di attività di R.S.A. per complessivi 60 p.l. dalla Società “Gardenia Immobiliare III” di Roma alla Società “VILLA DOROTEA” di Roma;

Preso atto che il legale rappresentante della Società “VILLA DOROTEA” s.r.l. è il Sig. Rotondi Remigio, nato a Roma l’1.10.1951 ed ivi residente;

Viste:

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1175 del 12 aprile 1996 e n. 448 del 26 febbraio 1997;
- la legge regionale n. 62/1998 che ha recepito il D.P.R. 14 gennaio 1997;

- la legge regionale n. 37 del 2 luglio 1999, recante “Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 del 24 novembre 1999, concernente: “Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A.”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 100 del 9 febbraio 2000, concernente: “Art. 8-ter del D.Lgs. n. 229/1999 - Disciplina del regime autorizzatorio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 28 marzo 2000, concernente: “Provvedimento in ordine alle R.S.A. – Ricognizione”;
- la deliberazione di G.R. n. 661 del 1.8.02, concernente “Modificazione alla deliberazione della G.R. n. 2502 del 24.11.99, avente ad oggetto «Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S .A.»”;

Accertato che, ai sensi dell’art. 2, p. 5, della legge regionale n. 11 del 29 marzo 2001, concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Abruzzo”, cessa l’applicazione delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla tariffa allegata al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la richiamata deliberazione n. 1175/1996, nella quale si fa obbligo alle strutture autorizzate di:

- presentare all’Azienda U.S.L. competente per territorio, entro il termine indicato nel provvedimenti di autorizzazione, l’elenco nominativo previsto dall’organigramma del personale con il numero delle ore settimanali di lavoro e relative mansioni;
- di presentare l’elenco del personale a rapporto di lavoro diverso, con l’indicazione del tipo di rapporto di lavoro, del numero delle ore settimanali di attività e relative mansioni;

Dato atto che il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. competente per territorio verifica la corrispondenza fra l’organigramma del personale e l’elenco del personale assunto, unitamente ai titoli di studio dei singoli operatori;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ed il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte

1. di autorizzare la Società “VILLA DOROTEA” s.r.l. con sede in Roma - all’attivazione di una R.S.A. per complessivi 60 posti letto residenziali, articolati in 3 moduli da 20 posti letto destinati ad anziani non autosufficienti, nel Comune di Scoppito (AQ);
2. di assegnare alla Società “VILLA DOROTEA” s.r.l. il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, per la trasmissione dell’elenco del personale, di cui in

premessa, all'Azienda U.S.L. competente per territorio, precisando che, trascorsi inutilmente 120 giorni da tale termine, l'autorizzazione decade;

3. di affidare alla competente Azienda U.S.L. di L'Aquila il compito di effettuare periodiche verifiche per la corrispondenza della struttura in parola ai requisiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di attività e funzionamento di R.S.A.;
4. di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri se non espressamente autorizzati.

DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 652:

Società “IL GIARDINO” S.p.A. di Popoli (PE) – Autorizzazione All’espletamento di attività di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per 63 posti letto residenziali nel Comune di Popoli (PE).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza Dirigenziale S11/002 dell’11.04.2000 con la quale il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale ha espresso, ai sensi della Delibera di G.R. n. 100/00, il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale al progetto di attivazione di una R.S.A. nel Comune di Popoli (PE) presentato dalla Società “Il Giardino” S.p.A. di Popoli, per complessivi 67 p.l. residenziali;

Vista la nota n. 19609 del 6.11.02 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Pescara ha trasmesso le relazioni redatte dai funzionari del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali e dell’Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica c/o il Distretto Sanitario di Scafa a seguito dei sopralluoghi ispettivi effettuati presso la struttura della Società “Il Giardino” S.p.A. di Popoli;

Preso atto che dalle predette relazioni i funzionari dell’Azienda U.S.L. di Pescara hanno espresso parere favorevole all’attivazione di 63 posti letto residenziali da parte della Società in parola a condizione che la R.S.A. all’inizio dell’attività sia dotata degli arredi, delle dotazioni strumentali e delle attrezzature sanitarie elencate nella documentazione prodotta nella domanda di autorizzazione;

Preso atto che il legale rappresentante della Società “IL GIARDINO” S.p.A. è il Sig. Scurti Giovanni, nato a Pescara il 4.06.1968 e residente a Loreto Aprutino (PE) in Via degli Ebrei, 7;

Vista la nota del 21.11.02 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in questione ha chiesto l’accreditamento della struttura;

Viste:

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1175 del 12 aprile 1996 e n. 448 del 26 febbraio 1997;
- la legge regionale n. 62/1998 che ha recepito il D.P.R. 14 gennaio 1997;
- la legge regionale n. 37 del 2 luglio 1999, recante “Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 del 24 novembre 1999, concernente: “Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A.”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 100 del 9 febbraio 2000, concernente: “Art 8-ter del D.Lgs. n. 229/1999 - Disciplina del regime autorizzatorio per le strutture sanitarie e socio -sanitarie”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 28 marzo 2000, concernente: “Provvedimento in ordine alle R.S.A. – Ricognizione”;

- la deliberazione di G.R. n. 661 del 1.08.02, concernente “Modificazione alla deliberazione della G.R. n. 2502 del 24.11.99, avente ad oggetto «Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A. »”;

Accertato che, ai sensi dell’art. 2, p. 5, della legge regionale n. 11 del 29 marzo 2001, concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Abruzzo”, cessa l’applicazione delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla tariffa allegata al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la richiamata deliberazione n. 1175/1996, nella quale si fa obbligo alle strutture autorizzate di:

- presentare all’Azienda U.S.L. competente per territorio, entro il termine indicato nei provvedimenti di autorizzazione, l’elenco nominativo previsto dall’organigramma del personale con il numero delle ore settimanali di lavoro e relative mansioni;
- di presentare l’elenco del personale a rapporto di lavoro diverso, con l’indicazione del tipo di rapporto di lavoro, del numero delle ore settimanali di attività e relative mansioni;

Dato atto che il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. competente per territorio verifica la corrispondenza fra l’organigramma del personale e l’elenco del personale assunto, unitamente ai titoli di studio dei singoli operatori;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ed il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte

1. di autorizzare la Società “IL GIARDINO” S.p.A. con sede in Popoli (PE) - all’attivazione di una R.S.A. per complessivi 63 posti letto residenziali, articolati in 3 moduli da 19, 12, 20 posti letto destinati ad anziani non autosufficienti e 1 modulo da 12 p.l. destinato alle demenze, nel Comune di Popoli (PE);
2. di assegnare alla Società “IL GIARDINO” S.p.A. il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, per la presentazione dell’elenco del personale, all’Azienda U.S.L. competente per territorio, precisando che, trascorsi inutilmente 120 giorni da tale termine, l’autorizzazione decade;
3. che, alla predetta scadenza la R.S.A. della Società in questione deve essere dotata degli arredi, delle dotazioni strumentali e delle attrezzature sanitarie elencate nella documentazione prodotta nella domanda di autorizzazione;
4. di affidare alla competente Azienda U.S.L. di Pescara il compito di effettuare periodiche verifiche per la corrispondenza della struttura in parola ai requisiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di attività e funzionamento di R.S.A.;

5. di predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri se non espressamente autorizzati.

DECRETI

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 11.09.2003, n. 133:

Nomina componenti 1[^] Commissione Consiliare "Bilancio e Affari Generali".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn.49/2000, 24/2001, 44/2001, 77/2001, 6/2002, 20/2002, 38/2002, 64/2002, 87/2002, 103/2002, 108/2002, 113/2002, 8/2003, 24/2003, 45/2003, 52/2003, 68/2003, 85/2003 e 106/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 1[^] Commissione consiliare;

Visto il verbale n. 104/04 del 22.7.2003, con il quale il Consiglio Regionale ha approvato la sostituzione dell'art. 26 del regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, che ha modificato le competenze della 1[^] Commissione consiliare;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo "Popolari";

DECRETA

la 1[^] COMMISSIONE CONSILIARE " BILANCIO E AFFARI GENERALI" è così composta:

- D.S	MELILLA GIANNI	con	voti	2
- D.S.	LAPENNA LUCIANO	"	"	2
- D.S.	PEZZOPANE STEFANIA	"	"	2
- D.S	AIMOLA UMBERTO	"	"	1
- F.I.	TANCREDI PAOLO	"	"	3
- F.I.	DI MARCANTONIO GIUSTINO	"	"	3
- F.I.	LOMBARDI ENZO	"	"	3
- F.I.	DEL COLLE VINCENZO	"	"	1
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	DI CARLO DOMENICO	"	"	3
- U.D.C.	PALMERIO VINCENZO	"	"	3
- U.D.C.	DI SABATINO FILIPPO	"	"	3
- A. N	DI STEFANO FABRIZIO	"	"	4
- A. N.	D'ORAZIO BENIGNO	"	"	4
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, N. 134:

Nomina componenti 2^a Commissione Consiliare “Governo del Territorio, Lavori Pubblici, Ordinamento Uffici ed Enti Locali”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn.50/2000, 57/2000, 12/2001, 25/2001, 45/2001, 78/2001, 7/2002, 39/2002, 88/2002, 3/2003, 6/2003, 9/2003, 25/2003, 53/2003, 69/2003, 86/2003 e 107/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la 2^a Commissione consiliare;

Visto il verbale n. 104/4 del 22.7.2003, con il quale il Consiglio Regionale ha approvato la sostituzione dell'art. 26 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, che modifica la denominazione e le competenze della 2^a Commissione consiliare;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari ”;

DECRETA

la 2^a COMMISSIONE CONSILIARE "GOVERNO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI, ORDINAMENTO UFFICI E ENTI LOCALI" è così composta:

- D.S.	VERTICELLI MARCO	con	voti	2
- D.S.	DI STANISLAO AUGUSTO	“	“	2
- D.S.	PEZZOPANE STEFANIA	"	"	3
- F.I.	DI NARDO PASQUALE	"	"	3
- F.I.	DI FONZO DONATO	"	"	2
- F.I.	SISTI NICOLA	"	"	2
- F.I.	SPADANO EUGENIO	"	"	2
- F.I.	DEL COLLE VINCENZO	"	"	1
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	NORANTE ANTONIO	"	"	2
- U.D.C.	FALCONIO ANTONIO	"	"	1
- U.D.C.	DI SABATINO FILIPPO	"	"	6
- A. N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	4
- A. N.	D'ORAZIO BENIGNO	"	"	4
- P.P.I.	GINOBLE TOMMASO	"	"	2
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	1
- I DEMOCRATICI	COSTANTINI CARLO	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 135:

Nomina componenti 3^a Commissione Consiliare "Agricoltura".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 51/2000, 56/2000, 67/2000, 26/2001, 46/2001, 79/2001, 8/2002, 40/2002, 56/2002, 65/2002, 89/2002, 10/2003, 26/2003, 54/2003, 70/2003, 87/2003, 108/2003 e 126/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la terza Commissione consiliare;

Visto il verbale n. 104/04 del 22.7.2003, con il quale il Consiglio Regionale ha approvato la sostituzione dell'art. 26 del regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, che ha modificato le competenze della 3^a Commissione consiliare;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo "Popolari"

DECRETA

la 3^a COMMISSIONE CONSILIARE "AGRICOLTURA" è così composta:

- D.S.	PASSERI BRUNO	con	voti	6
- D.S.	DI STANISLAO AUGUSTO	"	"	1
- F.I.	LOMBARDI ENZO	"	"	3
- F.I.	TANCREDI PAOLO	"	"	3
- F.I.	DI FONZO DONATO	"	"	4
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	FALCONIO ANTONIO	"	"	4
- U.D.C.	DI CARLO DOMENICO	"	"	5
- A.N.	ROMANELLI PIERO	"	"	4
- A.N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	4
- P.P.I.	TEODORO MAURIZIO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 136:

Nomina componenti 4[^] Commissione Consiliare "Industria, Commercio, Turismo".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn.52/2000, 27/2001, 47/2001, 66/2001, 80/2001, 9/2002, 41/2002, 66/2002, 91/2002, 4/2003, 11/2003, 27/2003, 55/2003, 71/2003, 88/2003, 109/2003 e 127/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 4[^] Commissione consiliare;

Visto il verbale n. 104/4 del 22.7.2003, con il quale il Consiglio Regionale ha approvato la sostituzione dell'art. 26 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, che ha modificato le competenze della 4[^] Commissione consiliare;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo "Popolari"

DECRETA

la 4[^] COMMISSIONE CONSILIARE "INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO", è così composta:

- D.S.	DI STANISLAO AUGUSTO	con	voti	3
- D.S.	VERTICELLI MARCO	"	"	3
- D.S.	PASSERI BRUNO	"	"	1
- F.I.	TANCREDI PAOLO	"	"	4
- F.I.	DI NARDO PASQUALE	"	"	3
- F.I.	PAGANO NAZARIO	"	"	3
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	DI CARLO DOMENICO	"	"	5
- U.D.C.	NORANTE ANTONIO	"	"	4
- A. N.	ROMANELLI PIERO	"	"	4
- A. N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	4
- P.P.I.	GINOBLE TOMMASO	"	"	1
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	2
- I DEMOCRATICI	COSTANTINI CARLO	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 137:

Nomina componenti 5[^] Commissione Consiliare "Affari Sociali e Tutela della Salute".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 53/2000, 2/2001, 28/2001, 48/2001, 67/2001, 81/2001, 10/2002, 19/2002, 42/2002, 67/2002, 90/2002, 12/2003, 28/2003, 49/2003, 72/2003, 89/2003, 110/2003 e 128/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la 5[^] Commissione consiliare;

Visto il verbale n. 104/4 del 22.7.2003 con il quale il Consiglio Regionale ha approvato la sostituzione dell'art. 26 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, che modifica la denominazione e le competenze della 5[^] Commissione consiliare;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo "Popolari";

DECRETA

la 5[^] COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE" è così composta:

- D.S.	MELILLA GIANNI	con	voti	3
- D.S.	AIMOLA UMBERTO	"	"	2
- D.S.	PEZZOPANE STEFANIA	"	"	1
- D.S.	DI STANISLAO AUGUSTO	"	"	1
- F.I.	DI FONZO DONATO	"	"	2
- F.I.	DI MARCANTONIO GIUSTINO	"	"	2
- F.I.	PAGANO NAZARIO	"	"	2
- F.I.	LOMBARDI ENZO	"	"	2
- F.I.	SPADANO EUGENIO	"	"	1
- F.I.	DEL COLLE VINCENZO	"	"	1
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	PALMERIO VINCENZO	"	"	3
- U.D.C.	MENNA ANTONIO	"	"	3
- U.D.C.	DI SABATINO FILIPPO	"	"	3
- A. N.	ROMANELLI PIERO	"	"	3
- A. N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	5
- P.P.I.	GINOBLE TOMMASO	"	"	1
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	2
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 138:

Nomina componenti 6^a Commissione Consiliare “Per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio Regionale, con verbale n. 4/6 del 27.6.2000, ha istituito la Commissione "Speciale per le politiche europee ed i progetti speciali";

Preso atto che il Consiglio Regionale, con verbale n. 72/5 del 16.7.2002, ha deliberato di mutare la denominazione della “Commissione speciale per le politiche europee ed i progetti speciali” in “Commissione speciale per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 69/2000, 70/2000, 21/2001, 29/2001, 51/2001, 52/2001, 68/2001, 83/2001, 12/2002, 45/2002, 70/2002, 94/2002, 23/2003, 31/2003, 44/2003, 51/2003, 75/2003, 91/2003 e 112/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare "Speciale per le Politiche Europee, Internazionali e per i programmi della Commissione Europea";

Preso atto che il Consiglio Regionale, con verbale n. 104/4 del 22.7.2003, ha approvato l'integrazione dell'art. 26 del regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, con l'inserimento della 6^a Commissione permanente denominata “Commissione per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea”;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari ”;

Ravvisata la necessità di nominare i componenti della 6^a Commissione consiliare;

DECRETA

La 6^a COMMISSIONE CONSILIARE "PER LE POLITICHE EUROPEE, INTERNAZIONALI E PER I PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE EUROPEA" è così composta:

- D.S.	VERTICELLI MARCO	con	voti	3
- D.S.	DI STANISLAO AUGUSTO	"	"	2
- D.S.	LAPENNA LUCIANO	"	"	2
- F.I.	DI NARDO PASQUALE	"	"	3
- F.I.	DI MARCANTONIO GIUSTINO	"	"	2
- F.I.	LOMBARDI ENZO	"	"	2
- F.I.	TANCREDI PAOLO	"	"	2
- F.I.	SPADANO EUGENIO	"	"	1
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	FALCONIO ANTONIO	"	"	5
- U.D.C.	DI SABATINO FILIPPO	"	"	4

- A. N.	D'ORAZIO BENIGNO	"	"	4
- A. N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	4
- P.P.I.	GINOBLE TOMMASO	"	"	2
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	1
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 139:

Nomina componenti Commissione Consiliare di Vigilanza sugli Affari della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn.54/2000, 55/2000, 30/2001, 49/2001, 57/2001, 82/2001, 11/2002, 43/2002, 68/2002, 92/2002, 114/2002, 5/2003, 13/2003, 29/2003, 56/2003, 73/2003, 90/2003 e 111/2003 relativi alla nomina dei componenti la Commissione consiliare di Vigilanza;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo "Popolari";

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA SUGLI AFFARI DELLA REGIONE ABRUZZO è così composta:

- D.S.	PEZZOPANE STEFANIA	con	voti	4
- D.S.	PASSERI BRUNO	"	"	3
- F.I.	PAGANO NAZARIO	"	"	3
- F.I.	SISTI NICOLA	"	"	3
- F.I.	LOMBARDI ENZO	"	"	4
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	PALMERIO VINCENZO	"	"	5
- U.D.C.	NORANTE ANTONIO	"	"	4
- A. N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	8
- P.P.I.	TEODORO MAURIZIO	"	"	2
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	1
- I DEMOCRATICI	COSTANTINI CARLO	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIF. COM.	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 140:

Nomina componenti Commissione Consiliare "Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n.4/5 del 27.6.2000 ha istituito la Commissione "Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali";

Richiamati i precedenti decreti nn. 68/2000, 77/2000, 83/2000, 31/2001, 50/2001, 55/2001, 84/2001, 89/2001, 16/2002, 44/2002, 69/2002, 93/2002, 115/2002, 21/2003, 30/2003, 43/2003, 50/2003, 74/2003, 92/2003 e 113/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione "Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali";

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo "Popolari";

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE "Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali" è così composta:

- D.S.	MELILLA GIANNI	con	voti	3
- D.S.	DI STANISLAO AUGUSTO	"	"	1
- D.S.	AIMOLA UMBERTO	"	"	1
- D.S.	PEZZOPANE STEFANIA	"	"	1
- D.S.	PASSERI BRUNO	"	"	1
- F.I.	DI NARDO PASQUALE	"	"	3
- F.I.	TANCREDI PAOLO	"	"	2
- F.I.	DI FONZO DONATO	"	"	1
- F.I.	LOMBARDI ENZO	"	"	3
- F.I.	PAGANO NAZARIO	"	"	1
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	MENNA ANTONIO	"	"	4
- U.D.C.	DI CARLO DOMENICO	"	"	5
- A. N.	DI STEFANO FABRIZIO	"	"	4
- A. N.	D'ORAZIO BENIGNO	"	"	4
- P.P.I	GINOBLE TOMMASO	"	"	1
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	1
- P.P.I.	TEODORO MAURIZIO	"	"	1
- I DEMOCRATICI	COSTANTINI CARLO	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA ORLANDO ANGELO

" " 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, N. 141:

Nomina componenti Commissione Consiliare Speciale "Tutela della Salute nei luoghi di lavoro".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio Regionale con verbale n. 8/17 del 28.7.2000 ha istituito la Commissione Speciale "Tutela della salute nei luoghi di lavoro";

Richiamati i precedenti decreti nn. 75/2000, 34/2001, 85/2001, 13/2002, 47/2002, 96/2002, 20/2003, 32/2003, 58/2003, 76/2003, 94/2003 e 115/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare Speciale "Tutela della salute nei luoghi di lavoro";

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo "Popolari";

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE "TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO" è così composta:

- D.S.	VERTICELLI MARCO	con	voti	4
- D.S.	LAPENNA LUCIANO	"	"	3
- F.I.	DI FONZO DONATO	"	"	10
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	PALMERIO VINCENZO	"	"	9
- A.N.	DI STEFANO FABRIZIO	"	"	8
- P.P.I.	TEODORO MAURIZIO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 142:

Nomina componenti Commissione Consiliare Speciale "Informatizzazione Regionale".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n.8/11 del 28.7.2000 ha istituito la Commissione Speciale "Informatizzazione Regionale";

Richiamati i precedenti decreti nn. 76/2000, 32/2001, 53/2001, 87/2001, 14/2002, 46/2002, 95/2002, 22/2003, 33/2003, 57/2003, 77/2003, 93/2003 e 114/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione Speciale "Informatizzazione Regionale";

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo "Popolari";

DECRETA

La COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE "INFORMATIZZAZIONE REGIONALE" è così composta:

- D.S.	DI STANISLAO AUGUSTO	con	voti	3
- D.S.	PEZZOPANE STEFANIA	"	"	4
- F.I.	DI FONZO DONATO	"	"	3
- F.I.	TANCREDI PAOLO	"	"	4
- F.I.	LOMBARDI ENZO	"	"	3
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	FALCONIO ANTONIO	"	"	9
- A. N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	8
- P.P.I.	TEODORO MAURIZIO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 143:

Nomina componenti Commissione Consiliare d'Inchiesta sulla Povertà e l'Emarginazione in Abruzzo”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n.9/6 del 19.9.2000 ha istituito la Commissione di inchiesta sulla povertà e l'emarginazione in Abruzzo;

Richiamati i precedenti decreti nn. 5/2001, 7/2001, 20/2001, 33/2001, 54/2001, 69/2001, 86/2001, 90/2001, 15/2002, 48/2002, 71/2002, 97/2002, 19/2003, 34/2003, 59/2003, 78/2003, 95/2003, 116/2003 e 129/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare di inchiesta sulla povertà e l'emarginazione in Abruzzo;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari”

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA SULLA POVERTA' E L'EMARGINAZIONE IN ABRUZZO è così composta:

- D.S	PEZZOPANE STEFANIA	con	voti	4
- D.S	DI STANISLAO AUGUSTO	"	"	3
- F.I	DI MARCANTONIO GIUSTINO	"	"	10
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	MENNA ANTONIO	"	"	9
- A. N.	ROMANELLI PIERO	"	"	8
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIF. COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 144:

Nomina componenti “Commissione Consiliare d’inchiesta per la verifica della produttività degli Enti Strumentali e Partecipati”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/6 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione d’inchiesta per la verifica della produttività degli enti strumentali e partecipati”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 75/2002, 101/2002, 14/2003, 35/2003, 46/2003, 61/2003, 79/2003, 97/2003 e 118/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione d’inchiesta per la verifica della produttività degli Enti strumentali e partecipati;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari ”;

DECRETA

La “COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA PER LA VERIFICA DELLA PRODUTTIVITA' DEGLI ENTI STRUMENTALI E PARTECIPATI” è così composta:

- D.S	PASSERI BRUNO	con	voti	4
- D.S	VERTICELLI MARCO	"	"	3
- F.I	TANCREDI PAOLO	"	"	3
- F.I	SISTI NICOLA ANTONIO	"	"	3
- F.I	DI NARDO PASQUALE	"	"	4
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	DI CARLO DOMENICO	"	"	9
- A. N.	DI STEFANO FABRIZIO	"	"	8
- P.P.I.	TEODORO MAURIZIO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	COSTANTINI CARLO	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIF. COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 145:

Nomina componenti “Commissione Consiliare d’inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/7 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione d’inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 76/2002, 102/2002, 17/2003, 36/2003, 63/2003, 80/2003, 99/2003 e 120/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione d’inchiesta sull’Azienda Sanitaria di Chieti;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari ”;

DECRETA

la “COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA SULL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CHIETI” è così composta:

- D.S	AIMOLA UMBERTO	con	voti	4
- D.S	LAPENNA LUCIANO	"	"	3
- F.I	DI FONZO DONATO	"	"	3
- F.I	DI NARDO PASQUALE	"	"	4
- F.I.	SPADANO EUGENIO	"	"	3
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	MENNA ANTONIO	"	"	9
- A. N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	4
- A. N.	DI STEFANO FABRIZIO	"	"	4
- P.P.I.	GINOBLE TOMMASO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	COSTANTINI CARLO	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIF. COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 146:

Nomina componenti Commissione Speciale “Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle Risorse dei Bandi Comunitari”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 49/7 del 23.10.2001 ha istituito la Commissione Speciale “Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari”;

Richiamati i precedenti decreti n. 96/2001, 17/2002, 49/2002, 72/2002, 98/2002, 18/2003, 38/2003, 47/2003, 60/2003, 81/2003, 96/2003 e 117/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari ”;

DECRETA

la Commissione Speciale “MONITORAGGIO DEI PERCORSI DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI BANDI COMUNITARI” è così composta:

- D.S	VERTICELLI MARCO	con	vot	3
- D.S	LAPENNA LUCIANO	"	"	2
- D.S.	DI STANISLAO AUGUSTO	"	"	2
- F.I.	DI MARCANTONIO GIUSTINO	"	"	3
- F.I.	DI NARDO PASQUALE	"	"	4
- F.I.	SPADANO EUGENIO	"	"	3
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	FALCONIO ANTONIO	"	"	9
- A. N.	D'ORAZIO BENIGNO	"	"	8
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIF. COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 147:

Nomina componenti “Commissione Consiliare Speciale Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/3 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione Speciale Monitoraggio del sistema sanitario regionale abruzzese”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 73/2002, 99/2002, 16/2003, 39/2003, 42/2003, 64/2003, 82/2003, 100/2003, 121/2003 e 131/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari”

DECRETA

la “COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE MONITORAGGIO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE ABRUZZESE” è così composta:

- D.S	MELILLA GIANNI	con	voti	4
- D.S.	DI STANISLAO AUGUSTO	"	"	3
- F.I	PAGANO NAZARIO	"	"	3
- F.I	DI NARDO PASQUALE	"	"	4
- F.I.	SPADANO EUGENIO	"	"	3
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	PALMERIO VINCENZO	"	"	9
- A. N.	ROMANELLI PIERO	"	"	4
- A. N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	4
- P.P.I.	TEODORO MAURIZIO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIF. COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 148:

Nomina componenti “Commissione Consiliare Speciale per le Politiche Familiari”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/4 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione Speciale per le politiche familiari”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 74/2002, 100/2002, 15/2003, 37/2003, 62/2003, 83/2003, 98/2003 e 119/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale per le Politiche Familiari;

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari ”;

DECRETA

la “COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LE POLITICHE FAMILIARI” è così composta:

- D.S	PEZZOPANE STEFANIA	con	voti	4
- D.S.	DI STANISLAO AUGUSTO	"	"	3
- F.I	DI MARCANTONIO GIUSTINO	"	"	5
- F.I	DI NARDO PASQUALE	"	"	5
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	NORANTE ANTONIO	"	"	9
- A. N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	8
- P.P.I.	GINOBLE TOMMASO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIF. COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.07.2003, n. 149:

Nomina componenti “Commissione Consiliare Speciale per lo Sviluppo delle Aree Svantaggiate e per il Riequilibrio economico della Regione Abruzzo”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 97/5 del 13.05.2003 ha istituito la “Commissione Speciale per lo sviluppo delle aree svantaggiate e per il riequilibrio economico della Regione Abruzzo”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 105/2003 e 122/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della "Commissione Speciale per lo sviluppo delle aree svantaggiate e per il riequilibrio economico della Regione Abruzzo";

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari ”;

DECRETA

la “COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE SVANTAGGIATE E PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO DELLA REGIONE ABRUZZO” è così composta:

- D.S	PEZZOPANE STEFANIA	con	voti	5
- D.S.	LAPENNA LUCIANO	"	"	2
- F.I	LOMBARDI ENZO	"	"	4
- F.I	DI NARDO PASQUALE	"	"	3
- F.I.	TANCREDI PAOLO	"	"	3
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- U.D.C.	MENNA ANTONIO	"	"	9
- A. N.	DI STEFANO FABRIZIO	"	"	4
- A. N.	D’ORAZIO BENIGNO	"	"	4
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	COSTANTINI CARLO	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIF. COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 150:

Nomina componenti Commissione d'inchiesta "Indagine sull'incidente avvenuto nei Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 79/9 del 29.10.2002 ha istituito la Commissione d'inchiesta "Indagine sull'incidente avvenuto nei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso";

Richiamati i precedenti decreti nn. 104/2003, 123/2003 e 130/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione d'inchiesta "Indagine sull'incidente avvenuto nei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso";

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo "Popolari"

DECRETA

la Commissione d'inchiesta "INDAGINE SULL'INCIDENTE AVVENUTO NEI LABORATORI DI FISICA NUCLEARE DEL GRAN SASSO" è così composta:

- D.S	PEZZOPANE STEFANIA	con	voti	3
- D.S	VERTICELLI MARCO	"	"	2
- D.S	DI STANISLAO AUGUSTO	"	"	2
- F.I	LOMBARDI ENZO	"	"	5
- F.I	TANCREDI PAOLO	"	"	5
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- U.D.C.	NORANTE ANTONIO	"	"	9
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- A. N.	ROMANELLI PIERO	"	"	8
- P.P.I.	GINOBLE TOMMASO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	D'ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIF. COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 151:

Nomina componenti “Commissione d’inchiesta sulla Sicurezza delle Scuole e degli Edifici Pubblici Abruzzesi e sull’attuazione delle Leggi Regionali in materia”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 88/11 del 18.02.2003 ha istituito la “Commissione d’inchiesta sulla sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici abruzzesi e sull’attuazione delle leggi regionali in materia”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 103/2003 e 124/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della "Commissione d’inchiesta sulla sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici abruzzesi e sull’attuazione delle leggi regionali in materia";

Vista la nota in data 5.9.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari ”;

DECRETA

la “COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA SICUREZZA DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI ABRUZZESI E SULL’ATTUAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA” è così composta:

- D.S	PEZZOPANE STEFANIA	con	voti	7
- F.I	PAGANO NAZARIO	"	"	5
- F.I	SISTI NICOLA	"	"	5
- UDEUR	FELLI EZIO	"	"	1
- U.D.C.	NORANTE ANTONIO	"	"	9
- MISTO	FANFANI MARCO	"	"	1
- A. N.	DI NARDO RAFFAELE	"	"	8
- P.P.I.	DI MASCI BRUNO	"	"	3
- I DEMOCRATICI	D’ALESSANDRO CESARE	"	"	2
- COMUNISTI ITALIANI	FABBIANI FERNANDO	"	"	1
- RIF. COMUNISTA	ORLANDO ANGELO	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 11.9.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 11.09.2003, n. 157/27 BIL:

Variazioni per competenza e per cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di introdurre nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, per competenza e per cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo
02 01 007	11411	"Spese postali e telegrafiche" - in aumento	50.000,00
02 01 009	321900	"Spese per liti ed arbitraggi" - in aumento	150.000,00
15.01.02	321940	Fondo di riserva per le spese obbligatorie - in diminuzione	200.000,00

2. di pubblicare, per estratto, sul *B.U.R.A.* il presente decreto ai sensi dell'art. 23 della legge di bilancio 17.04.2003, n. 8.

L'Aquila, lì 11 settembre 2003

IL PRESIDENTE
On.le Giovanni Pace

DECRETO 11.09.2003, N. 158:

Riconoscimento personalità giuridica di natura privata alla “Associazione Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS-ONLUS” con sede in Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di concedere il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata alla “Associazione Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS – ONLUS”, avente sede in Teramo, Via Salvo D’Acquisto, n. 9, approvandone l’allegato statuto;
- di iscrivere nel Registro delle persone giuridiche la predetta Associazione.


Il presente decreto, unitamente allo Statuto, sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

L’Aquila, 11 settembre 2003

IL PRESIDENTE

On Dr. Giovanni Pace

2



Repertorio n. 106204.

Raccolta n. 28278.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre (2003) il giorno quattordici (14) del mese di febbraio, alle ore diciannove e minuti trentacinque (ore 19.35).

In Teramo alla località Piano D'Accio, via Salvo D'Acquisto n. 9.

Innanzi a me, Dottor GIOVANNI BATTISTA BRACONE, notaio in Teramo, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara e senza la assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattavi dal comparente e col mio consenso.

E' presente il signor:

- Stortoni Antonio, imprenditore, nato a Boussu (Belgio) il 25 agosto 1954, domiciliato ove appresso, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Teramo" più brevemente detta anche "ANFFAS - ONLUS di Teramo" con sede in Teramo - Località Piano D'Accio, via Salvo D'Acquisto n. 9, codice fiscale 01473310678, avente i poteri per la stipula del presente atto in virtù del vigente statuto associativo.

Sono certo della identità personale poteri e qualifica del comparente, in persona come in comparizione, il quale mi di-

Registrato a Teramo il 6 Marzo 2003 al N. 287 Serie 1

Versati Euro 134,27 al Dirigente Amministrativo

F/fo: illeggibile

	chiara che è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora
	l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione predet-
	ta per discutere e deliberare sul seguente -----
	----- ordine del giorno: -----
	- Proposta di modifiche al vigente Statuto associativo con
	particolare riguardo agli artt. 2-3-6-7-9-10-11-13-14-15-16-
	17 e 20, conformemente alle indicazioni dell'Anffas Naziona-
	le. -----
	Il comparente richiede a me notaio di redigere il presente
	verbale. -----
	Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto dello svolgimento
	della assemblea nel modo seguente: -----
	assume la presidenza dell'assemblea il costituito comparente,
	nella predetta qualità il quale constata che sono presenti n.
	16 (sedici) associati del totale di
	n. 22 (ventidue) associati all'ente, regolarmente iscritti
	come soci della associazione ed aventi diritto al voto; -----
	- che il Consiglio Direttivo è presente in persona di esso
	comparente, Presidente del Consiglio Direttivo; del dott. Er-
	cole D'Annunzio, vice Presidente del Consiglio Direttivo e
	del signor Enzo Di Emidio Consigliere e Segretario; -----
	- che il Collegio dei Revisori è presente nelle persone dei
	signori: -----
	- dott. Massimo Pichini, Presidente del Collegio dei Revisori
	è Pierluigi Recchia e Mauro Antonio Cirilli, componenti ef-
	2

fettivi del Collegio dei Revisori. -----
Pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed
atta per deliberare sul suddetto ordine del giorno. -----
Il comparente, nella predetta qualità, espone ai convenuti la
necessità di variare alcuni articoli del vigente Statuto As-
sociativo e cioè gli articoli 1-2-3-6-7bis-9-10-11-13-14-15-
16-17 e 21, allo scopo di renderlo più idoneo e rispondente
alle esigenze dell'ente e conforme a quanto suggerito
dall'"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Rela-
zionali A.N.F.F.A.S." Nazionale con sede in Roma ed inoltre
al fine di favorire il riconoscimento della personalità giu-
ridica in capo all'"Associazione Famiglie di Disabili Intel-
lettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Teramo", nonchè
facilitare il processo di autonomia della cessata sezione
Anffas di Teramo. -----
Ciascuno degli intervenuti prende visione delle modificazioni
proposte e le approva. -----
A questo punto l'Assemblea dei soci della Associazione, preso
atto delle proposte del Presidente dell'Assemblea e del nuovo
testo dello Statuto Associativo e su conforme parere del Col-
legio dei Revisori, ad unanimità di voti espressi e proclama-
ti. -----
----- d e l i b e r a -----
- di approvare tutte, nessuna esclusa, le proposte modifiche
allo Statuto Associativo così come evidenziate dal comparen-
3

te; _____

- di approvare, altresì, il nuovo testo dello Statuto Associativo aggiornato con le modificazioni adottate nella presente Assemblea, Statuto formato da 22 (ventidue) articoli. -

Detto Statuto viene allegato al presente atto, distinto con la lettera "A", sottoscritto per approvazione dal componente e vidimato da me notaio, previa lettura da me notaio data al componente presente l'assemblea. _____

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiarerà chiusa la presente assemblea alle ore venti _____
(ore 20,00). _____

Di quanto sopra formo questo atto scritto a macchina con sistema elettronico e con nastro indelebile ai sensi di legge da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, da me redatto e letto, presente l'Assemblea, al componente il quale lo ha approvato, avendolo trovato conforme alla sua volontà ed a verità e per conferma con me notaio lo sottoscrive. _____

Il presente atto consta di un foglio con tre pagine e quanto di questa quarta di scritto. _____

Notaio Fabris HQ

[Handwritten signature]



Statuto

Allegato "A"
el. n. 28278
di raccolta

5

Titolo Primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art.1 - COSTITUZIONE
- Art. 2 - SEDE
- Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI CON L'APPARTENENZA ALL'ANFFAS
NAZIONALE
- Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Titolo Secondo : Soci

- Art. 5 - SOCI
- Art. 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

Titolo Terzo: Organi Sociali

- Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 7bis - CARICHE SOCIALI
- Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI
- Art.11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 16 - COLLEG-IO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 17- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo Quarto: Norme amministrative

- Art. 18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 20 - SCIoglimento
- Art. 21 - NORME DI RINVIO



Quell'idea

Ashtun



CONSTITUZIONE

"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. – ONLUS di Teramo". In breve denominabile anche "ANFFAS – ONLUS di Teramo".

L'Associazione è istituita espressamente in conformità e nell'osservanza delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad i) del Decreto Legislativo n. 460/97, avente ad oggetto "Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n.8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set.1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro.

Articolo 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Teramo, località Piano d'Accio in Via Salvo D'Acquisto n. 9. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Abruzzo.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; Il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e

Shubert

Amabile



relazionale ed alle loro famiglie affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità in tale ambito potrà promuovere, amministrare e gestire progetti in collaborazione, convenzione o altra forma ritenuta idonea con i soggetti sopra indicati, conformemente ai propri fini istituzionali come sotto specificati;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo, giudiziario ed extra giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e delle loro famiglie;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare docenti ed operatori di ogni ordine e grado;
- f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, anomalia su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

Attilio



Amministratore

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'Art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall' Art. 4 dello statuto dell' ANFFAS Nazionale, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.°RM2000C001040.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

L'ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, pari a EURO 516.457, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta.

Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità.

Inquadrate il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.

L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell' Anffas Nazionale, della propria Regione di riferimento.

L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello /i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell' Associazione e costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

Amministratore



- quote sociali
- contributi dei Soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi Internazionali
- lasciti e donazioni
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

Titolo Secondo: Soci

Articolo 5 – SOCI

I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici:



Levinelli

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno. I soci Amici sono iscrivibili nel limite del 90% del numero complessivo degli associati stessi.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

Articolo 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali gravi all'Associazione stessa o per grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Il provvedimento di esclusione deve essere sottoposto a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Albu

Gianni...



Titolo Terzo: Organi Sociali

Articolo 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) il Collegio dei Probiviri

Articolo 7 bis – CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche non Soci. Sono eleggibili tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Non possono assumere la carica di Presidente o Consigliere i soci che come imprenditori, amministratori o come dipendenti, esercitino attività lavorativa in aziende aventi scopo di lucro ed operanti nei settori dell'attività e dell'assistenza sanitaria. La presentazione delle candidature, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.


Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 – ASSEMBLEE – CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Alberici

Amministratore


L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o in alternativa di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano, comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti e dissenzienti.

Articolo 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di due deleghe.

Articolo 10 – ASSEMBLEE: POTERI

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione;
- 2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;
- 3) elegge i membri del Consiglio direttivo;
- 4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;

Stb

Amir

- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
- 6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 membri, di cui, di norma, uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti, elegge inoltre i due membri supplenti, quando le leggi vigenti lo richiedano;
- 7) elegge il Collegio dei Provisori, che dovrà essere di 3 membri;
- 8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- 10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
- 11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie
- b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 18.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE


Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il presidente, eletti dall'Assemblea tra i candidati soci.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ashbi

Amabile



Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei probiviri
- 2) i coordinatori delle commissioni di lavoro
- 3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano della legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente Statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasci

Amabile

Amministratore



donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, in parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, ai Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo di non eletti.

Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto o per decadenza, norma dell'art. 7bis
- 2) scadenza del mandato
- 3) decesso
- 4) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e

Abbiati



Amministratore

16

dello statuto e per altri gravi motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea ordinaria.

Articolo 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo di cui è anche componente, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Articolo 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno, di norma, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili o Albi equipollenti, e di due supplenti, quando le leggi vigenti lo richiedano, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.


Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Amministratore

Amministratore


Articolo 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Titolo Quarto: Norme Amministrative

Articolo 18 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

Articolo 19 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacentesimo). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

Amministratore

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96

Articolo 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con personalità giuridica e di ONLUS.

Antonio Strisci H&P

[Handwritten signature]



Certifico che la presente *di cui si muove per me*
, è conforme al *...*, conservato tra gli atti stipulati

da me notaio e si rilascia per uso amministrativo

Dalle stube, 9 aprile 2003

[Handwritten signature]



DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI,
ENTI LOCALI E CONTROLLI

DETERMINAZIONE 10.09.2003, n. DB/14:

L.R. 52/86 e L.R. 77/99 – Affidamento incarico esterno: Deliberazione di G.R. n. 715 del 06.09.03 “Assegnazione somme alle Direzioni per affidamento incarichi anno 2003”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa

- di conferire, ai sensi della L.R. 52/86 e successive modificazioni ed integrazioni, al Prof. Giovanni PROTI, residente in Roseto, Via Michetti, n. 1, l'incarico di accompagnare e assistere il Servizio di “Consulenza e monitoraggio”, con sede a Teramo, nella collaborazione finalizzata ad uno studio e monitoraggio delle risorse finanziarie erogate dalla Regione agli enti locali e del loro utilizzo, di cui al Piano di attività 2003 del Servizio citato, depositato presso questa Direzione;
- che tale attività, relativa all'anno 2003, dovrà concludersi entro il 31/12/2003, a conclusione del Piano di attività 2003, e con decorrenza dalla firma, da parte dell'interessato, per presa visione e per accettazione dei contenuti della presente determinazione;
- di stabilire, per le modalità di espletamento dell'incarico, che esso sarà svolto presso la sede di Teramo del Servizio di “Consulenza e Monitoraggio”, fermo restando che, all'occorrenza, potrà essere svolto anche presso le sedi degli Uffici di L'Aquila, Pescara e Chieti
- di fissare, per l'intero periodo, un compenso complessivo lordo, comprensivo di IVA, rimborso spese e, comunque, di compensi e oneri riflessi diretti e indiretti, pari ad Euro 16.000,00 (sedecimila/00);
- di impegnare la somma complessiva di Euro 16.000,00 (sedecimila/00) sul Cap. 11422, UPB 02.01.12 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2003;
- che alla liquidazione ed erogazione delle somme spettanti si procederà, mensilmente, come di seguito riportato:

1^ fase: Euro 5.333,33 da erogare entro il 10/10/2003;

2^ fase: Euro 5.333,33 da erogare entro il 10/11/2003

3^ fase Euro 5.333,33 da erogare entro il 10/12/2003

dietro presentazione di relativa fattura, con successive determinazioni dirigenziali del Servizio di “Consulenza e monitoraggio”, che attesti il regolare svolgimento della consulenza;

- che l'erogazione delle somme sarà effettuata dal Servizio Ragioneria e Credito alle scadenze fissate;
- che la Direzione procederà alla notifica del presente atto al Prof. Giovanni Proti, residente in Roseto, Via Michetti, n. 1, che firmerà per presa visione e accettazione dei contenuti della presente determinazione;
- di rimettere il presente atto al *BURA* per la sua pubblicazione per estratto, nonché al Servizio Ragioneria e Credito, al Servizio “Consulenza e Monitoraggio” con sede a Teramo, e al Servizio Affari della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/02, per i successivi adempimenti.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa M. Aurelia D'Antonio

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 03.09.2003, n. DH5/124:

Reg. (Ce) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle Aziende Agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000- 2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 - (1° Sportello) – Interventi finanziati con fondi regionali – Primo provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con D.D. n. DH/187 del 04.12.2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19.03.2001, l’anticipazione garantita da polizze fidejussorie del contributo di Euro 49.322,50 pari al 20% dell’investimento confermato di Euro 346.612,52 in favore delle ditte riportate nell’Allegato “1° Liquid Anticip 187” con a margine l’importo da liquidare;
- l’onere di Euro 49.322,50 da liquidare con il presente provvedimento trova capienza nell’impegno n. 2 assunto sul Cap. 102417/R/2001 con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere, secondo le modalità indicate nell’ Allegato “1° Liquid Anticip 187” i relativi pagamenti e per gli importi spettanti in favore delle ditte riportate nel suddetto “Allegato”;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio *BURA* Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato “Comunicazioni richiesta anticipazione” e note SIPA formato da tre facciate;
- Allegato “1° Liquid Anticip 187” formato da una facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giacomo Giuliano

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
Ufficio Strutture Aziendali

**PSR Abruzzo 2000-2006 Mis "A" - Investimenti nelle aziende agricole
ANNUALITA' 2001/2003 - 1° SPORTELLO**

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI

ALLEGATO "Comunicazioni richiesta anticipazione"

1° PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO CON D.D. N. DH5/187 DEL 04/12/2002

Note SIPA e Polizze Fidejussorie

Fos. Grad.	Set. Prod.	Ditta		Comune	Prov	Note Sipa		Polizza Fidejussoria			Confirma Polizza		
		Cognome	Nome			n.	del	Banca/Assicurazione	Filiale/Agenzia	n.	Scadenza	n.	del
93	CARNE	SARTO	ROBERTO	BISENTI	TE	7133	12/06/03	FATA ASSICURAZIONI s.p.a.	TERAMO	5.836.859	30/05/04	15902	05/08/03
29	FLORO	DE LUCA	FRANCO	ORTONA A MARE	CH	14129	30/05/03	VISCONTEA COFACE s.p.a.	PESCARA	1.519.430	27/05/04	15901	05/08/03

Pescara, **03 SET. 2003**

Il Responsabile dell'Ufficio
PIA DA NIGGA

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giacomo Giuliano
Giacomo Giuliano

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Servizio Interventi Strutturali

La presente è composta di

n. _____ pagine e conforme

all'originale conservato presso questo

Servizio.

03 SET. 2003

Pescara, il

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Giacomo Giuliano)

EDP

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
Ufficio Strutture Aziendali

**PS R Abruzzo 2000-2006 Mis "A" - Investimenti nelle aziende agricole
ANNUALITA' 2001/2003 - 1° SPORTELLO**

ALLEGATO 1° Liquid Anticip 187

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI

1° Liquidazione anticipazione su garanzia e modalità di erogazione contributi

Pos. Grad.	Ditta		Domicilio		Prov.	Cod. Fisc.		Intervento Conferm.	Anticipazione		Modalità erogazione contributo
	Cognome	Nome	Indirizzo	Comune		Part. IVA	%		Importo		
93	CARNE SARTO	ROBERTO	C/da Chiovlano Basso	BISENTI	TE	SKTRRT65708C438V	101.455,60	20	20.291,12	20	ASSEGNO CIRCOLARE
29	FLORO DE LUCA	FRANCO	C/da Foro	ORTONA A MARE	CH	DLFCNC60M11G141Q	145.156,92	20	29.031,38	20	ASSEGNO CIRCOLARE
						TOTALE	246.612,52		49.322,50		

Pescara, li

03 SET. 2003

Il Responsabile dell'Ufficio
Dot. *R. De Nicola*

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Interventi Strutturali
La presente copia, composta di
n. fogli, è conforme
all'originale esibito presso questo
Servizio.

Pescara, li **03 SET. 2003**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dot. *Giacopo Giuliano*)

Il Dirigente del Servizio
Dot. *Giacopo Giuliano*

EDP

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 02.09.2003, n. DH10/29:

Reg. (Ce) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle Aziende Agricole) – PSR 2000-2006 Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 (1° Sportello). - Opere: Costruzione serre ed acquisto macchine ed attrezzature. Ditta: Verna Silvano di Città S. Angelo. Domanda n. 04156559769 del 18.06.2001. Settore Produttivo: Ortofrutticoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19.03.2001, il contributo in conto capitale di Euro 26.615,32 in favore della Ditta: **VERNA Silvano** nato il 31.01.1971 in Comune di Città Sant’Angelo e residente in Loc. Moscaiola 32 del Comune di Città Sant’Angelo – Codice Fiscale VRN SVN 71A31 C750 F - partita IVA 01430210680 – mediante emissione di assegno circolare;
- che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26.06.2001 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1300 intestato ad A.G.E.A.;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’A.G.E.A.;
- di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:
- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n° 7 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n° 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 09.09.2003, n. DH12/46:

Reg. (Ce) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle Aziende Agricole) – PSR 2000-2006 Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Graduatorie Regionali provvisorie approvate con O.D. n. DH5/61 del 09/11/2001. Opere: realizzazione stalla bovini da latte ed acquisto attrezzatura. Ditta: Saputelli Antonio ed Isa s.s. di Bisenti. Domanda n. 04156560635 del 18.06.2001. Settore Produttivo: Zootecnia da latte. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19.03.2001, il contributo in conto capitale di € 40.618,82 in favore della ditta: Saputelli Antonio ed Isa s.s. di Bisenti, (TE) loc. Rufiano Cap 6410, cod. fiscale e part. IVA: 00967180670; Legali rappresentanti: Saputelli Isa nata a Bisenti (TE) il 6.06.62, c.f. SPT SIA 62H46 A885P e Saputelli Antonio nato a Bisenti (TE) il 3.04.55, c.f. SPT NTN 55D03 A885X;
 - con assegno circolare;
 - che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;
 - di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;
 - di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità e Accesso per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:
- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 5 facciate;
 - certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Pietro Troili

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 10.09.2003, n. DH12/47:

Reg. (Ce) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle Aziende Agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000- 2006 Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 (1° Sportello) - Opere: investimenti di miglioramento degli impianti esistenti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione. Ditta: Illuminati Dino di Controguerra (TE). Domanda n. 04156561591 del 16.06.2001. Settore Produttivo: viticoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 346 del 24/05/2002, il contributo in conto capitale di € 135.399,46 in favore della ditta Illuminati Dino nato a Ripratasone (AP) il 9.10.1936 e residente nel Comune di S. Benedetto del Tronto (AP), via S. Giacomo - CAP 63039 – c. f.: LLM DNI 30R09 H321M – part. IVA: 00017510447;
 - con assegno circolare;
 - che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;
 - di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;
 - di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità ed Accesso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:
- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 4 facciate;
 - certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Pietro Troili

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DH3/143:

Legge 26.05.1965 n. 590 – Legge 14.08.1971 n. 817 – L.R. n. 53 del 30 maggio 1997.
Nulla-Osta rimozione del divieto di alienazione. Ditta Pierfelice Enzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- che per i motivi espressi in premessa nulla osta alla rimozione del divieto di alienazione della superficie aziendale, pari a ettari 0.40.00, riportata in Catasto al Comune di Cepagatti al foglio 25 part. 536 di are 2,61, part. 535 di are 14,29 e part. 534/a di are 23,10, a condizione che lo stesso vincolo sia apposto alla superficie aziendale, pari a ettari 0.69.70, distinta in catasto al Comune di Cepagatti, foglio 26 particella 729, che il signor Pierfelice Enzo si impegna ad acquistare contestualmente.

Allegato:

- 1) Nota della Ditta Pierfelice Enzo datata 11.09.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Gaetano Valente

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 12.09.2003, N. DC7/306:

Stabilizzazione dei lavoratori occupati in attività socialmente utili. Servizi affidati alla Soc. COLLABORA ENGINEERING S.p.A. di cui alla deliberazione GRA n. 759 del 30.08.2002 – “IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”. Impegno, liquidazione e pagamento stato di avanzamento mese di agosto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

1. di impegnare e liquidare in favore della Soc. COLLABORA ENGINEERING S.p.A., con sede in L’Aquila – C.so Vittorio Emanuele n. 159, la somma di Euro 32.203,20 IVA al 20% inclusa, a titolo di pagamento dello stato di avanzamento del mese di agosto del disciplinare d’oneri relativo a “IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” firmato in data 04.08.03, con imputazione della spesa sul capitolo 22446 (UPB 11.02.005) del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo al pagamento della somma complessiva di Euro 32.203,20, IVA al 20% inclusa, spettante alla Soc. COLLABORA ENGINEERING S.p.A., mediante bonifico bancario presso la CARISPAQ di L’Aquila, Agenzia 4 (coordinate bancarie 06040 03797) sul conto-corrente n. 96466 intestato alla Società creditrice;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza e per il pagamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 10.09.2003, n. DD7/39:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA


1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente ordinanza ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17.04.2003 relativa al bilancio di previsione 2003.

L'Aquila, lì 10 Settembre 2003

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
(VACANTE)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Iovino

SERVIZIO BILANCIO - UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO		STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN - ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA	VARIAZIONI IN + O IN - ALLE PREVISIONI DI CASSA
16495	ONERI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 - OBIETTIVO 1 - FOM- FEOGA - DEC. CEE C(95) 563 DEL 5.4.1995 E L.R.N. 32/95	18.439,14	18.439,14
16502	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE - L. 641/96 - DEL. CIPE 18.12.96	144.607,93	144.607,93
16535	PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 - OBIETTIVO 1 - FOM - FEOGA INTERVENTO NAZIONALE DECISIONE CEE C(95) 563 DEL 5.4.1995.	43.024,65	43.024,65
16538	PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 - OBIETTIVO 1 INTERVENTO COMUNITARIO - FOM - FEOGA - DECISIONE CEE C(95) 563 DEL 5.4.1995.	122.927,58	122.927,58
55624	SESE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L. 21.12.1978, N. 845.	588.771,93	588.771,93
156323	CONTRIBUTI AI COMUNI NELLE SPESSE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE NIDO - L. 6.12.1971, N. 1044 MODIFICATA DALLA L. 29.11.1977, N. 891, EL. RR. 14.9.1976, N. 57, 23 NOVEMBRE 1978, N. 76 E 28.4.2000, N. 76.	170.217,43	170.217,43
276343	INTERVENTI PROGETTUALI PER LA TUTELA PAESAGGISTICA - L. 1.3.1986, N. 64 E INTERVENTI RIPRODUCIBILI	200.000,00	200.000,00
296446	PTTA 94/96 - BACINI REGIONALI - DERIVAZIONE ACQUE - L. 283/89 ART. 2 BIS.	101.481,20	101.481,20
232700	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PRESENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI	1.389.469,86-	1.389.469,86-
	TOTALI		



IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Filippo Iovino)

*Prospetto allegato alla
determinazione n. 207/39 del
10.9.2003.*

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

DETERMINAZIONE 04.09.2003, n. DG15/77:

Associazione di volontariato – Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto – Richiesta di autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi nell'ambito del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria "118".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1. di autorizzare l'Associazione di Volontariato "Misericordia" di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto - sita in Piazza San Francesco di Balsorano (AQ) - nella persona del suo Rappresentante legale Dr. Recchia Franco ad esercitare il servizio di trasporto infermi e feriti nell'ambito del Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria facente capo al numero telefonico nazionale "118";
2. di affidare la direzione sanitaria della Struttura alla dr.ssa Lancia Marilena, regolarmente iscritta al n. 2525 dell'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di L'Aquila e, in possesso della Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
3. di precisare che:
 - ai sensi delle circolari n. 5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 del 1 ottobre 2002, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare - entro trenta giorni - all'Azienda USL di L'Aquila, competente per territorio, ed alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, tutte le variazioni relative all'autorizzazione ottenuta (Stato sociale, sede, personale, direttore sanitario, ecc...);
 - gli automezzi dovranno essere contrassegnati con gli estremi della presente autorizzazione.

Pescara, 4 settembre 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Costantino Nieddu

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA',
DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE,
IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 09.09.2003, n. DE4/64:

Impianto di sciovia a fune alta denominato "La Valletta" (1488,71 – 1559,50 m. s.l.m.), da realizzarsi in località Aremogna la Valletta del Comune di Roccaraso (AQ), da parte della Società "NORD" s.a.s. di Roccaraso (AQ). Approvazione progetto art. 6 L.R. 9/9/83 n. 61.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Di approvare, in deroga alla L.R. 11/9/1975 n. 45, il progetto esecutivo della sciovia a fune alta denominato "La Valletta" (1468,71 - 1559,50 m. s.l.m.), redatto dall'ing. Andrea Boschetti di Trento per conto della ditta costruttrice "Bolzano Impianti a Fune" di Laives (BZ), da realizzarsi, da parte della società Nord S.a.s. di Trilli Tarcisio Giorgio, Via Ovidio n. 3 - Roccaraso (AQ), in località la Valletta - Aremogna in Comune di Roccaraso (AQ);
- 2) Di subordinare la presente approvazione all'osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nelle sottoelencate note che allegate alla presente ne formano parte integrante:
 - nota dell'Ufficio "Urbanistica, BB.AA. e cultura" del Comune di Roccaraso (AQ) del 12.08.2003 n. 6482;
 - nota dell'ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'Aquila, prot. n. 23.10.2002 n. 06473;
 - nota n. 1077 del 24.06.2003 dell'USTIF di Pescara;
- 3) Di autorizzare l'inizio dei lavori di montaggio della sciovia a fune alta denominata "La Valletta" (1488,71 - 1559,50 m. s.l.m.) dal giorno successivo a quello della notifica della presente Determina di approvazione Regionale del progetto, con l'avvertenza che detti lavori dovranno essere ultimati, per dare l'opera finita e funzionante, entro mesi 24 a far data di inizio degli stessi;
- 4) di approvare lo schema del Regolamento di Esercizio della sciovia disponendo che detto schema, integrato dalle eventuali prescrizioni ed annotazioni che potranno essere emanate dal competente USTIF in uno con il nullaosta ai fini della sicurezza ex art. 102 DPR 753/80, assuma valenza di Regolamento di Esercizio;
- 5) Di intendere autorizzato l'esercizio pubblico dell'impianto, senza ulteriore provvedimento, dopo:
 - l'acquisizione agli atti della Regione della concessione al pubblico esercizio (Art. 1 L.R. 61/83) da rilasciarsi, per l'impianto in questione ed a favore della Società Nord S.a.s., dal Comune di Roccaraso (AQ);

- l'espletamento, con esito favorevole, delle verifiche e prove funzionali di cui al DPR 753/80;
 - l'acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio rilasciato dall'USTIF, ai sensi dell'art. 4 del DPR 753/80;
- 6) Di inviare il presente atto alla Società Nord S.a.s., al Comune di Roccaraso (AQ), all'USTIF di Pescara
- 7) Di inviare la presente disposizione al Servizio BURA, Pubblicità, Accesso per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l'applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.09.2003, n. DF3/79:

D.Lgs. 22/97 e L. 496/98 – Bonifica sito di interesse nazionale denominato “Fiumi Saline e Alento nella Regione Abruzzo” – Costituzione “Gruppo Tecnico di lavoro”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio” e successive modificazioni e integrazioni che detta disposizioni generali in materia di bonifiche di siti inquinati;

Richiamato il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, che, in attuazione dell’art. 17 del citato D.Lgs. 22/97, disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in particolare l’art. 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse nazionale;

Richiamata, altresì, la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” ed in particolare l’art. 1 che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l’adozione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Richiamato, ancora, il Decreto 18 settembre 2001, n. 468, “Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»” con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha individuato, tra l’altro, gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale;

Dato atto che tra i predetti ulteriori interventi di interesse nazionale, è ricompreso l’intervento a suo tempo proposto dalla Regione Abruzzo e denominato “Bonifica e ripristino ambientale dei fiumi Saline e Alento”;

Richiamata la determina direttoriale n. DF/55 del 12.06.2003 con la quale il Direttore preposto alla Direzione regionale Turismo Ambiente Energia ha stabilito:

- a) di impegnare la somma di € 180.759,92 (centoottantamilasettecentocinquantanove/92) - IVA. compresa - sul capitolo 292380/C/2003 (istituito con D.G.R.A. n. 249 del 14 aprile 2003) denominato “Finanziamento statale per il ripristino ambientale dei fiumi Saline e Alento - decreto n. 468 del 18.09.2001”;
- b) di destinare la somma di Euro 180.759,92 (centoottantamilasettecentocinquantanove/92) – I.V.A. compresa - anzitutto, alla redazione del piano della caratterizzazione, alla sua materiale esecuzione/realizzazione ed alla redazione del progetto preliminare dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale dei fiumi Saline e Alento già inserito dal Ministero dell’Ambiente nell’all. “F” - Ulteriori interventi di interesse nazionale - di cui al Decreto 18 settembre 2001, n. 468, recante “Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»” attraverso l’affidamento in convenzione di un incarico

di consulenza volto a fornire al competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente Energia, la collaborazione di figure esterne altamente qualificate e specializzate che supportino l'azione regionale relativamente alla raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti, alla caratterizzazione del sito e alla formulazione preliminare del modello concettuale, alla redazione del piano di investigazione iniziale, alla esecuzione delle necessarie indagini in situ ed alla redazione del conseguente progetto preliminare;

- c) di affidare allo studio tecnico "Architetti associati" degli architetti Camillo Di Carlo e Concetta Di Virgilio - via C. Battisti, 8, Lanciano (CH), il predetto incarico di consulenza teso a fornire al competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente Energia, la collaborazione di figure esterne altamente qualificate e specializzate che supportino l'azione regionale relativamente alla raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti, alla caratterizzazione del sito e alla formulazione preliminare del modello concettuale, alla redazione del piano di investigazione iniziale, alla esecuzione delle necessarie indagini in situ ed alla redazione del conseguente progetto-preliminare;
- d) di approvare lo schema di convenzione predisposto dal competente Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo Ambiente Energia che, allegato al presente provvedimento (All. 3), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- e) di confermare che l'onere di € 180.759,92 (centoottantamilasettecentocinquantanove/92) - I.V.A. compresa - trova capienza nello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sul capitolo 292380/C/2003 (istituito con D.G.R.A. n. 249 del 14 aprile 2003) denominato "Finanziamento statale per il ripristino ambientale dei fiumi Saline e Alento - decreto n. 468 del 18.09.2001" che presenta sufficiente disponibilità;
- f) di rinviare a successive specifiche separate determinazioni del competente Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti la liquidazione ed il pagamento degli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, nel rispetto dei tempi, delle modalità e degli importi indicati nello schema di convenzione approvato con il presente atto;
- g) di affidare al competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente Energia, l'incarico di provvedere ai successivi adempimenti necessari per dar corso a quanto stabilito nello schema di convenzione approvato con il presente atto;
- h) di affidare, altresì, allo stesso Servizio, l'incarico di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione integrale sul B.U.R.A. del presente atto nonché all'invio di copia della presente determinazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per opportuna conoscenza e presa d'atto;

Richiamata la convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo (nella persona del Direttore preposto alla Direzione Turismo Ambiente Energia, Dott. Franco Costantini) e lo studio tecnico "Architetti associati" degli architetti Camillo Di Carlo e Concetta Di Virgilio - via C. Battisti, 8, Lanciano (CH) in data 19.06.2003 (nelle persone dei citati titolari) avente ad oggetto: «Conferimento dell'incarico di consulenza professionale a Camillo Di Carlo e Concetta Di Virgilio - Architetti associati - con sede il Lanciano via C. Battisti, 8, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 9 settembre 1986, n. 52, finalizzata alla redazione del Piano di caratterizzazione, alla sua esecuzione ed alla Progettazione preliminare dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale relativo agli alvei dei fiumi Saline e Alento di cui al Decreto

del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»” ed in particolare quanto stabilito all’art. 2 in merito alla opportunità/necessità - espressa dal consulente e condivisa dal Direttore regionale - di istituire un “Gruppo tecnico di lavoro” attraverso il quale garantire la necessaria trasparenza ed il massimo apporto in termini di informazioni, documentazione, atti, conoscenze e quant’altro ritenuto utile o/o necessario dal Consulente, da parte di tutti gli altri enti cointeressati (Comuni, Provincie, ARTA, ecc.);

Dato atto che:

- con nota n. 5299 del 20.06.2003 indirizzata alle amministrazioni provinciali e comunali cointeressate alla problematica in questione, era stata richiesta la designazione di un membro effettivo ed uno supplente da inserire nel predetto “Gruppo tecnico”;
- alla data della prima riunione del predetto gruppo, indetta per il 22.07.2003, solamente le due amministrazioni provinciali interessate e due amministrazioni comunali (su nove) avevano formalizzato la propria designazione;
- d’intesa col Consulente è stata valutata l’opportunità di concedere alle amministrazioni comunali che non vi avevano provveduto, un ulteriore periodo di tempo onde permettere loro di dare corso alle predette designazioni;
- con nota n. 6579 del 30.07.2003 è stata formalizzata e comunicata tale decisione a tutte le amministrazioni destinatarie della precedente citata nota n. 5299/03;
- alla data della seconda riunione del “Gruppo tecnico”, fissata - a seguito di aggiornamento formalizzato con nota n. 7063 del 25.08.2003 - per il 4.09.2003, risultano pervenute, sostanzialmente, tutte le designazioni richieste;

Valutato, pertanto, che ricorrono le condizioni per istituire il predetto “Gruppo tecnico di lavoro” individuando nei seguenti rappresentanti designati dai soggetti cui ne era stata richiesta l’indicazione, i qualificati ed esperti membri effettivi e supplenti del Gruppo stesso, onde avviare prima possibile la propria indispensabile attività:

Ente	Membro effettivo	Membro supplente
Provincia di Pescara	Ing. Gianfranco Piselli	Arch. Franco Recchia
Provincia di Chieti	Ing. Pasquale De Fabritiis	
Comune di Città S. Angelo		
Comune di Collecervino	Geom. Antonio Zaffiri	Sig. Luigi Terranzi
Comune di Montesilvano	P.I. Ruggero Garzarelli	
Comune di Francavilla al Mare	Dott. Daniele De Marco	Geom. Maurizio Di Filippo
Comune di Moscufo	Dott.ssa Dilva Ferri	Dott. Domenico Orlando
Cappelle sul Tavo	Arch. Giuseppe Spoleti	Geom. Paolo Saccoccia
Comune di Torrevicchia T.	Ing. Amanda Giacchetti	
Comune di Ripa Teatina	Geom. Ennio Marinucci	Geom. Patrizia Di Sipio
Comune di Chieti	Si . Luigi Giardinelli	Dott. Lorenzo Cinquino

Ritenuto, altresì, di individuare nel responsabile dell’Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente Energia, il “Referente tecnico del progetto” per conto della Regione Abruzzo e, quindi, nominarlo membro del predetto “Gruppo tecnico di lavoro”;

Stabilito, inoltre, che del “Gruppo tecnico di lavoro” - istituito con il presente atto - faranno parte - ancora - un “Referente tecnico effettivo” ed un “Referente tecnico supplente” designati dalla Direzione centrale dell’A.R.T.A.;

Tenuto conto che il “Gruppo tecnico” si riunirà, di norma, con cadenza quindicinale ovvero ogni qualvolta il Consulente incaricato o, almeno tre membri del Gruppo, ne facciano richiesta;

Dato atto che quanto stabilito con il presente atto non comporta alcun onere o aggravio di spesa a carico del bilancio regionale rispetto all’originario impegno n. 1 del 5.08.2003 di Euro 180.759,92 assunto sul capitolo 292380/C/2003 (istituito con D.G.R.A. n. 249 del 14 aprile 2003) denominato “Finanziamento statale per il ripristino ambientale dei fiumi Saline e Alento - decreto n. 468 del 18.09.2001” del bilancio 2003 con documento giustificativo DF/55 del 12.06.2003 giusta ordinanza dirigenziale n. DF3/73/03 del 5.08.2003;

Vista la L.R. n. 34 del 7.6.96 recante “Disposizioni per accelerare l’attuazione dei Progetti Speciali Regionali e per lo snellimento di alcune procedure di contabilità” e, in particolare, il II° comma dell’ art 8 della citata legge regionale;

Vista la L.R. n. 77/99;

Vista la L.R. n. 52/86

DETERMINA

per le motivazioni espone in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di istituire il “Gruppo tecnico di lavoro” di cui all’art. 2 della convezione Regione Abruzzo/studio tecnico “Architetti associati” degli architetti Camillo Di Carlo e Concetta Di Virgilio, approvata con determina direttoriale n. DF/55 del 12.06.2003 e sottoscritta dalle parti il 19.06.2003;
- di designare, quali Membri effettivi e quali Membri supplenti del citato “Gruppo tecnico di lavoro”, i sigg.:

Ente	Membro effettivo	Membro supplente
Regione Abruzzo	Ing. Franco Campomizzi	
A.R.T.A.	Dr.ssa Angela Del Vecchio	Ing. Katia Maiella
Provincia di Pescara	Ing. Gianfranco Piselli	Arch. Franco Recchia
Provincia di Chieti	Ing. Pasquale De Fabritiis	
Comune di Chieti	Sig. Luigi Giardinelli	Dott. Lorenzo Cinquino
Comune di Montesilvano	P.I. Ruggero Garzarelli	
Comune di Francavilla al Mare	Dott. Daniele De Marco	Geom. Maurizio Di Filippo
Comune di Moscufo	Dott.ssa Dilva Ferri	Dott. Domenico Orlando
Cappelle sul Tavo	Arch. Giuseppe Spoleti	Geom. Paolo Saccoccia
Comune di Torrecchia T.	Ing. Amanda Giacchetti	
Comune di Ripa Teatina	Geom. Ennio Marinucci	Geom. Patrizia Di Sipio
Comune di Città S. Angelo	Ing. Alessandro Antonacci	Geom. Lino Di Fabio
Comune di Collecchio	Geom. Antonio Zaffiri	Sig. Luigi Terranzi

- di stabilire che il “Gruppo tecnico di lavoro” si riunirà, di norma, con cadenza quindicinale ovvero ogni qualvolta il Consulente incaricato o almeno tre membri del Gruppo ne facciano richiesta;
- di disporre la notifica del presente atto ai membri, effettivi e supplenti, del “Gruppo tecnico di lavoro”;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul *B.U.R.A.*;
- di dare atto che tutto quanto stabilito con il presente atto non comporta alcun onere o aggravio di spesa a carico del bilancio regionale rispetto all’originario impegno n. 1 del 5.08.2003 di Euro 180.759,92 assunto sul capitolo 292380/C/2003 (istituito con D.G.R.A. n. 249 del 14 aprile 2003) denominato “Finanziamento statale per il ripristino ambientale dei fiumi Saline e Alento - decreto n. 468 del 18.09.2001” del bilancio 2003 con documento giustificativo DF/55 del 12.06.2003 giusta ordinanza dirigenziale n. DF3/73/03 del 5.08.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DF3/81:

Autodemolizione Pandolfi Angelo – Via Tiburtina Valeria Km. 127 – 67043 Celano (AQ) – Autorizzazione regionale n. 407 del 05.02.1998, prorogata con D.G.R. n. 98/2001, rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. DF3/23 del 06.03.2003, per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. – PROVVEDIMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di sospendere l'autorizzazione regionale n. 407 del 05.02.1998, prorogata con D.G.R. n. 98/2001 e rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. DF3/23 del 06.03.2003, per la gestione del centro di demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, alla Ditta Autodemolizione Pandolfi Angelo -Via Tiburtina Valeria Km. 127 - 67043 Celano (AQ), poichè l'esercizio in parola è in violazione con le vigenti norme in materia di rifiuti, ed in violazione alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. DF3/23 del 06.03.03 rilasciata da questo Servizio;
- 2) di obbligare la ditta Autodemolizione Pandolfi Angelo, entro 6 mesi dalla data di notifica della presente autorizzazione, ad ottemperare a quanto disposto nel punto 3) della Determinazione Dirigenziale n. DF3/23 del 06.03.03;
- 3) di obbligare, altresì, la ditta Autodemolizione Pandolfi Angelo, ad effettuare la comunicazione dell'avvenuto adempimento di cui al punto 2) al Servizio scrivente, all'A.R.T.A.(Dipartimento Provinciale dell'Aquila) e all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
- 4) di stabilire che, a seguito del punto sopracitato, l'AR.T.A. (Dipartimento Provinciale dell'Aquila) deve inviare a questo Servizio, entro trenta giorni dalla comunicazione della Ditta, apposita relazione sullo stato dell'impianto;
- 5) di stabilire che, nel caso in cui la Ditta in oggetto non ottemperi, nei limiti temporali indicati, a quanto richiesto al punto 2), si procederà alla adozione dei consequenziali atti di competenza regionale;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Celano (AQ), all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e all'A.R.T.A. Dipartimento Provinciale dell'Aquila;
- 7) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Autodemolizione Pandolfi Angelo -Via Tiburtina Valeria Km. 127 - 67043 Celano (AQ);
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DF3/82:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 art. 28 – L.R. 28.4.2000, n. 83 – COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (TE) – Autorizzazione all’esercizio della discarica comunale, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, già autorizzato con D.G.R. n. 5858 del 30.10.1993, e prorogata con provvedimento n. 2727 del 22.12.1999, sita in località “Contrada Conti”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 e della L.R. n. 83/2000, D.Lgs. il Comune di Cellino Attanasio (TE) all’esercizio della discarica comunale ubicata in località “Conti”, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, già autorizzata con D.G.R. n. 5858 del 30.10.1993, e prorogata con provvedimento n. 2727 del 22.12.1999, per una volumetria residua pari metri cubi 7.232;
- 2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni due dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
- 3) di subordinare l’autorizzazione:
 - a) a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 art. 28, per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;
 - b) all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;
 - c) all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Teramo), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;
 - d) al pieno rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente nella materia;
 - e) ai limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, contenute nelle D.G.R. n. 5858 del 30.10.1993;
 - f) all’obbligo del Comune beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00

(cinquecentodiciottomila euro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

- 4) di richiamare il Comune di Cellino Attanasio (TE) al pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal D.Lgs. n. 36/03 e dal D.M. 13.3.03, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 17 del predetto D.Lgs. n. 36/03;
- 5) di prescrivere altresì, che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio comprensoriale smaltimento R.S.U. comprensorio di Teramo, all'Amministrazione Provinciale di Teramo e all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Teramo);
- 8) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Comune di - 64036 Cellino Attanasio (TE);
- 9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL'ECONOMIA TURISTICA

DETERMINAZIONE 11.09.2003, n. DF5/174:

Legge regionale 28.04.2000, n. 77, articolo 11: “Estensione alle attività turistiche dei benefici previsti dalla L.R. 39/98” – Riparto del 10% dei fondi esercizio riservato ai consorzi regionali fidi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di ripartire la somma già impegnata di euro 218.586,41 pari alla riserva del 10% dei fondi relativi all'anno 2002, con vincolo di destinazione in favore dei consorzi regionali fidi, tra le cooperative di seguito elencate autorizzando il Servizio Ragioneria e credito alla liquidazione e al pagamento della stessa somma sul cap. 242434/R/02 -impegno 1- mediante accredito sui conti correnti bancari comunicati dalle Cooperative stesse, a fianco di ciascuna indicato:

Cooperative	Contributo attribuito	Coordinate bancarie
	Euro	
Cooperfidi Abruzzo AQ	19.676,27	c/c 51215/3 CARISPAQ AQ – 06040 03601 512153
Mutualcredito PE	22.207,82	c/c10005 ABI 6055 CAB 15400 Banca Pop. Delle Marche- Pescara
Cofidi CH	19.239,79	Banca BIPOP CARIRE filiale n. 125 Chieti, ABI 5437 CAB 15500.2 c/c n. 5000
Coopcredito CH	24.302,90	Banca Pop. Di Lanc. e Sulm. CH CAB 15500 ABI 05550 c/c 9211
Ascoomfidi Vastese Vasto	5.080,56	CARICHIETI Ag. Di Vasto ABI 6050 CAB 77910 c/c 19503
Ascomfidi Marsicana Avezzano	16.813,00	AVEZZANO Banca Popolare Lanciano e Sulmona c/c 22025 ABI 05550 CAB 40440
Ascomfidi PE	20.060,37	CARIPE PE ABI 6245 CAB 15410 c/c 126574
Ascomfidi SULMONA	11.400,71	Ban. Di Credito Cooper. Filiale di Sulmona ABI 8747 CAB 40800 c/c 6038
Fincommercio Giulianova	7.175,64	Ban. Pop. Ancona Filiale A .Adriatica c/c 23/19 Ag.102 ABI 5308 CAB 76720
Coopercommercio TE	36.140,09	TERCAS Teramo c/c 135732 ABI 06060 CAB 15300
Coop Abruzzo Avezzano	3.788,60	Banca Toscana Avezzano c/c 2931/49 ABI 3400 CAB 40443

Coopesercenti (TE)	26.537,65	Monte Paschi di Siena filiale di Teramo c/c 436893 ABI 01030 CAB 15300
TERFIDI Teramo	6.163,01	Banca di Teramo di Credito Cooperativo srl CAB 15300 ABI 7026 c/c 4432/67

3) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Sostegno alle Imprese di comunicare la presente determinazione a mezzo raccomandata A.R., a tutti i soggetti indicati nel punto 2 e di disporre la pubblicazione per estratto sul *BURA*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR d'Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua notifica, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Riccardo Brandimarte

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE 09.09.2003, n. DF1/64:

Rettifica propria determinazione n. DF1/61/03 del 06.08.03 avente ad oggetto: “Programma Regionale per l’Educazione Ambientale – Annualità 2002 – Bando per la concessione di contributi per iniziative di soggetti pubblici e privati – Presa d’atto graduatoria e ammissione a finanziamento dei progetti”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il Programma Regionale per l’Educazione Ambientale, contenente le linee generali e le strategie di promozione nel settore dell’Educazione Ambientale per il triennio 2001-2003 approvato con D.G.R. n. 1204 del 12.12.01;

Richiamata la Deliberazione di G.R. n. 747 del 10.08.2002 con la quale sono stati approvati l’aggiornamento dell’anzidetto Programma, contenente l’articolazione delle attività per il biennio 2002/2003 e la relativa ripartizione delle risorse, e lo schema di Accordo di Programma “Informazione, formazione ed educazione ambientale INFEA”, successivamente stipulato in data 25.10.20092 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Abruzzo;

Richiamate, inoltre, le Determinazioni del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile n. DF1/49/02 del 27.11.02 e n. DF1/53/02m del 13.12.02 con le quali, in attuazione di quanto disposto con la richiamata D.G.R. n. 747/2002, si è dato immediato corso alla fase attuativa del Programma Regionale per l’Educazione Ambientale per l’anno 2002 approvando la pubblicazione di apposito Bando per la concessione di contributi per iniziative di soggetti pubblici e privati;

Richiamata la propria precedente determinazione n. DF1/61/03 del 06.08.03 con la quale si è provveduto alla presa d’atto della graduatoria predisposta dall’apposita commissione di valutazione e all’ammissione a finanziamento dei progetti;

Rilevato che la stessa determinazione conteneva alcuni errori ed inesattezze sugli importi dei contributi concessi e sulle modalità di utilizzazione di somme derivanti da eventuali rinunce, non coerenti con le indicazioni della commissione e precisamente:

- a) sono stati erroneamente indicati come soggetti beneficiari del finanziamento al 100% i primi sette progetti invece che, come effettivamente risulta dai verbali della commissione e dal prospetto dei progetti finanziati, i primi cinque;
- b) in caso di rinuncia da parte di soggetti finanziati, le nuove somme disponibili saranno utilizzate per aumentare il finanziamento concesso al progetto classificatosi al ventunesimo posto della graduatoria dal 48% al 70% e successivamente, come indicato dalla commissione, per ridistribuire le somme sui progetti finanziati al 70% rispettando l’ordine della graduatoria invece che, come erroneamente indicato, finanziare gli altri progetti fino alla concorrenza del 70%;

Ritenuto dover adottare le necessarie modifiche ed integrazioni alla propria precedente determinazione n. DF1/61/03 del 06.08.03;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

di apportare alla determinazione n. DF1/61/03 del 06.08.03 le seguenti modifiche:

1. sostituire l’ottavo capoverso delle premesse con il seguente: “Considerato che, a seguito di quanto sopra, i primi cinque progetti in graduatoria beneficiano di un finanziamento del 100% della spesa, i progetti dal sesto al ventesimo del 70%, e che residua una somma che consente il finanziamento del 48% del progetto classificatosi al ventunesimo posto”;
2. di sostituire il punto 4 del dispositivo con il seguente:
“Di disporre, in caso di rinunce da parte dei soggetti finanziati la redistribuzione delle relative somme aumentando il finanziamento concesso al progetto classificatosi al ventunesimo posto aumentando la percentuale di copertura della spesa dal 48% a 70% e, quindi, sui progetti finanziati al 70% fino ad esaurimento delle risorse rispettando l’ordine della graduatoria approvata e che in caso di parità di punteggio assegnato l’ordine progressivo sarà stabilito dall’ordine di arrivo della richiesta di contributo”;
3. di pubblicare il presente atto sul *B.U.R.A.* e sul sito www.regione.abruzzo.it
4. di trasmettere il presente atto al Direttore Regionale Area Turismo, Ambiente, Energia per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Chiola

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

SERVIZIO URBANISTICO

Deliberazione di consiglio Provinciale n. 68 del 19.06.2003. Comune di Montesilvano. Progetto copertura Centro Sportivo "Trisi". Approvazione in deroga al P.R.G. – Richiesta Nulla-Osta (art. 64 L.U.R. 70/95 e modifiche).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Omissis

DELIBERA

Di concedere il Nulla-Osta per il Progetto presentato dalla Ditta Fondazione "F. Trisi" per la copertura di n. 2 campi di calcetto, approvato dal Consiglio Comunale di Montesilvano con delibera n. 25 del 28/03/2003, nei termini di cui al parere espresso dalla Sezione Urbanistica Provinciale richiamato in narrativa, come integrato dalla Commissione consiliare Urbanistica e rettificato su proposta del Presidente del Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Vincenzo Fidanza

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Sergio Iezzi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA
SETTORE RISORSE IDRICHE

Ditta CIARROCCHI Bruna – Istanza in data 17.07.2002 per la realizzazione di un laghetto collinare nonché derivazione acqua per uso agricolo dal Fosso della Cesta zona C.da Gaglierano in agro del Comune di Città S. Angelo.

La ditta CIARROCCHI Bruna residente in Contrada S. Pietro, 66 nel Comune di Città S. Angelo (PE) avente C.F. CRR BRN 64R48 F646L ha inoltrato in data 17.7.2002 una istanza per derivare circa Mc. 10000= annui pari a Lit/sec. 20= di acqua dall'invaso che si dovrà realizzare in C.da Gaglierano in agro del Comune di Città S. Angelo (PE) lungo il "Fosso della Cesta".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Elio Lattanzio

CITTÀ DI PESCARA
Bando Generale E.R.P. n. 5/2003 – Graduatoria definitiva.

COMMISSIONE E.R.P.

PESCARA

COMUNE DI PESCARA – GRADUATORIA DEFINITIVA

BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. N°5/2003

NUM. DI GRAD	RICHIEDENTI COGNOME E NOME	NUM. DI DOM.	CODICE FISCALE	Punteggio per Condizioni Soggettive	Punteggio per Condizioni Oggettive	Punteggio Totale	Note
1	Cipollone Antonio	3	CPLNTN44I24G482Q	6		5	(1)
2	Di Meola Pasquale	2	DMLPOL28E23CS25M	2	0	2	
3	Bernardini Giuliana	5	BRNGEN35I42E207H	2	0	2	

Nota (1) : Punteggio condizioni soggettive ridotto a 5 ex art.8 L.R.96/96

ELENCO ESCLUSI

- Barnabei Altea
- Bellante Donato
- Di Marco Italia
- Novelli Carla
- Perrotta Nicola

Pescara, 2 settembre 2003



Il Presidente
 Dott. Giuseppino Cappia

COMUNE DI AVEZZANO (AQ)

Delibera di C.P. n. 65 del 07.08.2003. Piano di recupero del nucleo abusivo, località panoramica.



PROVINCIA DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Nr. 65 DEL 07.08.2003.

Oggetto:

COMUNE DI AVEZZANO - PIANO DI RECUPERO DEL NUCLEO ABUSIVO - LOCALITÀ PANORAMICA - DELIBERE DI C.C. N.28 DELL'8.04.2002 E N.99 DEL 23.12.2002. ART. 21 L.R. 12.04.1983 N.18.

L'anno duemilatre, addì sette del mese di Agosto, alle ore 11,45 nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale, convocato nelle forme prescritte dal D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto e con appositi avvisi spediti al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dell'Amministrazione Provinciale Dott. MICHELE CIUFFREDA.

Assume la Presidenza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il Dott. ANGELO PETRONI il quale invita, ai sensi dell'art.53 dello Statuto, il Segretario Generale a fare l'appello.

All'appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

		PRES./ASS.			
1	SUSI PALMIERO	A	14	LERZA VIRGILIO	P
2	PETRONI ANGELO	P	15	MANNETTI CARLA	A
3	ALFATTI APPETITI ROBERTO	P	16	NUSCA CARLO	A
4	ANGELONE LUCIANO	P	17	ORSINI SALVATORE	A
5	ARQUILLA GREGORIO	P	18	PADOVANI ANTONIO	P
6	BERARDINI ELVASIO	P	19	PENDENZA GIAMPIETRO	A
7	DI GIAMMATTEO ROBERTO	P	20	PROSPERI FRANCO	A
8	DI STEFANO ALBINO	P	21	RUGGERI CORRADO	A
9	DI STEFANO PIETRO	A	22	TEMPESTA TULLIO	P
10	DONATELLI ROBERTO	P	23	VENDITTI MARCELLO	P
11	FIDANZA NAZZARENO	P	24	VERDEROSA MARCELLO	P
12	IACOBONI GIANFRANCO	P	25	VERINI ANTONIO	P
13	IMPRUDENTE EMANUELE	P			

Presenti N.17

Assenti n.08

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n.17 e, pertanto, legale per la validità delle deliberazioni, essendo questa la prima convocazione, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Consiglieri entrati successivamente: Orsini, Ruggeri, Mannetti, Prosperi

N.+4

Totale consiglieri presenti

N.21



PROVINCIA DELL'AQUILA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta dell'Assessore all'Urbanistica, avente per oggetto: "Comune di Avezzano – Piano di Recupero del Nucleo Abusivo – località Panoramica – Delibere di C.C. n.28 dell'8.04.2002 e n.99 del 23.12.2002. Art. 21 L.R. 12.04.1983 n.18", corredata del parere del C.R.T.A., del parere della competente Commissione Consiliare e del parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, dal responsabile del Settore interessato ed allegata, nella sua interezza, alla presente sotto la lettera "B";

Sentita la relazione dell'Assessore Di Domenico e la discussione che ne è seguita, come risulta dall'allegato resoconto;

Con voti n.20 favorevoli e n.1 astenuto (Padovani), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare il Piano di Recupero del Nucleo Abusivo in località Panoramica, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e dell'art. 9 della L.R. 28.02.1985 n. 48, adottato dal Comune di Avezzano con deliberazioni di C.C. n. 28 del 8.04.2002 e n. 99 del 23.12.2002, in conformità del parere del C.R.T.A. – Sezione Urbanistica Provinciale – n. 20/1 del 12.06.2003, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – il parere in ordine alla regolarità contabile

ADOTTATO

inoltre, con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

BG/am



PROVINCIA DELL'AQUILA

Allegato "A"
alla deliberazione di C. P. Nr. 65
Proposta di C.P. Nr. 36 del 26.1.9.1993

PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr.267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale avente per oggetto:

Comune di AVEZZANO
Piano di Recupero del Nucleo Abusivo - località Panoramica
Delibere di C.C. n. 28 del 8.04.2002 e n. 99 del 23.12.2002
Art. 21 L.R. 12.04.1983 N. 18

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr.267/2000, **PARERE FAVOREVOLE**

L'Aquila, il **25 GIU. 2003**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE
ING. **FRANCESCO BONANNI**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 del D.Lgs. Nr.267/2000, **PARERE FAVOREVOLE.**

L'Aquila, il **28 LUG. 2003**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
IL RAGIONIERE CAPO
(Dott. Giovanni Di Panfilio)



PROVINCIA DELL'AQUILA

Proposta di C.P. Nr. 4356 del 26/06/2002

SETTORE	URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
PROPONENTE	ASSESSORE ERMANNO LISI - firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE

PREMESSO:

- che con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 28 del 8.04.2002 e n° 99 del 23.12.2002 l'Amministrazione Comunale di Avezzano ha adottato il Piano di recupero del Nucleo Abusivo in località "Panoramica", ai sensi dell'art. 21 della L.R. 18/1983, nel testo in vigore;
- che allegati alla predetta deliberazione di Consiglio Comunale sono stati trasmessi i relativi elaborati progettuali;

VISTA:

la Relazione Istruttoria dell'Ufficio redatta ai sensi dell'art 51 L.R. 12.4.1983, n° 18, allegata alla presente proposta;

VISTI:

- l'art. 21 della L.R. 18/83 nel testo in vigore;
- l'art. 9, titolo II, della L.R. 48/85;

CONSIDERATO:

- che nella Variante Generale al PRG di Avezzano sono individuate e perimetrare le aree oggetto di diffusi fenomeni di abusivismo edilizio per le quali, a mente dell'art. 9.1 N.T.A., gli interventi sono assoggettati alla formazione di specifiche *Varianti di Recupero* da approvare con le procedure di cui Titolo II della L.R. n. 48/1985;

che, in piena coerenza con le disposizioni regionali indicate, la finalità precipua della *Variante per il Recupero urbanistico degli insediamenti abusivi* è la individuazione dei spazi destinati alle urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché la individuazione delle zone da destinare all'edilizia residenziale pubblica (non meno del 50% della Se residenziale) e la individuazione delle condizioni urbanistiche ed edilizie per la nuova edificazione nei lotti liberi ricompresi nella previsione generale del P.R.G.;

- che, quindi, la *Variante per il Recupero urbanistico degli insediamenti abusivi* non può che contenere, come contiene, previsioni che trasformano ed integrano le originarie disposizioni del P.R.G./V, inizialmente uniformate alla zona di tipo B3, anche in riferimento ad una migliore utilizzazione degli indici e dei parametri ritenuti più idonei per la zona oggetto di intervento, in particolare l'indice di Utilizzazione fondiario elevato a 0.55 mq/mq per le zone destinate a Peep e la distanza dalle strade ridotta a ml.5,00;



PROVINCIA DELL'AQUILA

RITENUTO:

di potere approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R. 18/83 il Piano di Recupero del Nucleo Abusivo in località Panoramica, adottato dall'Amministrazione Comunale di Avezzano con deliberazione di C.C. n. 28 del 8.04.2002, in conformità del parere del C.R.T.A. – Sezione Urbanistica Provinciale – n. 20/1 del 12.06.2003;

VISTI:

- I pareri – ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all'allegato "A";
- Il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data *17.7.2003*
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il parere del C.R.T.A. – Sezione Urbanistica Provinciale – n. 20/1 del 12/06/2003;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare il Piano di Recupero del Nucleo Abusivo in località Panoramica, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e dell'art. 9 della L.R. 28.02.1985 n. 48, adottato dal Comune di Avezzano con deliberazioni di C.C. n. 28 del 8.04.2002 e n. 99 del 23.12.2002, in conformità del parere del C.R.T.A. – Sezione Urbanistica Provinciale – n. 20/1 del 12.06.2003, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – il parere in ordine alla regolarità contabile
- Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione resa nelle forme di legge, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n.° 267 del 18 agosto 2000;

AMMINISTRATORE



Provincia di L'Aquila
Settore Urbanistica e Pianificazione

OGGETTO:

Comune di AVEZZANO
Piano di Recupero del Nucleo Abusivo – località PANORAMICA
delibere di C.C. n° 28 del 8.04.2002 e n° 99 del 23.12.2002
art. 21 - L.R. 18/83

PARERE N. 20/1 del 12.06.2003

IL C.R.T.A. – SEZIONE URBANISTICA PROVINCIALE

VISTA:

la nota prot. 5091 del 27.02.2003, acquisita agli atti prot. 08383 del 27.02.2003, con la quale il Comune di Avezzano ha inoltrato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.04.2002, relativa alla adozione del Piano di Recupero del Nucleo Abusivo in località "Panoramica" inviato ai sensi dell'art. 21 L.R. 18/83;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla predetta deliberazione ;

VISTA la relazione istruttoria predisposta ai sensi dell'art. 51 L.R. n. 18 del 12.04.83;

RILEVATO:

- Che il Piano di Recupero in esame è stato adottato in variante al P.R.G. ai sensi dell'art.21 della L.R.18/83, in quanto viene prevista per n.3 lotti una nuova destinazione d'uso, per attrezzature sportive, non previste nell'art. 8.3.1. delle NTA;
- Che ad una ulteriore verifica dell'ufficio il Piano di Recupero risulta in variante anche rispetto alla modifica di alcuni parametri del P.R.G. in particolare:
 - a) l'indice di Utilizzazione fondiario da 0,35 mq/mq è stato elevato a 0.55 mq/mq per le zone destinate a Peep;
 - b) la distanza dalle strade pari a ml.7,50, così come stabilito dall'art.8.3.3 delle NTA del PRG, risulta ridotta nel P.P. a ml.5,00;
- Che inoltre non risulta allegato al Piano di Recupero urbanistico lo schema di convenzione per l'eventuale cessione delle aree destinate alle urbanizzazioni secondarie e primarie;

CONSIDERATO:

- che nella Variante Generale al PRG sono individuate e perimetrare le aree oggetto di diffusi fenomeni di abusivismo edilizio per le quali, a mente dell'art. 9.1 N.T.A., gli interventi sono assoggettati alla formazione di specifiche Varianti di Recupero da approvare con le procedure di cui Titolo II della L.R. n. 48/1985;



- che, in piena coerenza con le disposizioni regionali indicate, la finalità precipua della *Variante per il Recupero urbanistico degli insediamenti abusivi* è la individuazione dei spazi destinati alle urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché la individuazione delle zone da destinare all'edilizia residenziale pubblica (non meno del 50% della Se residenziale) e la individuazione delle condizioni urbanistiche ed edilizie per la nuova edificazione nei lotti liberi ricompresi nella previsione generale del P.R.G.;
- che, quindi, la *Variante per il Recupero urbanistico degli insediamenti abusivi* non può che contenere, come contiene, previsioni che trasformano ed integrano le originarie previsioni del P.R.G./V, inizialmente uniformate alla zona di tipo B3, anche in riferimento ad una migliore utilizzazione degli indici e dei parametri ritenuti più idonei per la zona oggetto di intervento, in particolare l'indice di Utilizzazione fondiario elevato a 0.55 mq/mq per le zone destinate a PEEP e la distanza dalle strade ridotta a ml.5,00;
- che inoltre in merito alla riduzione della distanza dalle strade è tuttora in itinere presso questi uffici una Variante complessiva alle Norme Tecniche del P.R.G. che nella fattispecie prevede la riduzione della distanze dalle strade a mt. 5,00, contro i mt. 7,50 indicati nelle Norme vigenti;

VISTO l'art. 21 della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9, titolo II, L.R. 48/85;

E' DEL PARERE

che il Piano di Recupero del Nucleo Abusivo - località Panoramica - adottato dal Comune di Avezzano con deliberazione di C.C. n° 28 del 8.04.2002 e n° 99 del 23.12.2002 33 del 8.04.2002, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 18/83 nel testo in vigore sia **meritevole di approvazione**, segnalando la necessità di adottare uno schema di convenzione per la cessione delle aree da destinare a servizi previste nel Piano di recupero di cui trattasi.

Così deciso dal C.R.T.A. - Sezione Urbanistica Provinciale - nella seduta del 12.06.2003 con parere n° 20/1 all'unanimità.

Presenti: 1. Assessore E. Lisi (Presidente),
2. Arch. M. Bruno, 3. Ing. V. Di Domenico,
4. Ing. F. Di Giannantonio, 5. Ing. S. Perfetto,
6. Dr. G. Pappalepore (Componenti).

Il Segretario del C.R.T.A.
(Dr. Pappalepore Gianvito)



Il Presidente del C.R.T.A.
(L'Assessore delegato Ermanno Lisi)



Provincia di L'Aquila
Settore Urbanistica e Pianificazione
- Servizio Urbanistico -

COMUNE DI AVEZZANO

Art.21 L.R.18/83

**"Piano di Recupero del Nucleo Abusivo
località PANORAMICA"**

Delibera di C.C. n°28 del 8.04.2002

Delibera di C.C. n°99 del 23.12.2002

RELAZIONE ISTRUTTORIA

(art. 51 L.R. 12.04.1983 n°18)

PREMESSA

- ✓ Il Comune di Avezzano è dotato di una Variante al Piano Regolatore Generale, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 14.06.1997, approvata dalla Provincia con deliberazione di C.P. n.93 dell'11.12.2000;
- ✓ E' in itinere una variante alle NTA del P.R.G., pervenute a questa Amministrazione in data 28.05.2003.

PROCEDURE FORMATIVE:

- ❖ Con nota n. 5091 del 27.02.2003, acquisita agli atti del Servizio Urbanistico Provinciale con prot.08383 del 27.02.2003, l'Amministrazione Comunale di Avezzano ha inoltrato gli atti e gli

elaborati costituenti il Piano di Recupero del Nucleo Abusivo in località Panoramica, di seguito elencati:

Atti amministrativi (in duplice copia):

- 1) Copia conforme della delibera di Consiglio Comunale n°28 dell'8.04.2003 avente ad oggetto: *"Adozione Piano di Recupero del Nucleo Abusivo località Panoramica"*;
- 2) Copia conforme della delibera di Consiglio Comunale n°99 del 23.12.2003 avente ad oggetto: *"Piano di Recupero del Nucleo Abusivo in località Panoramica –Esame e determinazioni circa le osservazioni pervenute"*;
- 3) Certificato rilasciato dal Capo Servizio dell'Ufficio di Segreteria (triplice copia) relativamente:
 - all'avvenuto deposito degli atti del Piano presso l'Albo Pretorio dal 18.07.2002 al 17.08.2002;
 - all'avvenuta pubblicazione del deposito del Piano;
 - alla presentazione da parte dei privati di n.7 osservazioni al Piano.
- 4) Copia unica del manifesto murale affisso in luoghi pubblici recante la "relata" di pubblicazione dal 18.07.2002 al 17.08.2002;
- 5) Copia conforme unica dello stralcio del quotidiano "IL CENTRO" del 18.07.2002;
- 6) Copia conforme del "Protocollo Speciale delle Osservazioni" (triplice copia);
- 7) N°7 osservazioni prodotte dai Privati;
- 8) Attestato originale del Dirigente del Settore attestante *"l'inesistenza di vincoli sull'area oggetto del Piano di Recupero del Nucleo Abusivo loc.Panoramica, sopra citato, con esclusione di quello sismico e di quelli derivanti da elettrodotti"*;
- 9) Parere favorevole espresso ai sensi dell'art.13 della Legge n.64 del 2.2.1974, dal Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila- Direzione Territorio, Urbanistica, B.B.A.A., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici (triplice copia);
- 10) Triplice copia della lettera dell'Ufficio di Segreteria (prot.int.663/segr del 18.09.2002) al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo dello stesso Comune di Avezzano, con cui si restituiscono gli atti e gli elaborati pubblicati dal 18.07 al 17.08.2002, gli avvisi di deposito, il manifesto murale con la "relata", il certificato di regolarità del processo formativo e le n.7 osservazioni pervenute al Piano.

Elaborati tecnici-progettuali (in triplice copia):

Allegati alla deliberazione n.28 dell'8.04.2002:

- 1) Tav. n°1 – Inquadramento Territoriale 1:20.000;
- 2) Tav. n°2 – STATO DI FATTO Inquadramento Urbanistico e Catastale;
- 3) Tav. n°3 – STATO DI FATTO Individuazione edifici e infrastrutture esistenti;
- 4) Tav. n°4 – STATO DI FATTO Consistenza e uso degli edifici esistenti scala 1:2000;
- 5) Tav. n°5 – PROGETTO: Zonizzazione scala 1:1000;
- 6) Tav. n°6 – PROGETTO: Sistemazioni previste, tipologie scala 1:1000;
- 7) Tav. n°7 – PROGETTO: Reti tecnologiche scala 1:1000;
- 8) Tav. A – Abaco Lotti e Tipologie;
- 9) Tav. E – Elenchi Proprietà Catastali;
- 10) Tav. F – Rilievo Fotografico;
- 11) Tav. N – PROGETTO Norme Tecniche;
- 12) Tav. S – Schede edifici esistenti;
- 13) Tav. R – PROGETTO Relazione;



PARERE DEGLI ENTI

Il Dirigente del Settore VII- Pianificazione e Sviluppo del Territorio- ha attestato "l'inesistenza di vincoli sull'area oggetto del Piano di Recupero del Nucleo Abusivo loc.Panoramica, sopra citato, con esclusione di quello sismico e di quelli derivanti da elettrodotti".

L'Amministrazione Comunale ha acquisito il Parere favorevole espresso ai sensi dell'art.13 della Legge n.64 del 2.2.1974, dal Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila- Direzione Territorio, Urbanistica, B.B.A.A., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici (triplice copia);

INQUADRAMENTO URBANISTICO:

Le aree oggetto di intervento ricadono in zona B/5 -Nuclei Edifici Abusivi - assoggettate alla normativa di cui all'art.9.1 delle N.T.A. con sovrapposta indicazione Zona B/3 - Aree a destinazione residenziale e residenziale produttiva di tipo estensivo.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Avezzano, e la Variante a tali Norme, disciplinano in ugual modo i nuclei abusivi, con l'art.9.1- Zona "B5"- Nuclei abusivi (art.9 punti 1- L.R.48/85) che si allega in copia alla presente relazione istruttoria.

Per quanto riguarda l'art.8.3 che disciplina gli indici e i parametri per la zona B3 occorre precisare che nella proposta di V/ NTA alcuni di questi parametri variano, aumenta la percentuale destinata alla residenza e diminuiscono i distacchi dalle strade, passando da mt.7,50 a mt.5,00.

Tra la proposta di variante e il PRG vigente quest'ultimo risulta essere più prescrittivo, e quindi le verifiche d'ufficio sono state fatte tenendo conto dei parametri imposti dal PRG vigente.

I lotti si possono distinguere in:

- terreni soggetti interamente ad esproprio
- lotti di nuova edificazione da edificare
- lotti edificati esistenti

DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE:

	DATI DI PROGETTO	Note	VERIFICA D'UFFICIO	Note
ST	138.100 mq		138.100 mq	Dato verificato graficamente
Totali superfici a STANDARDS	37.291 mq (pg.5 della Relazione)		37.291 mq	Dato verificato graficamente
SF			ST-Standards= SF =100.809 mq	

S.Edificabile	SE = 27.620 mq Di cui 18472 mq di nuova edif.	Ved. Pg.5 della relaz.	SE= SF x Uf = 100.809 x 0.35 = SE = 35.283,15 mq di cui: - 50% resid. = 17.642 mq - 50% access. = 17.642 mq	Vedere art.8.3.3. delle NTA
	Inoltre: PEEP > o = 50% Se PEEP = 8.335 mq		Inoltre: PEEP > o = 50% Se PEEP > o = 17.642 mq	Vedere lett.c) dell'art.9.1.1
Uf	Uf= 0.55		Uf= 0.35	Vedere NTA PRG

VERIFICA DEGLI STANDARDS :

Rispetto al PRG vigente la Variante prevede (Dati di progetto):

- un incremento di SE pari a = 27.620 mq;
- un incremento, in termini di abitanti (27.620/50) 552ab.
- Standards da prevedere (552 x 24) 13.248 mq

Nel piano sono previsti mq 37.291 contro i necessari 13.248 Verificati.

Rispetto al PRG vigente la Variante prevede (Dati d'ufficio):

- un incremento di SE pari a = 35.283,15 mq;
- un incremento, in termini di abitanti (35.283,15/50) 705,66ab.
- Standards da prevedere (705 x 24) 16.920 mq

Nel piano sono previsti mq 37.291 contro i necessari 16.920 **VERIFICATI**.

CONSIDERAZIONI D'UFFICIO

- Il Piano di Recupero in esame è stato adottato ai sensi dell'art.21 della L.R.18/83, nella relazione del piano (pg.2) viene espressa la Variazione al Piano Regolatore Generale per quanto riguarda le destinazioni d'uso, normate dall'art.8.3.1. delle NTA, che non contemplano la destinazione sportiva, che nel Piano viene confermata per n.3 lotti.
- La Se destinata al PEEP è stata calcolata sulla Superficie edificabile residenziale ammissibile, che è pari al 50% di quella totale.
Ne deriva che nel PRNA la zona PEEP è stata dimensionata per una superficie edificabile pari a mq.8.335, contro mq. 17.642 previsti ed interpretati dall'ufficio.
- Uf del piano, pari a 0,35 mq/mq è stato elevato a 0.55 mq/mq (vedere pg.5 della Relazione) per le zone destinate a PEEP.
- L'art.8.3.5 delle NTA del PRG dispone che le superfici per strade, verde e spazi pubblici, dovranno essere cedute gratuitamente in sede di stipula della convenzione (cfr. pg1 della relazione). **Manca lo schema di convenzione**
- L'intervento è suddiviso in n.52 lotti, la superficie dei lotti e quella edificabile Se è indicata nell'abaco dei lotti allegato alla presente relazione, la verifica grafica a campione effettuata dall'ufficio conferma quanto segnato nell'abaco dei lotti.

L'art.9.1.5 delle NTA del PRG prevede che la Se abusiva eventualmente eccedente l'indice fondiario di zona, afferente i singoli lotti edificati abusivamente e oggetto di domanda di condono non concorre alla formazione dell'indice territoriale di zona.

- F. L'art.8.3.3 delle NTA del PRG indica una distanza dalle strade pari a mt.7,50, mentre la Variante alle NTA porta tale distanza a mt.5,00. La Variante alle Norme Tecniche è tuttora in itinere presso questo ufficio e opera in salvaguardia. Le distanze dalle strade nel PRNA, specie per i lotti su Via Macerino, da una verifica grafica sulla tav.6, risulta essere di mt.5,00, contro i mt.7,50 (misura più restrittiva) indicati nelle Norme vigenti.
- G. Il lotto 1bis ~~non~~ rispetta le distanze dalla strada Provinciale, ^{posto} ~~posto~~ che nella delibera di controdeduzioni alle osservazioni il tratto di strada viene indicato come interno alla perimetrazione del centro abitato.
- H. La relazione finanziaria è contenuta nella Relazione del Piano (pg.6).

Allegato stralcio delle NTA del PRG
Allegato stralcio della V/NTA del PRG
Allegato stralcio del PRG
Allegato abaco dei lotti

L'Istruttore
ISTRUTTORE TECNICO
(Geom. Maria Cristina P.)
3 GIU. 2003

V/NTA = NTA vigenti
~~6- fine del capitolo 11 = ART. 9.1~~

Art. 9 - AREE EDIFICATE ABUSIVAMENTE.

a) In tale aree sono ricompresi interventi edificatori per lo più di tipo residenziale o a destinazione mista in gran parte sorti in difformità di parametri urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore, della L. 47/85 e successive modifiche e/o integrazioni.

Tali interventi, che riguardano di fatto tutto il territorio comunale sia del Capoluogo che delle frazioni, ricomprendono nuclei abusivi consolidati e nuclei abusivi di frangia a ridosso di zone già edificate aggregatisi spontaneamente in difformità di parametri urbanistici e destinazioni d'uso del vigente P.R.G. o in assenza dei prescritti piani attuativi, ovvero opere abusive sparse.

I perimetri individuati negli elaborati di P.R.G. individuano le unità minime di intervento le cui varianti devono essere formate e approvate con le procedure, modalità o termini stabiliti per il P.R.E. dagli artt. 13 e 14 L.R. 18/83.

Per le opere oggetto di concessione a sanatoria è consentito il mantenimento della destinazione d'uso richiesta nella domanda di sanatoria, ovvero quella consentita nelle aree in cui ricadono le opere stesse, salvo che le strutture ultimate non siano, allo stato in cui esse si trovano, incompatibili con le suddette destinazioni.

b) Le aree edificate abusivamente si suddividono in:

- 9.1 - Nuclei abusivi - ZONA "B5".

- 9.2 - Opere abusive sparse.

Art. 9.1 - ZONA "B5" - Nuclei abusivi (Art. 9 punto 1- L.R. 48/85).

9.1.1 - Tali nuclei sono appositamente perimetrati negli elaborati di P.R.G. e nell'ambito delle varianti di recupero con previsioni planovolumetriche si deve:

a) prevedere le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate all'art. 3 della L.R. 8/1980. Per queste ultime, ai fini della convenienza economica e sociale dell'intervento, si deve fare riferimento a quelle esistenti o previste nel territorio comunale qualora l'entità della variante non ne giustifichi la nuova previsione;

b) indicare la quantità minima di spazi pubblici, da reperire per essere destinati ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, prescritta all'art. 4, punto 2, del D.M. 2.04.1968, n. 1444, per non meno di mq. 24 per abitante insediato o da insediare;

c) prevedere una quantità di superficie Se pari a non meno del 50% di quella consentita dalla variante nei lotti interclusi o perimetrali ricompresi nel perimetro della variante stessa, da destinare alla edilizia economica e popolare anche per il raggiungimento degli obiettivi fissati con l'art. 30 della L. 47/85.

9.1.2 - Le destinazioni d'uso, i parametri e gli indici da osservarsi nella edificazione devono essere quelli indicati negli elaborati di P.R.G. nelle singole aree come sopra perimetrata, ovvero consentiti dalle presenti norme tecniche.

9.1.4 - Nel nuclei in esame è consentito il solo recupero delle opere esistenti con le modalità indicate all'art. 30 della L.R. 18/83 lettere a,b,c,d per quest'ultima esclusi demolizione e ricostruzione ed ampliamenti prima della redazione della variante di recupero. La nuova edificazione potrà avvenire solo previa approvazione delle Varianti di Recupero di cui al Titolo II della L.R. 48/85.

9.1.5 - La Se abusiva eventualmente eccedente l'indice fondiario di zona afferente i singoli lotti edificati abusivamente e oggetto di domanda di condono non concorre alla formazione dell'indice territoriale di zona.

9.1.6 - L'adozione della Variante Generale di P.R.G. costituisce approvazione di indicazione planovolumetrica della edificazione esistente pertanto le concessioni a sanatoria possono essere rilasciate secondo le procedure della L. 47/85. in tutti i casi non ricadenti nel disposto dell'art. 33 della L. 47/85. con possibilità di applicazione di deroga agli indici e parametri di zona. Si intende tale possibilità applicabile anche prima della adozione del piano di recupero

9.1.7 - Il piano dovrà prevedere di norma l'asservimento alla costruzione sanata un lotto risultante dalla applicazione degli indici di zona previsti dalla Variante Generale di P.R.G. con riferimento alla situazione catastale esistente al momento della approvazione della L. 47/85. I terreni sui quali insiste fabbricato abusivamente costruito, eventualmente frazionati catastalmente successivamente a tale data conservano l'eventuale vincolo di asservimento imposto.

Il vincolo di cui sopra, in sede di redazione della variante di recupero, sarà esteso anche alle

concessioni edilizie già rilasciate sempre in riferimento alla situazione catastale al momento della approvazione della L. 47/85.

Qualora il lotto sul quale insiste la costruzione abusiva ricada in area sulla quale il P.R.G. prevede il vincolo pubblico a verde, parcheggi o a servizi, il lotto massimo da vincolare a servizio della costruzione non può superare quello risultante dalla superficie coperta dalla costruzione incrementata di ml 5.00 su ogni fronte e dall'eventuale viabilità privata di accesso al lotto di larghezza non superiore al ml 3.00.

9.1.8 - Zona B.6 - Si rimanda alla scheda progetto allegata alle presenti norme.

E' possibile lo spostamento di Se entro l'ambito oggetto della zona B6 tra altri lotti edificabili ed il lotto A solo per destinazioni tecnologiche, da computarsi come Se destinata ad Altri Usi sottratta agli altri lotti.

Art. 9.2 - Opere abusive sparse (Art. 9 punto 3 - L.R. 48/85).

9.2.1 - Le opere abusive per le quali sia stata presentata specifica richiesta, e che non rientrano nei nuclei abusivi appositamente perimetrati indicati al precedente punto 9.1, conseguono, di norma la sanatoria secondo le prescrizioni della L. 47/85 e successive modifiche e/o integrazioni e del Titolo I della L.R. 48/85, ferme restando le disposizioni dell'art. 33 della citata L. 47/85.

La superficie minima del lotto sul quale insiste la costruzione abusiva deve essere, di norma, ragguagliato a quanto previsto dalle presenti N.T. nelle singole zone di P.R.G. soggette alla edificazione privata.

Art. 9.3

In ogni caso dovrà essere asservito alla costruzione sanata un lotto risultante dalla applicazione degli indici di zona previsti dalla Variante Generale di P.R.G. con riferimento alla situazione catastale esistente al momento della approvazione della L. 47/85. I terreni sui quali insiste fabbricato abusivamente costruito, eventualmente frazionati catastalmente successivamente a tale data conservano l'eventuale vincolo di asservimento imposto.

Il vincolo di cui sopra, in sede di redazione della variante di recupero, sarà esteso anche alle concessioni edilizie già rilasciate sempre in riferimento alla situazione catastale al momento della approvazione della L. 47/85.

Qualora il lotto sul quale insiste la costruzione abusiva ricada in area sulla quale il P.R.G. prevede il vincolo pubblico a verde, parcheggi o a servizi, il lotto massimo da vincolare a servizio della costruzione non può superare quello risultante dalla superficie coperta dalla costruzione incrementata di ml 5.00 su ogni fronte e dall'eventuale viabilità privata di accesso al lotto di larghezza non superiore al ml 3.00.

V/NTA adozione
art. 8.3

per destinazioni d'uso diverse, purché consentite, nei limiti fissati dall'art. 30 della L.R. 18/83; e' inoltre consentita, in tali edifici, la realizzazione di un alloggio con Se totale non superiore a mq.160.

8.2.2.8 - Sono consentiti interventi aventi destinazioni d'uso miste, purché rientranti in quelle consentite dal presente articolo, rapportando gli indici ed i parametri afferenti le specifiche destinazioni previste, in quota percentuale, alla superficie dell'intero lotto.

8.2.2.9. Per gli ambiti perimetrati con linea tratteggiata ed individuati con la sigla PV l'attuazione degli interventi è subordinata alla presentazione di Planovolumetrico sottoscritto da tutti i proprietari dei terreni ricadenti nell'ambito, che definisca la rete stradale interna in maniera da permettere l'accessibilità a tutti i lotti. Il planovolumetrico può essere sottoscritto anche solo da parte dei proprietari; in tal caso deve prevedere una rete stradale interna che interessi solo le proprietà dei sottoscrittori, ma serva comunque tutti i lotti dell'ambito.

8.2.2.10 - (.....)

8.2.2.11: Per complessi edilizi o unità edilizie appositamente aggregate e confinanti che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

- Sf > 1 Ha:

- presenza di Se, ricavata dal rapporto V/3 > mq 5000;

è possibile il recupero della Se esistente, previa redazione di planivolumetrico, con le destinazioni di seguito elencate

- Se residenziale, comprensiva di eventuali accessori da computarsi secondo le norme generali = max 60 %

- Se altri usi tra quelli previsti in zona B2 = max 40 %;

Ferma restando che è ammesso il recupero della sola Se esistente come ricavata dal rapporto V/3, al fine di dare maggiore flessibilità nelle definizioni delle destinazioni, è possibile superare le suddette percentuali del 5%.

Il planivolumetrico dovrà prevedere:

- aree di uso pubblico non inferiore a 9 mq /ab; gli abitanti sono ricavabili dal rapporto 30 mq Se Res (esclusi accessori) prevista / abitante; gli spazi pubblici dovranno avere adeguata ampiezza e buona fruibilità;

- una percentuale di strade di uso pubblico non inferiore al 10 % dell'area; la viabilità pubblica dovrà essere progettata in maniera da permettere la connessione tra la limitrofa viabilità pubblica esistente e tendere complessivamente verso un miglioramento della mobilità nella zona d'intervento

- Parcheggi privati e pubblici (quest'ultimi riferiti alla Se non residenziale) come da norme generali della zona B 1.1 da ricavarsi entro i lotti o in loro adiacenza.

La realizzazione e l'uso delle aree e di uso pubblico e delle reti tecnologiche sarà disciplinato da apposito atto d'obbligo da stipularsi prima del rilascio delle concessioni edilizie

Ove la Se esistente sia minore di quella realizzabile nel lotto sarà possibile, oltre al recupero della Se esistente con le modalità suddette, utilizzare gli ulteriori diritti edificatori secondo le destinazioni di zona.

8.2.2.11: E' possibile la trasformazione a residenza di strutture recettive esistenti in zona B2 con con le seguenti percentuali massime:

- Se residenziale, comprensiva di eventuali accessori da computarsi secondo le norme generali = max 60 %

- Se altri usi tra quelli previsti in zona B2 = max 40 %;

Ferma restando che è ammesso il recupero della sola Se esistente, al fine di dare maggiore flessibilità nelle definizioni delle destinazioni, è possibile superare le suddette percentuali del 5%.

Dovrà essere reperita la quantità di parcheggio prevista dalle NTA e Regolamento edilizio per le nuove destinazioni previste.

➔ ART. 8.3 - ZONA "B3" - Aree edificate con continuità a destinazione residenziale e residenziale-produttiva di tipo estensivo.

8.3.1 - In tali aree a vocazione residenziale e residenziale-produttiva, ubicate sia nel Capoluogo che nelle frazioni sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenziale e relativi accessori;

b) uso agricolo di cui al punto 11.1.3.1, lettera a) (agricolo insediativo) e la lettera b) (agricolo

produttivo) limitatamente a depositi, magazzini, rimesse e lavorazioni non moleste o antigieniche sia per le opere di nuova realizzazione che di recupero di quelle esistenti;

Gli agricoltori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono edificare con gli indici e le possibilità previsti dalla L. 18/83. Con modalità di cui all'art. 8.3.3 ad eccezione del punto a).

c) artigianale di interesse locale (.....);

d) commerciale di interesse locale limitatamente a negozi di uso quotidiano fino ad un max del al 10% della Se consentita;

e) direzionale di interesse locale (.....);

f) servizi pubblici e privati di interesse locale;

g) istruzione di interesse locale;

h) tecnologica di interesse locale;

i) verde pubblico e privato di interesse locale.

8.3.2 - Sono consentiti, in presenza o in previsione di esecuzione nel triennio di opere di urbanizzazione primaria, ampliamenti della superficie Se residenziale limitatamente ad edifici unifamiliari appartenenti a nuclei familiari residenti alla data di adozione delle presenti norme tecniche con le modalità e i limiti indicati al precedente punto 8.1.2.1, comma b), ovvero, per assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale e di adeguamenti tecnologici, ampliamenti del 20% di Se per gli edifici esistenti con le destinazioni d'uso non residenziali consentite con distacchi minimi non inferiori a quelli indicati al precedente punto 8.1.3, commi f), g), l), m) ed n), e altezze max pari a ml. 10,50.

Sono fatte salve, altresì, le destinazioni d'uso esistenti non ricomprese in quelle indicate al precedente punto 8.3.1 in edifici provvisti di regolare autorizzazione o condonabili, quest'ultimi ricompresi tra quelli indicati all'art. 9, punto 3 della L.R. 48/85 (Costruzioni abusive sparse) nei limiti e con le modalità consentite dalle presenti norme.

8.3.3 - Per i lotti ricadenti in tali aree, in presenza o in previsione di esecuzione nel triennio delle opere di urbanizzazione primaria, è consentita l'edificazione con tipologie unifamiliari singole o schiera nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

a) $Uf = 0,35$ mq./mq. (~~fra 50 e 60% residenza, restante percentuale accessori esterni, e altri consentiti~~);

(**)

d) Altezza max = ml. 10,50;

e) distacchi dai confini = ml. 5,00;

~~f) distacchi dalle strade = ml. 5,00;~~

g) distacchi dagli edifici = ml. 10,00;

h) indice di piantumazione = n. 40 alberi di alto fusto/ha;

i) parcheggi privati min. = 1 mq. per ogni 3 mq. di Se nel caso di destinazione d'uso residenziale e 1 mq. per ogni 10 mq. per tutte le altre destinazioni nei limiti consentiti dal presente art. 8.3 (Leg. 122/89) parcheggi pubblici = 1mq./2mq. di Se per tutte le destinazioni d'uso non residenziali consentite;

l) in caso di uso agricolo produttivo si può utilizzare per tale uso fino al 100% della superficie consentita;

m) $Rc = 0,35$ mq./mq.;

n) sistemazione a verde del lotto per non meno del 50% della superficie fondiaria.

Per l'area localizzata in prossimità della frazione di Castelnuovo in cui risulta sovrapposizione destinazione B3 e F.3.1 deve intendersi che la edificabilità di cui alla destinazione B3 può essere recuperata nelle aree limitrofe già destinate a zona B3, mentre l'area stessa dovrà avere come le destinazioni di cui alla zona F.3.1.

8.3.4 - Per i lotti non edificati, o parzialmente edificati oltre agli indici e parametri indicati al precedente punto 8.3.3, sono consentite le seguenti deroghe:

a) possibilità di edificazione in aderenza nel caso di lotti contigui edificati a confine;

b) possibilità di distacchi dalle strade inferiori a ml. 7,50 in caso di allineamenti precostituiti.

8.3.5 - Per la eventuale esecuzione di piani preventivi, dovranno essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

a) $U_t = 0,20$ (50% residenza, 50% accessori esterni e per gli altri usi consentiti);

b) superficie minima per strade = 11% dell'area di intervento;

c) superficie minima per verde e servizi pubblici = 9% dell'area di intervento;

d) $n^{\circ} ab/Ha = 30$;

Le superfici dei punti b) e c) dovranno essere cedute gratuitamente in sede di stipula della convenzione.

8.3.6 - Per gli interventi P.E.E.P. appositamente perimetrati si dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:

a) $U_t = 0,35 \text{ mq./mq.}$ (max 20% per accessori esterni e altri usi consentiti);

Restano fermi gli altri indici e parametri indicati al precedente punto 8.3.3. con possibilità di utilizzare anche tipologie diverse.

8.3.7 - Le aree appositamente perimetrare in condizioni di degrado costituiscono zone di recupero ai sensi della L. 457/78 e sono soggette a piani di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.) a norma dell'art. 27 e seguenti della L.R. 18/83, con le modalità ivi indicate e le limitazioni di cui alle presenti norme tecniche.

8.3.8 - Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione per gli edifici privi di valore storico, artistico o ambientale con le prescrizioni indicate ai precedenti punti 8.1.2.3. e 8.1.2.1. lettera b).

8.3.9 *Per le zone B3 rientranti entro il perimetro di "Zona C1" del Piano Regionale Paesistico le trasformazioni sono soggetti a Studio di Compatibilità Ambientale ai sensi dell' art. 8 delle Norme Tecniche Coordinate del Piano Regionale Paesistico da redigersi conformemente a quanto prescritto nell' art. stesso. Lo Studio di Compatibilità Ambientale deve essere presentato al Comune contestualmente al progetto degli interventi proposti e sarà valutato dall' ufficio in fase istruttoria.*

Art. 8.4 - ZONA "B4" - Aree edificate con continuità a destinazione mista produttiva di tipo rurale.

8.4.1 - In tali aree a prevalente vocazione agricola produttiva ubicata sia nel capoluogo che nelle frazioni sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenziale (limitatamente agli interventi sul patrimonio edilizio regolarmente autorizzato o condonato esistente);

b) agricolo di cui al punto 11.1.3.1 lettera a) (agricolo insediativo) e lettera b) (agricolo produttivo) sia per le opere di nuova realizzazione che di recupero di quelle esistenti;

c) artigianali di interesse locale (.....);

d) commerciale di interesse locale limitatamente a negozi di uso quotidiano (.....);

e) servizi pubblici e privati di interesse locale;

f) tecnologica d'interesse locale con le prescrizioni di cui al punto 11.1.1.4, lettera a), per gli impianti di smaltimento;






g) verde pubblico e privato d'interesse locale.

Sono fatte salve le destinazioni d'uso esistenti non ricomprese in quelle precedenti in edifici provvisti di regolare autorizzazione o condonabili ricompresi tra quelli indicati all'art. 9, punto 3 della L.R. 48/85 (costruzioni abusive sparse) nei limiti consentiti dalle presenti norme.

8.4.2 - Sono consentiti in presenza o in previsione di esecuzione nel triennio di opere di urbanizzazione primaria, ampliamenti della superficie Se residenziale limitatamente ad edifici uni-bifamiliari appartenenti a nuclei familiari residenti alla data di adozione delle presenti norme tecniche con le modalità e i limiti indicati al precedente punto 8.1.2.1, comma b). Per assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale e di adeguamenti tecnologici sono consentiti ampliamenti del 20% di Se per gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme con destinazione d'uso non residenziale nel rispetto di distacchi minimi non inferiori a quelli indicati al precedente punto 8.1.3.

8.4.3 - Le aree appositamente perimetrare in condizioni di degrado costituiscono zone di recupero ai sensi della L. 457/78 e sono soggette a piani di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.) a norma dell'art. 27 e seguenti della L.R. 18/83, con le modalità ivi indicate e le limitazioni di cui alle presenti norme tecniche.

8.4.4 - Nel caso di lotti interclusi di superficie non inferiore a mq. 500 ricompresi tra fabbricati a destinazione esclusivamente residenziale può essere, in deroga alle destinazioni d'uso sopra citate, ammessa l'edificazione residenziale di edifici di tipo uni-bifamiliari di Se max di mq. 160 con indici e








-  A1 CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO  ZONA PEDONALE
 A2 AREE CONNESSE AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO
 A3 CENTRO STORICO DELLE FRAZIONI
 AREE EDIFICABILI DI CUI ALL'ART.91 L.R.18/93

STRALCIO V/FRG
TAV: LEGENDA

AREE SOGGETTE A TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA





ZONA "B"

AREE EDIFICATE CON CONTINUITA'


-  B1.1 AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI - SEMIESTENSIVE (80ab/Ha)
 B1.2 AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI - ESTENSIVE (50ab/Ha)
 B2 AREE A DESTINAZIONE MISTA PRODUTTIVA DI TIPO URBANO
 B3 AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E RESIDENZIALE - PRODUTTIVA ESTENSIVA (30ab/Ha)
 B4 AREE A DESTINAZIONE MISTA PRODUTTIVA DI TIPO RURALE
 B5 NUCLEI EDILIZI ABUSIVI (ART. 9. PUNTO 1 L.R. 48 7 85)
 AREE P.E.E.P.

ZONA "C"

AREE DI MARGINE NON EDIFICATE

-  C1 AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI DI TIPO ESTENSIVO (50ab/ Ha - P.E.E.P. 50%)
 C2 AREE A DESTINAZIONE MISTA PRODUTTIVA DI TIPO URBANO
 C3 AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E RESIDENZIALE - PRODUTTIVA DI TIPO ESTENSIVO (30ab/Ha - P.E.E.P. 40%)
 C4 AREE A DESTINAZIONE MISTA PRODUTTIVA DI TIPO RURALE

STRALCIO V/PRG
TAVOLA B3 SCALA 1:5000



ABACO DEI LOTTI

lotto	superficie mq	zona urbanistica	U _f	Se consentita mq	Se residenziale	Se accessori e altri usi	Destinazione prevalente	lotto già edificato	tipologia	Prescrizioni
1	1120,0	B3	0,34	380,8	190,4	190,4	residenziale		A	1-2
1bis	1120,0	B3	0,34	380,8	190,4	190,4	residenziale		A	2-2
2	1700,0	B3	0,34	578,0	289,0	289,0	residenziale		A	1-2
3	1060,0	B3	0,34	360,4	180,2	180,2	residenziale		A	1-2
4	935,0	B3	0,34	317,9	159,0	159,0	residenziale		A	1-2
5	935,0	B3	0,34	317,9	159,0	159,0	residenziale		A	1-2
6	935,0	B3	0,34	317,9	159,0	159,0	residenziale		A	1-2
7	935,0	B3	0,34	317,9	159,0	159,0	residenziale		A	1-2
8	2882,0	B3	0,34	979,9	489,9	489,9	residenziale		A	1-3
9	2430,0	B3	0,34	826,2	413,1	413,1	residenziale*	X	C	1-2-4:
10	2430,0	B3	0,34	826,2	413,1	413,1	residenziale*		C	1-2-4
11	1730,0	B3	0,34	588,2	294,1	294,1	residenziale		A	1-2
12	2560,0	B3	0,34	870,4	435,2	435,2	residenziale	X	A	1-3
13	2670,0	B3	0,34	907,8	453,9	453,9	residenziale	X	A	1-3
14	1718,0	B3	0,34	584,1	292,1	292,1	residenziale		A	1-2
15	1870,0	F1,2	35%	654,5			istruzione		A	1-2
16	1087,0	B3	0,34	369,6	184,8	184,8	residenziale		A	1-2
17	1350,0	B3	0,34	459,0	229,5	229,5	residenziale		A	1-2
18	9103,0	B3	0,34	3095,0	1547,5	1547,5	residenziale	X	A	1-3
19	1265,0	B3	0,34	430,1	215,1	215,1	residenziale		A	1-2
20	1265,0	B3	0,34	430,1	215,1	215,1	residenziale		A	1-2
21	1055,0	B3	0,34	358,7	179,4	179,4	residenziale	X	A	1-3
22	1120,0	B3	0,34	380,8	190,4	190,4	residenziale		A/B	1-2-4
22bis	3160,0	B3	0,55	1738,0			PEEP		B	1-3
23	1050,0	B3	0,34	357,0	178,5	178,5	residenziale	X	A	1-3
24	1390,0	B3	0,34	472,6	236,3	236,3	residenziale		A	1-2
25	1400,0	B3	0,34	476,0	238,0	238,0	residenziale		A	1-2
26	1310,0	B3	0,34	445,4	222,7	222,7	residenziale		A	1-2
27	964,0	B3	0,34	327,8	163,9	163,9	residenziale	X	A	1-3
28	1635,0	B3	0,55	1009,3			PEEP		B	1-3



Provincia di L'Aquila

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"GESTIONE DEL TERRITORIO"

votazione			parere		
presenti	si	no	positivo	negativo	astenuto
ALFATTI ROBERTO					
PROSPERI FRANCO					
IMPRUDENTE EMANUELE					
VERINI ANTONIO					
RUGGERI CORRADO					
ANGELONE LUCIANO					
DI GIAMMATTEO ROBERTO					
ARQUILLA GREGORIO					
FIDANZA NAZZARENO					
NUSCA CARLO					
PADOVANI ANTONIO					
BERARDINI ELVASIO					
VERDEROSA MARCELLO					
IACOBONI GIANFRANCO					
LERZA VIRGILIO					
DI STEFANO ALBINO					

La Seconda Commissione come sopra composta, riunitasi nella seduta del 17/07/2003, in merito alla proposa di deliberazione n. ___ del ___ avente ad oggetto:

OGGETTO:	
COMUNE DI AVEZZANO	Piano DI RECUPERO DEL NUCLEO ABUSIVO LOCALITÀ PANORAMICA – Deliberazioni di C.C. n. 28 del 08/04/02 e n. 99 del 23/12/02 – Art. 21 L.R. 18/83.

esprime il seguente:

PARERE

(Verbale n° 28 Decisione n°01)

Albino positivo



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

11
11
11
11
PRESIDENTE.

Secondo punto all'ordine del giorno: "COMUNE DI AVEZZANO. PIANO DI RECUPERO DEL NUCLEO ABUSIVO - LOCALITA' PANORAMICA. DELIBERE DI C.C. N. 28 DELL'8.4.2002 E N. 99 DEL 23.12.2002. ART. 21, L.R. 12.4.1983, N. 18".

Relatore l'assessore Di Domenico.

(L'assessore Di Domenico dà lettura del dispositivo della delibera).

PRESIDENTE.

Grazie all'assessore Di Domenico.

La parola al consigliere Tempesta.

TEMPESTA.

Io non facevo parte della Commissione, così chiedo all'assessore, questa zona panoramica abusiva che è stata costruita, di conoscerne la storia, quando è stata costruita, perché è stata costruita... se dovesse essere abbattuta, se è stata recuperata, oppure come!

DI DOMENICO.

Sì, le risponde l'arch. Di Giorgio, che ci darà tutte le informazioni di natura tecnica al riguardo.

DI GIORGIO.

Non è che possiamo dire esattamente la data in cui il nucleo è stato realizzato; possiamo dire che quella zona è stato oggetto di numerose richieste di condono edilizio, già con la legge 47/85. La successiva legge regionale 48/85, dava ai Comuni, nell'ambito del



Prg, la possibilità di recuperare queste zone, di prevedere piani attuativi all'interno del Prg. Quella zona, ai sensi della legge regionale 48/85, è stata delimitata all'interno del Prg di Avezzano... e quella zona è stata oggetto di un piano di recupero di un nucleo abusivamente realizzato, ma non nella sua interezza. I fabbricati, regolarmente realizzati, presentavano magari difformità rispetto alle concessioni e autorizzazioni rilasciate a suo tempo.

Questo piano è stato predisposto in variante al Prg, perché prevedeva, all'interno dell'esatta delimitazione dello stesso...

(Interruzione fuori campo).

PRESIDENTE.

Sono una ventina di proprietari...

DI GIORGIO.

Non si tratta di una società, ma proprietà di privati cittadini. Assolutamente no! Si chiama "panoramica" la strada, non il nucleo stesso.

Poi, naturalmente, siccome la norma di Prg non prevedeva alcuni interventi, che invece sono stati previsti con questo piano, il piano in oggetto è andato in variante allo strumento generale.

Pertanto, si è seguita la procedura dell'art. 21 della legge regionale 18/83... La 48, all'interno del Prg, dava la possibilità di predisporre questi piani attuativi, di evidenziare quelle zone e perimetrarle. Il piano attuativo, poi, è un piano che va oltre il Prg, dovrà essere fatto successivamente! Siccome la norma di piano prevedeva alcune destinazioni d'uso, mentre questo piano attuativo ne prevede una, un'attività turistico-sportiva, in quella zona, si è seguita la procedura dell'art. 21 della legge regionale (18/83) cioè piani attuativi in variante al Prg.



(Interruzione fuori campo).

DI GIORGIO.

Certo! Naturalmente, il piano prevede, oltre che il recupero, un ridisegno urbanistico anche delle strade, degli spazi ecc..

PRESIDENTE.

Grazie. La parola al consigliere Venditti.

VENDITTI.

Signor presidente, signori consiglieri, prendo la parola per fare una o due sottolineature. Dall'esposizione dell'architetto, non so se ho ben compreso: qua si tratta di un piano di recupero parziale. Giusto?

DI GIORGIO.

No, questo è un piano urbanistico, non un piano di recupero del singolo edificio! Il comune di Avezzano, con questo piano, ha cercato di recuperare un ambito territoriale.

VENDITTI.

Quindi, è parziale, "parziale" del territorio.

DI GIORGIO.

Certo, certo!

VENDITTI.



VENDITTI.

Parziale del territorio, perché la 48, come lei ben citava, dice che vanno recuperati tutti gli insediamenti abusivi... Allora, ci troviamo di fronte a una parzialità del territorio.

DI GIORGIO.

Infatti, scusi, il Prg di Avezzano ne contiene più d'uno di questi nuclei abusivi; però, ogni zona dovrà essere oggetto di un piano ben preciso.

VENDITTI.

Volevo dire, ascoltando lei, che le amministrazioni possono recuperare il territorio in modo parziale, con più proposte... dico bene?

DI GIORGIO.

Sì, esatto.

VENDITTI.

Io volevo fare una sottolineatura, rispetto alla quale lei non c'entra niente. Io la faccio, però, ai dirigenti della Provincia, e dico questo: la nostra esperienza degli ultimi anni ci ha portato a discutere di queste problematiche, dei recuperi degli insediamenti abusivi in base alla legge 48... nel Prg del comune di Capistrello - chi ascolta, già lo sa - non è previsto alcun piano di recupero degli insediamenti abusivi e si rilasciano, in quei posti, regolari licenze edilizie.

PRESIDENTE.

Grazie al consigliere Venditti.

La parola al consigliere Arquilla.



ARQUILLA.

Solo per un chiarimento, perché m'era sfuggito, in Commissione... Noi siamo d'accordo, ne abbiamo già discusso, però vedo che nel parere del Crta - ce lo leggeva l'assessore - si segnala la necessità di adottare lo schema di convenzione. Siccome noi assumiamo la delibera e diciamo di approvare e ritenere congruo tutto ciò che il Crta, comunque, ha deliberato, il suo parere, chiedo: come facciamo, in quanto Consiglio provinciale, a sapere se questa convenzione, alla fine, viene attuata o meno, chi la prepara, lo fa il Comune? Magari conviene puntualizzare meglio questa situazione. Tutto qua.

Per il resto, siamo d'accordo.

PRESIDENTE.

Ha la parola il consigliere Padovani.

PADOVANI.

In Commissione Territorio, ci siamo dati un indirizzo sempre favorevole alle richieste dei Comuni, in materia urbanistica. Voglio sottolineare che questo piano regolatore l'abbiamo approvato un anno fa; a distanza di un anno, ci sono già parecchie varianti che vengono proposte.

Non avendo piena conoscenza, l'abbiamo chiesto anche in sede di Commissione... mi si dice che vicino a questo nucleo, da recuperare, non entro nel merito di "abusivo" o "non abusivo"... anzi, se sono singoli abusivi, significa che avevano necessità della casa, hanno costruito. Mi preoccupa - e non si può giustificare dicendo "esiste" o "non esiste" - che a distanza di non molto (300 metri, si dice) esiste l'attuale discarica. Nell'approvazione del piano regionale delle discariche, venuto in Provincia, sul quale dovevamo dare un parere, si prevede che quella discarica non andrà a finire, ma sarà aggiornata e per molti anni si andrà lì a deporre rifiuti. Mi sembra un fatto non positivo.



Ritengo che il comune di Avezzano dovrebbe dire: bene, la discarica esiste, ma fra uno, due o tre anni, finirà... si diceva: "la discarica c'era prima degli abusivi", ma questa non è una giustificazione. Oggi si parla tanto di ambiente; se non ci pensa chi deve farlo rispettare, chi deve pensarci?

Per queste motivazioni, secondo me, per quanto mi riguarda, non voto favorevolmente all'approvazione di questa variante al piano; darò un voto di astensione, per quelle indicazioni che ci siamo date, come Commissione Territorio...

Sollecito ancora una volta - mi dispiace che non ci sia l'assessore, come ha fatto Fidanza, due o tre sedute fa, presentando un ordine del giorno, l'approvazione del piano territoriale provinciale, così finisce questa storia! I Comuni, in base al piano territoriale, sanno quello che devono fare; una volta approvato, è quello e basta. Grazie.

PRESIDENTE.

Grazie al consigliere Padovani.

Prende la parola il consigliere Berardini.

BERARDINI.

Signor presidente, colleghi consiglieri, ritengo che l'iter seguito dal comune di Avezzano, nel portare questo piano all'approvazione del Consiglio provinciale, sia stato regolare. Per chi, come me, vive e conosce la zona della Marsica, al di là dell'abusivismo che sicuramente c'è stato nel tempo, la zona in oggetto è sicuramente valida dal punto di vista urbanistico. Non a caso, il nucleo di recupero si chiama "Panoramica", per far capire quanto bello può essere quel posto in un'ottica di sviluppo urbanistico.

Si parla anche dell'ulteriore sviluppo di questa zona, un nucleo in sé già abbastanza cospicuo - si parla attualmente di 250 persone che lì vivono - e si prevede un sviluppo abitativo per circa 750 abitanti (aggiunti a quelli che attualmente ci vivono, sono mille abitanti,



un vero e proprio paese).

La cosa che mi lascia perplesso... ritengo sinceramente che sia stato un iter normale; però, il Comune, che già aveva previsto questa procedura in seno al Prg, il recupero del nucleo abusivo, poco tempo fa, non più di 3-4 mesi fa - parlo di febbraio 2003 - ha presentato un'istanza alla Regione, chiedendo una licenza per l'apertura, sostanzialmente, di una nuova discarica a distanza di 300 metri dal nucleo abitativo. E' vero che si tratta di un ampliamento dell'esistente, ma possiamo parlare di nuova discarica, perché si prevede un ampliamento pari a 180.000 metri cubi, con la possibilità di funzionare per almeno altri 10-15 anni. Oltre tutto, badate bene, una nuova discarica che non prevede lo sviluppo in profondità, nel sottosuolo, bensì uno sviluppo in altezza! Personalmente ritengo che questa sia una svista burocratica, se volete, da parte del comune di Avezzano.

Sono sicuramente favorevole all'approvazione di questo piano di recupero del nucleo abusivo, con la preghiera o portando a conoscenza del comune di Avezzano, comunque, che quella richiesta per l'apertura della discarica sicuramente andrebbe in contrasto con questo tipo di sviluppo. Grazie.

PRESIDENTE.

Grazie. La parola al consigliere Angelone.

ANGELONE.

Signor presidente, su questa pratica - lo ricordava il collega Padovani - la Commissione, praticamente, ha fatto un esame attento, proprio perché Berardini, in effetti, evidenziò in Commissione, appunto, l'esistenza di questo problema in merito alla presenza della discarica.

In questo senso, fu richiesto un ulteriore parere da parte del comune di Avezzano; più che un parere, furono richieste informazioni su questa problematica. Il Comune, ri-



spondendo, ha rilevato che la discarica non influiva, perché le distanze erano... non ricordo bene. Forse sarebbe stato bene di allegare la lettera... non è allegata alla delibera, mi sembra di no! Sarebbe stato forse il caso.

Non si può, da un lato, dire che l'iter seguito dal comune di Avezzano - come affermato dal consigliere Berardini - è corretto e poi porre problematiche di questo genere, perché o esiste il problema, e ci sono vincoli di legge non rispettati...

(Interruzione fuori campo).

ANGELONE.

Comunque, c'è qualcosa che non funziona! Allora, non si può dire "approviamo" e poi si dice "no" a quest'altra cosa. Allora, o ci sono violazioni di norme, irregolarità, situazioni che non sono conformi a legge, e quindi si assume un provvedimento, oppure va approvato, ma anche con quelle che sono le indicazioni future di utilizzazione del territorio adiacente, cioè questa famosa discarica.

Io ricordo la nota pervenuta in Commissione, da parte del comune di Avezzano... la voglio anche rileggere: "con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui in oggetto, si specifica che l'individuazione del nucleo abusivo da recuperare attraverso specifico piano di recupero e dell'area di pertinenza della discarica esistente, sono presenti nella variante generale del Prg, adottata con deliberazione di Consiglio comunale del 14 giugno '97 ed approvata dal Consiglio provinciale con delibera n. 93 dell'11.12.2000. Il progetto del piano di recupero non amplia tale perimetro e rispetta i parametri edilizi di zona, con la sola inclusione di alcune destinazioni... Per quanto riguarda la discarica già esistente, è stato approvato, con delibera di Giunta comunale n. 202 del 10.5.2002, un progetto per il suo completamento e il ripristino ambientale, in corso di definizione, che non prevede ampliamenti della zona di pertinenza della stessa, come individuato nel Prg. Pertanto, né il piano



menti della zona di pertinenza della stessa, come individuato nel Prg. Pertanto, né il piano di recupero né il progetto di recupero della discarica prevedono variazioni alle previsioni planimetriche del Prg.

Quindi, in base a quanto ci comunica il comune di Avezzano, tutto è fatto nel rispetto delle previsioni del Prg, già approvato da tutti quanti, senza che su questo punto fossero emerse, neanche al momento dell'approvazione dello stesso piano, osservazioni o rilievi.

PRESIDENTE.

Grazie al consigliere Angelone.

Allora, possiamo passare alla votazione...

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Si astiene Padovani. Approvato con l'astensione del consigliere Padovani.

Immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Approvato all'unanimità.





PROVINCIA DELL'AQUILA

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
CIUFFREDA MICHELE

IL PRESIDENTE
PETRONI ANGELO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. La presente delibera è composta di complessivi 33 fogli di cui nr. 33 fogli riguardanti nr. 3 allegati.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
DELLA COMPILAZIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

L'Aquila, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio, per la pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Aquila, li 13 AGO. 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio della Provincia dal 13 AGO. 2003 per 15 giorni consecutivi fino al giorno _____ compreso;

SI CERTIFICA

La regolarità dei termini di pubblicazione della presente deliberazione.

- Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami.
- Contro la medesima sono stati presentati reclami il _____ prot. n. _____ dal Sig. _____

L'Aquila, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
CIUFFREDA MICHELE

La suestesa deliberazione _____ divenuta esecutiva:

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 267/2000).
- Per decorrenza del termine di 30 giorni dalla ricezione del Co.Re.Co. in data _____ (Art. 134 - 1° c. - D.Lgs. 267/2000).
- seguito di controllo preventivo del Co.Re.Co. nella seduta del _____ ove non sono stati riscontrati vizi di legittimità (Art. 134 - 1° c. - D.Lgs. 267/2000).
- per decisione di annullamento del Co.Re.Co. nella seduta del _____ dec. n. _____

L'Aquila, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
CIUFFREDA MICHELE



E' copia conforme all'originale
depositato agli atti di questo
ufficio composta da n. 33 fogli.
L'Aquila, li 14 AGO. 2003

IL DIRIGENTE
(Dott. Bernardino Centileschi)

COMUNE DI CASACANDITELLA (CH)

Avviso di avvenuta approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione – Sottozona 2 Capoluogo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n. 18/83, nel testo in vigore e dell'art. 43, comma 2 della L.R. n. 11/99, nel testo in vigore, ai fini dell'efficacia dell'atto di pianificazione

RENDE NOTO

Che con deliberazione del C.C. n. 14 del 04.07.2003 divenuta esecutiva ai sensi di legge ed affissa all'albo pretorio di questo Comune, è stato approvato definitivamente il piano di Lottizzazione – Sottozona 2 Capoluogo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Sergio Perticone

COMUNE DI CASALBORDINO (CH)
Approvazione definitiva P.d.L. ditta Di Salvatore ed altri.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Vista la L.R. n. 26 del 14.3.2000 così come integrata all'art. 43 della L.R. n. 11/99;

Vista la L.R. n. 70/95;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28.5.2003;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

AVVERTE

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28.5.2003 è stato approvato il Piano di Lottizzazione denominato "Di salvatore ed altri" in variante al Piano Regolatore vigente.

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
Gigliotti Arch. Massimo

COMUNE DI CASTILENTI
PROVINCIA DI TERAMO
CAP.64035 TEL.0861/999113 FAX 999432 P.I. 00824050678 C.F. 81000270678
CCP. 10705648 E MAIL castilenti@dimmidove.com

Cava in località “Masseria Caracciolo” Ditta: MARANO GABRIELE – Decreto Comunale in data 28.08.03 n. prot. 4771.

Prot. n. 4771

Data 28 Agosto 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che la Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Attività Produttive - Servizio Sviluppo Estrattivo e Minerario - Ufficio Cave e Torbiere, con nota n. prot. 960 - del 02-04-03 acclarata al protocollo comunale al n. 1931 del 07.04.03, inviava istanza di apertura di una cava da parte della ditta Impresa di Costruzioni GABRIELE MARANO;

Vista la nota n. prot. 1997 del 25.06.03 pervenuta in data 30.06.03 al n. prot. 3717 con la quale L'Ufficio Cave e Torbiere della Giunta Regionale d'Abruzzo convocava la conferenza dei Servizi per il giorno 08.07.03 per l'apertura di una cava in località “Masseria Caracciolo” da parte della ditta Impresa di Costruzioni GABRIELE MARANO;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 09.05.2003;

Visto il Nulla-Osta ai sensi dell'art. 151 del Dlgs 490/99 n. prot. 4939/03 del 12.06.03 rilasciato dalla Giunta Regionale Abr. Direzione Territorio Urb. BB.AA. Parchi Politiche Gestione bacini idrografici;

Visto il Giudizio n. 201 del 22.05.03 inerente la verifica di Compatibilità Ambientale ai sensi del D.P.R. 12.04.96 e succ. mod. e int. Art. 1 comma 6), rilasciato dalla Giunta Regionale Abr. Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. PARCHI Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. del 29.05.03, prot. n. 4981;

Vista la nota n. prot. 2870 del 08.08.03 con la quale l'Ufficio Cave e Torbiere ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 07.08.03 in merito all'istanza del 21.03.03 per l'apertura di una cava in località “Masseria Caracciolo” da parte della ditta Impresa Costruzioni Gabriele Marano;

Accertato che ricorre l'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 5 della L.R. 67/87 per quanto riguarda la competenza per l'emanazione del provvedimento;

Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale n. CEW/10094/2003/CTE0037 del 27.08.2003;

Visti gli atti tecnici amministrativi;

Visti i contratti di affitto in atti di ufficio;

Visto il D.Lgs. n. 490/99

DECRETA DI CONCEDERE

Alla ditta Impresa di Costruzioni GABRIELE MARANO con sede in Viale Risorgimento di Montorio al Vomano (Te) di eseguire i lavori di: COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI GHIAIA sita in località "Masseria Caracciolo", di questo Comune individuata in N.C.T. al foglio n. 23 part. 33, 45, 51, 54 e 160, alle seguenti condizioni:

Art. 1

Obbligo dell'osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e delle osservanze delle modalità indicate nei disegni approvati dal C.T.R. per le cave, timbrati e firmati dal Segretario.

Art. 2

La zona interessata agli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Art. 3

L'autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica della presente. Inoltre l'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a pena la decadenza, e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'ad. 4 del D. Lgs 624/96

Art. 4

L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva finale dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto assicurativo per un importo nella misura di euro 140.000,00.

La predetta garanzia dovrà essere costituita e presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

- 1) Attenersi agli atti progettuali;
- 2) Dovrà essere mantenuta una distanza di rispetto di almeno 4,00 metri dal ciglio superiore esterno del fosso;
- 3) I lavori di coltivazione dovranno procedere dall'alto verso il basso;
- 4) Le quote di ripristino vengano raccordate con la parte non oggetto di intervento seguendo il più possibile le pendenze naturali del terreno;
- 5) Venga sempre mantenuta pulita la strada di accesso alla zona industriale evitando la formazione di polvere durante il passaggio degli automezzi;

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando l'Unità Operativa per le Attività estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annuale sarà di mc. 99.000 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta dovrà attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

- Escavatore Caterpillar CAT 318
- Ruspa aripista Caterpillar A D4
- Pala Caterpillar CAT 914
- N. 4 camion Iveco Eurotrac 440

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del C.T.R. allegato "E" art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo* e notificato dalla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Art. 12

La presente viene rilasciata nei limiti di competenza, fatti salvi i diritti dei terzi.

Dalla residenza municipale li 28.08.2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom Biagio Lupinetti

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
UNITA' OPERATIVA PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE
VIA RAFFAELLO .N. 137 - PESCARA -

DISCIPLINARE

per la regolamentazione delle attività estrattive di cui alla Legge Regionale n. 54/83, allegato all'autorizzazione n.4771 del 28.08.2003.

Art. 1

Si fa obbligo di rispettare le prescrizioni e le modalità di escavazione riportate nei disegni che costituiscono disposizioni vincolanti per la ditta richiedente.

L'Ufficio Cave, su indicazione del C.T.R. può prescrivere quanto segue:

- i disegni delle cave e torbiere, nella scala 1/500, 1/1000, 1/2000 a seconda della grandezza, debbono tenere in pianta il piano quotato con le quote nere e le quote rosse corrispondenti; le sezioni, stessa scala del piano quotato, debbono disegnarsi su due assi perpendicolari, in successione, con profili neri e profili rossi.

Art. 2

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato al rispetto delle norme del D.P.R. 9.4.1959 n. 128 (polizia mineraria) ed in particolare:

1) Art. 104: senza autorizzazione sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a) 10 m.:

- da strade di uso pubblico non carrozzabili;
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m.

- da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;
- da corsi d'acqua senza opere di difesa;
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette.
- da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c) 50 m.:

- da ferrovie
- da opera di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
- da oleodotti e gasdotti;
- da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

- 2) art. 46: - l'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico o a mezzo di recinti o di appositi avvisi.
- 3) art. 114: gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello Scavo stesso e ciò anche all'atto della sospensione e dell'abbandono dei lavori.
- 4) art. 118: la coltivazione dei materiali si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo, siano stati asportati per una distanza non inferiore a m. 1,50 dal ciglio della fronte di abbattimento dai materiali utili.
- 5) art. 119: è vietato tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

ART. 3

Nel caso in cui non si intraprenda la coltivazione della cava o non si dia ad essa sufficiente sviluppo, l'autorizzazione concessa, previa la fissazione di un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori, va dichiarata decaduta.

ART. 4

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla sistemazione del suolo al termine della coltivazione oppure durante i vari stadi della stessa, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

Il progetto di sistemazione dei luoghi dovrà essere a richiesta dell'Ufficio Cave, sottoposto all'approvazione del C.T.R. e la sua obbligatorietà dovrà essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

ART. 5

Qualora venga richiesto, il titolare della autorizzazione è tenuto ad esibire al pubblico ufficiale, preposto al servizio di vigilanza e controllo, il provvedimento autorizzativo.

ART. 6

Il titolare di cui sopra ha l'obbligo di agevolare le visite dei pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni citate sopra;

ART. 7

L'Amministrazione concedente resta totalmente sollevata, da qualsiasi responsabilità verso terzi in ordine all'attività estrattiva.

Il presente disciplinare è stato approvato con delibera n. 204 del 23.01.1985 e vistato dalla commissione di controllo in data 6.02.1985 prot. 668/885.

COMUNE DI CASTILENTI

PROVINCIA DI TERAMO

CAP. 64035 TEL. 0861/999113 FAX 999432 P.I. 00824050678 C.F. 81000270678

CCP. 10705648 E MAIL castilenti@dimmidove.com

Cava in località "Masseria Caracciolo" Ditta: ITALTER di Nino Scipione. Istanza del 25.02.03.

Prot. n. 4890

Data 04 settembre 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che la Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Attività Produttive - Servizio Sviluppo Estrattivo e Minerario - Ufficio Cave e Torbiere, con nota n. prot. 794 - del 24.03.03 acclarata al protocollo comunale al n. 1670 del 27.04.03, inviava istanza di apertura di una cava da parte della ditta ITALTER di Scipione Nino

Vista la nota n. prot. 1997 del 25.06.03 pervenuta in data 30.06.03 al n. prot. 3717 con la quale L'Ufficio Cave e Torbiere della Giunta Regionale d'Abruzzo convocava la conferenza dei Servizi per il giorno 08.07.03 per l'apertura di una cava in località "Masseria Caracciolo da parte della ditta ITALTER di Nino Scipione;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 09.05.2003;

Visto la nota n. prot. 2666 del 20.03.03 sez. n. 787 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo-Chieti;

Vista la nota n. prot. 2869 del 08.08.03 e successiva nota n. prot. n. 2587 con le quali l'Ufficio Cave e Torbiere ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 07.08.03 in merito all'istanza del 25.02.03 per l'apertura di una cava in località "Masseria Caracciolo" da parte della ditta ITALTER di Nino Scipione;

Accertato che ricorre l'ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 5 della L.R. 67/87 per quanto riguarda la competenza per l'emanazione del provvedimento;

Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale n. CEW/1036/2003/CTE0037 in Data 03.09 .2003;

Visti gli atti tecnici amministrativi;

Visti i contratti di affitto in atti di ufficio;

Visto il D.Lgs n. 490/99

DECRETA DI CONCEDERE

Alla ditta ITALTER di Nino Scipioni (Te) di eseguire i lavori di: COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI GHIAIA sita in località "Masseria Caracciolo". di questo Comune individuata in N.C.T. al foglio n. 23 part. 34, 45, 51, e 54, alle seguenti condizioni:

Art. 1

Obbligo dell'osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e delle osservanze delle modalità indicate nei disegni approvati dal C.T.R. per le cave, timbrati e firmati dal Segretario.

Art. 2

La zona interessata agli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Art. 3

L'autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica della presente. Inoltre l'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a pena la decadenza, e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D. Lgs 624/96

Art. 4

L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva finale dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fideiussione bancaria o di Istituto assicurativo per un importo nella misura di euro 50.000,00.

La predetta garanzia dovrà essere costituita e presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

- 1) Attenersi agli atti progettuali;
- 2) Dovrà essere mantenuta una distanza di rispetto di almeno 4,00 metri dal ciglio superiore esterno del fosso;
- 3) Dovrà essere mantenuta la distanza legale dai sostegni della linea telefonica;
- 4) I lavori di coltivazione dovranno procedere dall'alto verso il basso;
- 5) Venga sempre mantenuta pulita la strada di accesso alla zona industriale evitando la formazione di polvere durante il passaggio degli automezzi;
- 6) Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella nota prot. n. 2666 del 20.03.03, sez. n. 787 del ministero per i beni e le attività culturali, soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo - Chieti;
- 7) Si obbliga la redazione di un verbale, con allegata planimetria al fine di individuare le particelle comuni oggetto di intervento, fra la ditta Italter di Nino Scipione e la ditta Impresa di costruzioni Gabriele Marano.

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando l'Unità Operativa per le Attività estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annuale sarà di mc. 28.405 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta dovrà attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

- Escavatore Caterpillar 320 C
- Escavatore Caterpillar 320 B
- Pala Gommata FIAT ALLIS FR 130
- Rullo vibrante BITELLI
- Bulldozer D6M CATERPILLAR

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del C.T.R. allegato "E" art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo* e notificato dalla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Art. 12

La presente viene rilasciata nei limiti di competenza, fatti salvi i diritti dei terzi.

Dalla residenza municipale lì 04.09.2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom Biagio Lupinetti

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
UNITA' OPERATIVA PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE
VIA.RAFFAELLO .N. 137 - PESCARA -

DISCIPLINARE

per la regolamentazione delle attività estrattive di cui alla Legge Regionale n. 54/83, allegato all'autorizzazione n.4890 del 04.09.2003.

Art. 1

Si fa obbligo di rispettare le prescrizioni e le modalità di escavazione riportate nei disegni che costituiscono disposizioni vincolanti per la ditta richiedente.

L'Ufficio Cave, su indicazione del C.T.R. può prescrivere quanto segue:

- i disegni delle cave e torbiere, nella scala 1/500, 1/1000, 1/2000 a seconda della grandezza, debbono tenere in pianta il piano quotato con le quote nere e le quote rosse corrispondenti; le sezioni, stessa scala del piano quotato, debbono disegnarsi su due assi perpendicolari, in successione, con profili neri e profili rossi.

Art. 2

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato al rispetto delle norme del D.P.R. 9.4.1959 n. 128 (polizia mineraria) ed in particolare:

1) Art. 104: senza autorizzazione sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a) 10 m.:

- da strade di uso pubblico non carrozzabili;
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 m.

- da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;
- da corsi d'acqua senza opere di difesa;
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette.
- da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c) 50 m.:

- da ferrovie
- da opera di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
- da oleodotti e gasdotti;
- da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

- 2) art. 46: - l'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico o a mezzo di recinti o di appositi avvisi.
- 3) art. 114: gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello Scavo stesso e ciò anche all'atto della sospensione e dell'abbandono dei lavori.
- 4) art. 118: la coltivazione dei materiali si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo, siano stati asportati per una distanza non inferiore a m. 1,50 dal ciglio della fronte di abbattimento dai materiali utili.
- 5) art. 119: è vietato tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

ART. 3

Nel caso in cui non si intraprenda la coltivazione della cava o non si dia ad essa sufficiente sviluppo, l'autorizzazione concessa, previa la fissazione di un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori, va dichiarata decaduta.

ART. 4

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla sistemazione del suolo al termine della coltivazione oppure durante i vari stadi della stessa, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

Il progetto di sistemazione dei luoghi dovrà essere a richiesta dell'Ufficio Cave, sottoposto all'approvazione del C.T.R. e la sua obbligatorietà dovrà essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

ART. 5

Qualora venga richiesto, il titolare della autorizzazione è tenuto ad esibire al pubblico ufficiale, preposto al servizio di vigilanza e controllo, il provvedimento autorizzativo.

ART. 6

Il titolare di cui sopra ha l'obbligo di agevolare le visite dei pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni citate sopra;

ART. 7

L'Amministrazione concedente resta totalmente sollevata, da qualsiasi responsabilità verso terzi in ordine all'attività estrattiva.

Il presente disciplinare è stato approvato con delibera n. 204 del 23.01.1985 e vistato dalla commissione di controllo in data 6.02.1985 prot. 668/885.

COMUNE DI LUCO DEI MARSI (AQ)

Piano Attività Produttive Località Petogna.

AVVISO DI APPROVAZIONE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.08.2003, esecutiva, è stato definitivamente approvato il Piano Particolareggiato della Zona I “Artigianale, Commerciale e direzionale in loc. Petogna di questo Comune, individuato nella tavola 9/d del vigente PRG, redatto dall’Arch. Alberto Bisciardi ed Geom. Gianfranco Tedeschi, composto dai seguenti elaborati, adeguati alle osservazioni accolte e alle rilevazioni fatte in sede di conferenza dei servizi, e allegati alla richiamato provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale:

- 1 Relazione illustrativa;
- 2 Inquadramento generale;
- 3 Planimetria catastale;
- 4 Zonizzazione Sc. 1/1000;
- 5 Zonizzazione Sc. 1 /500;
- 6 Planovolumetria;
- 7 Sovrapposizione catastale;
- 8 Infrastrutture;
- 9 Infrastrutture;
- 10 Sezioni stradali;
- 11 Norme tecniche di attuazione;
- 12 Schema di convenzione;
- 13 Abaco dei lotti;
- 14 Stima costi di attuazione;
- 15 Relazione piano particella d’esproprio;
- 16 Piano particellare d’esproprio;
- 17 Visure catastali.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Geom. Antonio Guercioni

COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO (AQ)
**Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64 del 22.06.1998 – Comune di Pettorano
sul Gizio – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare definitivamente il Piano Regolatore Generale del Comune di Pettorano sul Gizio, adottato dall'Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 84 del 13.11.1993, approvato con prescrizioni dal Consiglio Provinciale con delibera n. 84 del 14.11.1996, recepite e parzialmente controdedotte con delibera di C.C. n. 7 dell'11.03.1997, con le definitive prescrizioni di cui al parere del C.R.T.A. – Sezione Urbanistica Provinciale – n. 14/2 del 25.5.1998, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Omissis

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

COMUNE DI POPOLI (PE)

Deliberazione Consiliare n. 25 del 30.6.2003. Approvazione Piano di Recupero zona storica A/2 “Loc. Decondre”.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti della L.R. 70/1995, il Piano di Recupero in Zona Storica A/2 in “loc. Decondre” con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Omissis

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rag. Giuseppe Di Berardino

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Arch. Franco Visconti

AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE
COMITATO ISTITUZIONALE

LL.RR. 16 settembre 1998 n. 78 della Regione Abruzzo, 29 dicembre 1998 n. 20 della Regione Molise e 20 aprile 2001 n. 12 della Regione Puglia – Regolamento di Amministrazione e Contabilità – Approvazione.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

riunitosi il giorno 11 luglio 2003 a Campobasso, presso la sede della Giunta regionale del Molise in via XXIV maggio n. 130, con la presenza dei Signori:

			Presente	Assente	
1)	IORIO	A. Michele	PRESIDENTE	X	
2)	AMODIO	Felice	VICE-PRESIDENTE	X	
3)	PACE	Giovanni	COMPONENTE	X	
4)	BASSOLINO	Antonio	COMPONENTE		X
5)	RUOCCO	Roberto	COMPONENTE	X	
6)	DE FLAVIIS	Ugo	COMPONENTE		X
7)	DESIATI	Massimo	COMPONENTE		X
8)	CHIEFFO	Antonio	COMPONENTE		X
9)	NARDONE	Carmin	COMPONENTE		X
10)	IANNACCI	Pasquale	COMPONENTE	X	
11)	DI SCIPIO	Tommaso	COMPONENTE	X	
12)	PELLEGRINO	Pasquale	COMPONENTE	X	
13)	POTENA	Antonio	COMPONENTE	X	

svolge le funzioni di Segretario l'Ing. Moffa Raffaele, Segretario Generale dell' Autorità.

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto:

Visto il Protocollo di intesa interregionale recepito dalle leggi 16 settembre 1998 n. 78 della Regione Abruzzo, 25 luglio 2002 n. 11 della Regione Campania, 29 dicembre 1998 n. 20 della Regione Molise e 20 aprile 2001 n. 12 della Regione Puglia, istitutive dell'Autorità di bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.

Atteso che l'attuale competenza dell'Autorità è estesa all'intero territorio ricadente nei bacini dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Fortore e Saccione, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale della Campania 25 luglio 2002, n. 11 (BURC 5 agosto 2002, n. 37);

Visto l'articolo 22 che prevede

- Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'autorità e lo trasmette alle Regioni per la successiva approvazione.

Considerato che il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, predisposto dal Segretario Generale, è stato sottoposto al parere del Comitato Tecnico e che tale organo nella

seduta in data 13 marzo 2003 ha espresso il richiesto parere a seguito del quale l'atto si sottopone all'esame del Comitato Istituzionale.

Vista la proposta presentata dal Segretario Generale contenente il Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Sentito il Segretario Generale;

Ritenuto di dover provvedere, su proposta del Presidente,

UNANIME DELIBERA

- di approvare il Regolamento di Amministrazione e Contabilità che viene allegato alla presente Deliberazione a formarne parte integrante;
- di dare mandato al Segretario perché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia;
- di incaricare il Segretario Generale affinché provveda a trasmettere la presente deliberazione ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità alle Presidenze delle Giunte Regionali delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, per l'approvazione di competenza;
- di stabilire che il Regolamento di Amministrazione e Contabilità entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo all'approvazione definitiva da parte delle Giunte Regionali.
- di sottolineare l'urgenza dovendosi garantire il normale sviluppo delle attività dell'Autorità.

IL PRESIDENTE

On. Dott. A. Michele Iorio

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

REGOLAMENTO
DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ


**AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI
TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**
Approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale
n. 56 del 11 LUG 2003
Il Segretario Generale
(Dott. Ing. Raffaele Moffa)
f.to Moffa

Per copia conforme all'originale,
in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, li

15 LUG. 2003
IL SEGRETARIO GENERALE

(DOTT. ING. RAFFAELE MOFFA)



*Il Segretario Generale
(Ing. Raffaele Moffa)
f.to Moffa*

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

SOMMARIO

TITOLO I°	1
<i>Art. 1 - Principi generali e finalità</i>	1
TITOLO II°	1
CAPO I°	1
(CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DELLE SPESE).....	1
<i>Art. 2 - acquisizione dei fondi</i>	1
<i>Art. 3 - gestione delle spese</i>	2
<i>Art. 4 - spese di rappresentanza</i>	5
<i>Art. 5 - liquidazione delle spese</i>	5
<i>Art. 6 - ordinazione delle spese</i>	5
<i>Art. 7 - mandati di pagamento</i>	6
<i>Art. 8 - modalità di estinzione degli ordinativi</i>	7
<i>Art. 9 - titoli inestinti alla chiusura dell'esercizio</i>	7
<i>Art. 10 - scritture contabili</i>	7
CAPO II°	8
(GESTIONE DEI BENI E SERVIZIO CASSA).....	8
<i>Art. 11 - funzioni dell'economista</i>	8
<i>Art. 12 - fondo di cassa</i>	9
<i>Art. 13 - deleghe all'economista</i>	9
<i>Art. 14 - funzioni del consegnatario</i>	10
<i>Art. 15 - inventario</i>	10
<i>Art. 16 - variazioni inventariali</i>	12
<i>Art. 17 - parco macchine</i>	12
<i>Art. 18 - registri e libri contabili</i>	13
TITOLO III°	13
(CONTRATTI).....	13
<i>Art. 19 - norme generali</i>	13
<i>Art. 20 - determinazioni in materia contrattuale</i>	14
<i>Art. 21 - pubblico incanto</i>	14
<i>Art. 22 - licitazione privata</i>	14
<i>Art. 23 - svolgimento delle gare</i>	15
<i>Art. 24 - criteri di aggiudicazione della licitazione privata</i>	15
<i>Art. 25 - appalto concorso</i>	15
<i>Art. 26 - concorso di progettazione</i>	16
<i>Art. 27 - trattativa privata</i>	16
<i>Art. 28 - spese in economia</i>	17
<i>Art. 29 - stipulazione dei contratti</i>	18
<i>Art. 30 - collaudo dei servizi, lavori e delle forniture</i>	19
<i>Art. 31 - cauzione</i>	20
<i>Art. 32 - penalità, revisione prezzi e anticipazione</i>	20
<i>Art. 33 - condizioni e clausole contrattuali</i>	21
TITOLO IV°	21

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

(NORME FINALI)	21
Art. 34 – rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato	21
Art. 35 - norme di salvaguardia	22
RIFERIMENTI NORMATIVI:	23
LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183	23
Articolo 23- Attuazione degli interventi.....	23
D.P.R. 10 FEBBRAIO 1984, N. 21	23
Articolo 1.....	23
PROTOCOLLO D'INTESA.....	24
Articolo 5 - Compiti del comitato istituzionale.....	24
Articolo 14 - Disposizioni finanziarie.....	24
Articolo 19 - Sede dell'Autorità di bacino.	24
Articolo 22 - Regolamento di amministrazione e contabilità	24
D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 157.....	24
Articolo 8 - Forme di pubblicità.	24
Articolo 23 - Criteri di aggiudicazione.....	25
R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440.....	26
Articolo 3.....	26
Articolo 4.....	26
Articolo 6.....	26
R.D. 23 MAGGIO 1924, N. 827	26
Articolo 37.....	26
Articolo 40.....	27
Articolo 41.....	27

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

TITOLO I°

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 22 della legge 16 settembre 1998 n. 78 della Regione Abruzzo, dell'articolo 22 del protocollo d'intesa allegato alla legge regionale della Regione Campania 25 luglio 2002, n. 11, dell'articolo 22, del protocollo d'intesa allegato alla legge regionale della Regione Molise 29 dicembre 1998, n. 20, e dell'articolo 22, del protocollo d'intesa allegato alla legge regionale della Regione Puglia 20 aprile 2001, n. 12, di seguito "Protocollo d'intesa", detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e contabili, sull'amministrazione dei beni e sulla pianificazione dell'attività amministrativa, sulla base di principi di autonomia gestionale, per perseguire le seguenti finalità:
 - a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e procedure;
 - b) ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
 - c) programmazione pluriennale dell'attività di gestione;
 - d) autonomia negoziale per dare fluidità ed immediatezza all'azione amministrativa per il migliore raggiungimento dei fini istituzionali;
 - e) ampio decentramento delle funzioni dei servizi interni, con attribuzione di responsabilità diretta;
 - f) controllo interno sulla efficienza e produttività delle attività e sui risultati della gestione;

TITOLO II°

CAPO 1°

(classificazione e gestione delle spese)

Art. 2 – acquisizione dei fondi

1. Il Segretario Generale, di norma entro il mese di aprile di ogni anno, per l'acquisizione dei fondi di provenienza delle Regioni, trasmette al Comitato Istituzionale il programma finanziario, per l'anno successivo, delle spese di cui al successivo articolo 3, indicando in apposita relazione illustrativa, oltre ai criteri seguiti per la sua determinazione,

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIÓN E FORTORE**

SEGRETERIA

- la proiezione triennale delle spese istituzionali di investimento di cui al medesimo articolo.
2. Le previsioni di spesa contenute nel programma finanziario annuale adottato dal Comitato Istituzionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del "Protocollo d'intesa", ed approvato dalle Giunte Regionali hanno valore autorizzativo ai fini della gestione dell'Autorità e del monitoraggio del relativo andamento.
 3. Al termine del primo semestre, il Segretario Generale verifica la necessità di una revisione del documento programmatico sulla base dell'andamento della gestione, sottoponendo l'eventuale revisione all'approvazione del Comitato Istituzionale.
 4. Per il finanziamento di specifici progetti il Segretario Generale, con le modalità previste dalla tipologia di finanziamento, rivolge, di volta in volta, richieste ad Enti o Istituzioni ed all'Unione Europea per l'acquisizione dei fondi necessari.
 5. Le somme trasferite nell'esercizio di competenza per le spese correnti, non utilizzate al termine dello stesso, possono essere trasportate all'esercizio finanziario successivo.
 6. Le somme trasferite per finalità istituzionali (spese in conto capitale), e per le quali sia stata assunta formale obbligazione giuridica entro il secondo anno successivo a quello di trasferimento, possono essere mantenute sulla contabilità speciale non oltre il quinto esercizio successivo a quello di trasferimento.
 7. Trascorsi i predetti termini le disponibilità di fondi sulla contabilità speciale devono essere versate, con mandati commutabili in quietanza d'entrata, al bilancio della Regione Molise sui competenti capitoli.

Art. 3 - gestione delle spese

1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal Comitato Istituzionale e nell'ambito dei poteri attribuitigli per legge o conferitigli dal Comitato stesso, il Segretario Generale, per l'attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità di Bacino, è legittimato ad assumere obbligazioni, nei limiti delle previsioni di spesa dei programmi anche pluriennali, fermo restando che i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
2. Per le spese di funzionamento gli impegni sono assunti dal Segretario ovvero dal responsabile del competente servizio

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

nel rispetto del limite della previsione autorizzata a seguito dell'adozione del programma finanziario.

3. Per le procedure di spesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del "Protocollo d'intesa", si applica la legge della Regione Molise 7 maggio 2002, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Segretario Generale, sui fondi accreditati dalle Regioni ovvero da altri Enti o Istituzioni ed dall'Unione Europea, dispone le spese per il funzionamento e per le attività di studio e di ricerca quali:
 - a) spese per la predisposizione degli schemi previsionali e programmatici relativi all'assetto territoriale e dei piani di bacino;
 - b) spese per ricerche, elaborazioni e studi connessi con l'attuazione delle leggi sulla difesa del suolo;
 - c) spese per la predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico;
 - d) spese per l'acquisto e la gestione di mezzi, attrezzature e materiali conoscitivi, ivi comprese eventuali locazioni di locali ed immobili sedi di Uffici e relative opere di sistemazione logistica e funzionale;
 - e) spese per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto, terrestri, aerei e acquatici, ivi comprese le spese per l'acquisto di carburante e lubrificante nonché, le spese per tasse e premi assicurativi;
 - f) spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed eventuali abbonamenti e periodici e ad agenzie di informazione, nonché per l'acquisto di materiale di cancelleria, spese per corredo al personale;
 - g) spese di gare per pubblicazione di bandi, avvisi e contrattuali in genere e spese per liti, arbitrati, transazioni ed accessorie;
 - h) spese per studi, indagini geognostiche e rilevazioni, per prestazioni di servizi tecnici esterni di supporto e per organizzazioni di mostre o convegni o partecipazione agli stessi;
 - i) spese per l'acquisto, noleggio e manutenzione di macchiné da scrivere e da calcolo, di apparecchiature d'ufficio, di apparati di elaborazione elettronica e di sistemi informatici, di apparecchi di monitoraggio e relativi programmi applicativi;

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

- j) spese per la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento e/o condizionamento, custodia e sorveglianza degli immobili sedi degli uffici sia in sede demaniale che in locazione, ecc.;
 - k) spese per l'acquisto e manutenzione di mobili e arredi;
 - l) spese per lavori di ordinaria manutenzione di locali sede degli uffici dell'Autorità di Bacino, ivi compresi i relativi impianti, nonché, di quelli presi in locazione qualora per legge o per contratto siano poste a carico del locatario;
 - m) spese di rappresentanza e casuali;
 - n) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
 - o) spese doganali, di trasporto, noli e relative assicurazioni;
 - p) spese per il compenso e le indennità di missione spettanti al segretario Generale dell'Autorità di Bacino;
 - q) spese per gettoni di presenza, indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino;
 - r) spese relative al pagamento degli stipendi e degli oneri sociali al personale del proprio ruolo organico;
 - s) indennità da corrispondere al personale distaccato o comandato o fuori ruolo presso l' Autorità di Bacino;
 - t) spese per prestazioni di lavoro straordinario, compensi incentivanti vari qualora non corrisposti dalle Amministrazioni di provenienza al personale in servizio presso l' Autorità di Bacino;
 - u) spese per indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale in servizio presso l'Autorità di Bacino, diverso da quello di cui alla lettera q);
 - v) spese per contratti di assicurazione ivi compresi quelli derivanti dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente e quelle per contratti di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
5. Nelle spese effettuabili ai sensi del presente articolo sono comprese tutte quelle non specificamente elencate nelle lettere precedenti, ma ad esse assimilabili ed equivalenti sotto il profilo delle finalità, del contenuto e del risultato atteso.
6. Per le spese di viaggio e di soggiorno, ammesse a rimborso, il Segretario Generale ed i Dirigenti, previe convenzioni con istituti o società, possono essere dotati di carta di credito, salvo l'obbligo di giustificare le medesime spese con documenti probatori.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIÓN E FORTORE**

SEGRETERIA

Art. 4 - spese di rappresentanza

1. Tra le spese di rappresentanza e casuali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera m) del presente Regolamento di amministrazione e contabilità sono individuate le seguenti:
 - a) spese per attività di informazione e promozione a mezzo stampa mediante annunci ed inserzioni a pagamento, e per avvisi ed altre forme varie di pubblica informazione;
 - b) spese per attività di informazione e promozione attraverso la partecipazione ad esposizioni, saloni, incontri e simili;
 - c) spese per la preparazione, l'allestimento e la pubblicazione o comunque la messa a disposizione del pubblico di materiale documentale, anche di livello scientifico, sulle finalità e l'attività dell'Autorità di Bacino in forma di realizzazioni grafico-editoriali pubblicazioni, dépliants illustrativi, supporti magnetici e siti web
 - d) per pubbliche relazioni, anche in occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde ed altre consimili manifestazioni riferibili a fini istituzionali.
2. Con delibera del Comitato istituzionale saranno disciplinati eventuali altri casi in cui può farsi luogo alle spese di rappresentanza

Art. 5 - liquidazione delle spese.

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nella determinazione del soggetto creditore, nell'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione giuridica assunta, verifica della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi e delle prestazioni effettivamente rese, attestata dal funzionario competente, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori, è effettuata dal Segretario Generale o dal responsabile del competente servizio.
2. Il Segretario Generale autorizza il pagamento.

Art. 6 - ordinazione delle spese

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante mandati di pagamento numerati progressivamente, tratti sulla apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Regionale della Regione Molise.
2. I mandati di pagamento, vistati dal responsabile della contabilità, per l'accertamento della disponibilità dei fondi e della regolarità formale del titolo di spesa, sono firmati dal

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

- Segretario Generale ovvero dal responsabile del competente servizio.
3. In attesa dell'accreditamento dei fondi di competenza per il pagamento di spese obbligatorie può essere disposto l'utilizzo delle disponibilità esistenti nella contabilità speciale non soggette al versamento in entrata eventuale della Regione Molise quale economie di bilancio non utilizzabili per scadenza dei termini di conservazione nella contabilità stessa.
 4. Il pagamento delle spese può essere disposto con il sistema del Mandato Informatico secondo le procedure e le modalità previste.

Art. 7 - mandati di pagamento

1. L'ordinativo di pagamento deve contenere:
 - a) L'intestazione dell'Autorità di Bacino emittente;
 - b) il numero d'ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario;
 - c) l'indicazione dell'esercizio finanziario;
 - d) il riferimento al capitolo dell'unità revisionale di base, del bilancio della Regione Molise, dal quale proviene il finanziamento relativo ovvero il riferimento alla corrispondente fonte di spesa se proveniente da altro Ente o Istituzione o da finanziamento dell'Unione Europea;
 - e) la somma netta da pagare, indicata in cifre e lettere, con l'evidenziazione in apposito riquadro dell'importo lordo e delle ritenute operate;
 - f) il cognome e nome, luogo e data di nascita o ragione sociale del creditore nonché il codice fiscale e, nel caso di ordinativi intestati a Enti o Società dovrà essere indicato il cognome ed il nome delle persone legalmente autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;
 - f) le modalità di estinzione;
 - g) l'oggetto della spesa;
 - h) la data di emissione;
 - i) la firma del Segretario Generale ed il visto del responsabile della contabilità per il riscontro contabile.
2. Ogni ordinativo di pagamento è corredato della liquidazione della spesa e, a seconda dei casi, delle attestazioni, eventualmente apposte sulle fatture, comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei verbali di collaudo ove richiesti, dei buoni di carico dei materiali,

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

quando si tratta di beni inventariabili, della copia dell'atto di impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, nonché di ogni altro documento che giustifichi la spesa.

3. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione;
4. Il materiale non inventariabile è esplicitamente dichiarato tale.
5. Gli ordinativi di pagamento, successivamente alla loro estinzione, sono conservanti agli atti per non meno di dieci anni, unitamente alla relativa documentazione in originale.
6. I contratti comprovanti l'obbligazione giuridica sono, invece, allegati in copia conforme, con gli estremi della registrazione fiscale qualora prescritta.

Art. 8 - modalità di estinzione degli ordinativi

1. Gli ordinativi sono riscuotibili in contanti presso la Tesoreria Regionale della Regione Molise.
2. Per le modalità di riscossione dei titoli di spesa si applicano le norme contenute nella legge della Regione Molise 7 maggio 2002, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 – titoli inestinti alla chiusura dell'esercizio

1. Le somme occorrenti al pagamento dei titoli rimasti inestinti al termine di ciascun esercizio sono trattenute sulla contabilità speciale fino alla chiusura dell'esercizio successivo.
2. Decorso tale termine ordinativi inestinti sono restituiti dalla Tesoreria Regionale della Regione Molise al titolare della contabilità speciale per essere annullati ed eventualmente riprodotti nell'esercizio successivo, dietro esplicita richiesta del creditore.
3. Le eventuali eccedenze di fondi rispetto alle necessità debbono essere versate, con mandati commutabili in quietanza di entrata, al bilancio della Regione Molise.

Art. 10 - scritture contabili

1. Le scritture contabili in termini di cassa, tenute anche con sistemi di elaborazione automatica dei dati, devono consentire di rilevare, in correlazione a ciascun capitolo del

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIÓN E FORTORE**

SEGRETERIA

bilancio regionale di provenienza dei finanziamenti o di altra fonte di provenienza, la situazione delle somme introitate e di quelle pagate.

2. Il sistema di scritture deve comprendere:
 - a) il giornale cronologico dei mandati emessi;
 - b) il partitario delle somme rimosse distintamente per ciascun capitolo del bilancio delle Regione Molise o altra fonte dal quale le somme stesse provengono;
 - c) un partitario delle somme pagate con riferimento al relativo capitolo di spesa del bilancio delle Regione Molise cui vanno imputate ai fini della rendicontazione e di quelle provenienti da altra fonte;
 - d) un giornale ed un partitario per la rilevazione delle obbligazioni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni anche pluriennali .

CAPO II°

(GESTIONE DEI BENI E SERVIZIO CASSA)

Art. 11 – funzioni dell'economista

1. La funzione di cassiere è svolta dall'Economista, o in caso di assenza o impedimento dal Vice-Economista, nel rispetto delle norme del presente regolamento e, per quanto non disposto, delle norme riguardanti l'Economista della Regione Molise e, per quanto applicabili, delle norme previste dal D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.
3. All'economista, nominato con provvedimento del Segretario Generale tra il personale di ruolo in servizio presso l'Autorità di Bacino in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti alle aree funzionali B - posizione economica B2 o B3, ovvero C – posizione economica C1 o C2, previste nel C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto Regioni – Enti Locali, fanno capo i seguenti compiti:
 - a) provvedere, su richiesta delle competenti strutture, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle altre spese previste dal presente regolamento;
 - b) provvedere a pagare, su richiesta del Consegretario, le minute spese di ufficio nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Segretario Generale;

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE

SEGRETERIA

- c) provvedere agli ordinativi per la fornitura dei beni e servizi e per le spese di funzionamento;
- d) gestire il fondo cassa;

Art. 12 - fondo di cassa

1. All'Economo è affidata la gestione di un fondo di cassa il cui ammontare viene fissato con provvedimento del Segretario Generale, per far fronte alle seguenti spese:
 - a) postali, telegrafiche ed in genere minute spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi;
 - b) eventuali anticipi al personale dipendente per l'indennità di missione, con le modalità e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
 - c) lavori, provviste e forniture di servizi urgenti ed indifferibili, ivi comprese le spese per consumi energetici e per le spese per le quali non possa provvedersi con ordinativi di pagamento, entro il limite massimo di 1.500 Euro.
2. L'economo non può tenere altre gestioni di cassa e di valori all'infuori di quelle indicate al comma precedente ed è tenuto a ricevere oggetti di valore di pertinenza dell'Autorità solo se fornito di armadi di sicurezza ed i relativi movimenti sono annotati in apposito registro.
3. Il fondo cassa viene reintegrato ogni volta che si rende necessario.
4. L'Economo è tenuto a presentare trimestralmente al Segretario Generale il rendiconto di cassa, distintamente per capitolo di bilancio da cui proviene il finanziamento relativo;
5. La gestione di cassa è sottoposta a verifica disposta dal Segretario Generale almeno trimestralmente;
6. Alla fine dell'esercizio la disponibilità residua del fondo deve essere versata in Tesoreria con commutazione in quietanza di entrata sul conto della contabilità speciale intestato all'Autorità di Bacino.

Art. 13 – deleghe all'economo

1. L'economo può essere delegato dal personale a riscuotere e dare quietanza delle competenze ad esso spettanti;
2. Delle connesse operazioni di riscossione e di pagamento è tenuto apposito registro numerato e vidimato dal Segretario Generale e soggetto a verifica.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIÓN E FORTORE**

SEGRETERIA

Art. 14 – funzioni del consegnatario

2. La funzione di consegnatario dei beni mobili è svolta dal Consegdatario, o in caso di assenza o impedimento dal Sostituto Consegdatario, nel rispetto delle norme del presente regolamento e, per quanto non disposto, delle norme riguardanti il Consegdatario della Regione Molise e, per quanto applicabili, delle norme previste dal D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.
4. Al consegnatario, nominato con provvedimento del Segretario Generale tra il personale di ruolo in servizio presso l'Autorità di Bacino in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti alle aree funzionali B - posizione economica B2 o B3, ovvero C - posizione economica C1 o C2, previste nel C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto Regioni - Enti Locali, ferma restando la responsabilità del dirigente competente, è affidata:
 - a) la conservazione e la gestione dei beni dell'Autorità e dei locali in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali;
 - b) la distribuzione dei valori, delle pubblicazioni, degli stampati, della cancelleria e di tutto il materiale necessario al funzionamento degli uffici;
 - c) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni;
 - d) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici;
 - e) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi;
 - f) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dall'Autorità con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

Art. 15 - inventario

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

- a) il numero progressivo di inventario e la data di registrazione;
 - b) la denominazione e la descrizione, secondo natura e specie;
 - c) il luogo in cui si trovano;
 - d) la quantità o il numero;
 - e) la classificazione “nuovo”, “usato” o “fuori uso”;
 - f) il valore di carico, sulla base del prezzo di fattura e della spesa accessoria, ovvero in base al valore di stima di mercato quando il bene sia pervenuto per cause diverse dall’acquisto;
 - g) il numero del buono di carico e gli estremi della fattura (ditta, numero e/o data);
2. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal servizio amministrativo e controfirmati dall’assegnatario.
 3. Il materiale inventariato è diviso in categorie secondo la normativa vigente.
 4. I mobili e le macchine sono valutati al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.
 5. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione; i libri singoli e le collezioni di libri sono inventariati al prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è indicato alcun prezzo; le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all’inizio della raccolta;
 6. Non sono assunti in carico in inventario i materiali di consumo e gli oggetti di cancelleria nonché gli altri beni di modesta entità per i quali il Segretario Generale ne determina il limite di valore per la non iscrizione in inventario.
 7. I beni mobili, esclusi quelli di cancelleria ed i materiali di facile consumo, sono dati in consegna agli utilizzatori che assumono la veste di agenti responsabili per debito di vigilanza e d’uso ed essi hanno l’obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente all’Economo ogni perdita o deterioramento.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

Art. 16 – variazioni inventariali

1. Tutte le modifiche intervenute nella consistenza e nel valore dei singoli beni inventariati sono annotate sul libro degli inventari, sulla base dei buoni di carico emessi dalla competente unità amministrativa e controfirmati dall'economista.
2. Il materiale dichiarato fuori uso, fuori servizio o obsoleto da apposita Commissione nominata dal Segretario Generale, verrà eliminato dall'inventario con emissione di apposito buono di scarico a seguito di provvedimento adottato dal Segretario Generale che ne determina anche la destinazione.
3. I beni da scaricare per obsolescenza possono essere alienati con la procedura della trattativa privata ovvero ceduti in permuta per l'acquisto o in conto leasing di beni della stessa specie.
4. Quando non possa esperirsi tale procedura, con provvedimento del Segretario Generale i beni stessi sono messi a disposizione di scuole pubbliche, università, istituzioni scientifiche e culturali o di altri Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali o umanitarie.
5. Il Consegnatario provvede alla ricognizione almeno quinquennale del patrimonio ed al rinnovo dell'inventario almeno ogni dieci anni.
6. In caso di rinnovo si terrà conto delle disposizioni vigenti in materia.
7. Il Consegnatario deve provvedere a periodiche verifiche parziali nonché alla ricognizione generale di cui sopra ed all'eventuale rinnovo dell'inventario ed è tenuto a segnalare al Segretario Generale ogni irregolarità riscontrata.

Art. 17 - parco macchine

1. Il Consegnatario controlla l'uso e provvede per la manutenzione degli autoveicoli, motoveicoli e natanti in dotazione. Il relativo uso deve trovare riscontro mediante foglio di viaggio, a firma del fruitore, in cui deve essere indicata, tra l'altro, la località di destinazione;
2. Ogni autovettura è dotata oltre che di un visibile contrassegno distintivo anche di un registro nel quale vengono giornalmente annotati dall'addetto, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti effettuati, il numero dei chilometri percorsi, indicando il chilometraggio risultante dal totalizzatore all'inizio del servizio ed al termine del servizio stesso;

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

3. In tale registro vanno indicati anche gli interventi di riparazione e manutenzione cui è sottoposto l'automezzo.
4. Il Consegretario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e di lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni;
5. La guida degli autoveicoli è riservata esclusivamente al personale che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è addetto a tali mansioni o, in caso di indisponibilità, da personale comunque autorizzato dal Segretario Generale.

Art. 18 - registri e libri contabili

1. In relazione alle funzioni svolte, oltre al giornale di cassa, l'Economo cura la tenuta dei seguenti registri e libri contabili, numerati e vidimati dal Segretario Generale:
 - a) appositi registri partitari contenenti gli estremi di ciascun titolo di spesa, l'intestatario e l'entità delle somme riscosse per delega, distintamente per contanti e mediante titoli di credito;
 - b) i registri contabili previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le aperture di credito concesse, per le quali presenta i relativi rendiconti con le modalità previste dalle stesse disposizioni.
2. In relazione alle funzioni svolte, oltre all'inventario, il Consegretario cura la tenuta dei seguenti registri e libri contabili, numerati e vidimati dal Segretario Generale:
 - a) il giornale di entrata (aumenti) e di uscita (diminuzioni) dei beni mobili nel quale sono posti in evidenza, in ordine cronologico, per ogni esercizio finanziario, le quantità dei beni in aumento ed in diminuzione e le registrazioni sono effettuate per singolo bene.
 - b) registro di carico e scarico del materiale di cancelleria e d'ufficio ivi compresa la modulistica, le pubblicazioni, ecc.

TITOLO III°

(CONTRATTI)

Art. 19 – norme generali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

procedure previste dai regolamenti e dalle direttive dell'Unione Europea e dalle relative norme di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.

2. All'affidamento di servizi, forniture e lavori, nonché alle locazioni anche in leasing, si provvede secondo le procedure previste dal presente regolamento preceduti da apposite gare nella forma del pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, concorso di progettazione ovvero affidamento a trattativa privata.
3. Il concorso di progettazione è aggiudicato di norma con pubblico incanto salva la sussistenza di particolari ragioni per ricorrere alla licitazione privata.
4. E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, al concorso di progettazione ed alla trattativa privata nei casi previsti dai successivi articoli.
5. E' ammesso, altresì, il ricorso al sistema in economia nei casi previsti dal successivo articolo 27.

Art. 20 - determinazioni in materia contrattuale

1. La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, l'approvazione degli schemi di contratto-tipo, nonché la determinazione di addivenire al contratto sono di competenza del Segretario Generale.
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono assunte previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico.
2. Per l'esercizio delle funzioni di studio e di progettazione si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del "Protocollo d'intesa".

Art. 21 - pubblico incanto

1. Il pubblico incanto è reso noto con le forme di pubblicità stabilite, di volta in volta, con il provvedimento che autorizza la gara, tenendo conto delle norme statali ed anche delle direttive dell'Unione Europea emanate in tale materia.

Art. 22 - licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio a ditte e persone idonee di un invito a presentare offerta, nei termini e nei modi previsti nell'invito stesso.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

Art. 23 - svolgimento delle gare

1. Le gare, sia a licitazione privata che per pubblico incanto, si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dalla lettera d'invito.
2. Apposita commissione presieduta dal Segretario Generale o da un suo delegato, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria.
3. I membri ed il segretario della Commissione sono nominati dal Segretario Generale tenuto conto delle loro specifiche professionalità con riferimento all'oggetto del contratto.
4. La gara può essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
5. Il Segretario Generale provvede all'approvazione del verbale della Commissione di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva che sarà seguita dalla stipula del contratto formale.

Art. 24 - criteri di aggiudicazione della licitazione privata

1. Le gare a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
 - a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabile a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel bando di gara o nelle lettera d'invito con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 25 - appalto concorso

1. E' ammessa la forma dell'appalto concorso quando l'Autorità ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo relativo a speciali lavori, forniture o servizi, ovvero scegliere tra soluzioni tecniche differenziate.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale.

2. Le persone o le ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme, e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto del lavoro o della fornitura corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
3. L'aggiudicazione da parte della commissione all'uopo costituita con atto del Segretario Generale ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Autorità, la commissione può proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
5. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione gli elementi che devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera di invito con i relativi fattori di ponderazione da assegnare.

Art. 26 – concorso di progettazione

1. E' una procedura intesa a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore un piano o un progetto, selezionati da una Commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi, con la procedura del pubblico incanto o della licitazione privata.
2. Il ricorso alla procedura del concorso di progettazione mira a fornire all'Autorità di Bacino un idoneo piano o progetto soprattutto nel settore della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione e della gestione del patrimonio idrico, della tutela degli aspetti ambientali, dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati e della cartografia in genere.

Art. 27 - trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, per l'affidamento di servizi, forniture e/o lavori, nei casi previsti dalle vigenti specifiche normative nazionali ed europee.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

2. La ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare da apposito e specifico provvedimento del Segretario Generale.

Art. 28 - spese in economia

1. Si intendono per spese che possono farsi in economia, nel limite dell'importo di 130.000 Euro, con esclusione dell'I.V.A., quelle relative a lavori, acquisti e forniture o servizi di cui al precedente articolo 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ed o).
Al di sopra del suddetto limite riprendono vigenza le normali procedure contrattuali.
2. Le spese in economia sono disposte dal Segretario Generale o da un suo delegato entro i limiti stabiliti nell'atto di delega.
3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste o dei servizi è effettuata anche mediante lettere commerciali od altro atto scritto ritenuto idoneo dall'Autorità.
4. I servizi ed i lavori in economia possono essere affidati per cottimo fiduciario mediante affidamento a ditte o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di almeno cinque preventivi o progetti redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento e ogni altra condizione ritenuta utile dall'Autorità, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni. E' consentito tuttavia l'affidamento diretto ad una sola persona, ditta o impresa nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, espressamente indicati nel provvedimento che autorizza il ricorso a tale sistema di affidamento, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
5. Le provviste in economia possono essere eseguite in amministrazione diretta previa acquisizione di almeno tre preventivi e offerte contenenti le condizioni di esecuzione delle forniture, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile dall'Autorità. E' consentito tuttavia l'acquisizione diretta presso una sola ditta nei casi di specialità o di urgenza della provvista, nonché quando si tratti di acquisti di materiale di

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIÓN E FORTORE**

SEGRETERIA

consumo e di immediato impiego di importo non superiore a 5.000 Euro, con esclusione dell'IVA.

6. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi preventivi di spesa ed offerta di prezzi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni man mano che il fabbisogno si verifichi, alla persona o ditta che ha presentato il preventivo più conveniente.
7. Trattandosi di approvvigionamenti o prestazioni a quantità indeterminata l'importo dell'obbligazione sottoscritta indica soltanto il limite massimo della spesa che può essere raggiunto ed il contraente non può vantare pretesa alcuna qualunque sia il valore complessivo delle provviste, dei lavori o dei servizi commissionati dall'Autorità di Bacino.
8. Fermi restando i casi particolari previsti dall'articolo 7 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo, le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e di risoluzione di un contratto qualora sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto stesso e la risoluzione sia in danno del contraente inadempiente.

Art. 29 - stipulazione dei contratti

1. Salvo il caso in cui nel bando di gara per il pubblico incanto o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.
2. Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla ditta dell'accettazione dell'offerta.
3. La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.
4. Qualora la ditta non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto l'Autorità di Bacino ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

provvisoria oltre l'eventuale risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

5. I contratti sono stipulati dal Segretario Generale o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
6. Il Segretario Generale incarica un funzionario in servizio presso l'Autorità, designato quale ufficiale rogante, che provvederà alla conservazione dei contratti e alla tenuta del relativo registro repertorio, nonché quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 lett. d;
7. I contratti stipulati in forma pubblica-amministrativa sono ricevuti dal funzionario designato quale ufficiale rogante dell'Autorità di Bacino;
8. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, altresì, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico per gli atti in forma pubblica-amministrativa e privata ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 30 - collaudo dei servizi, lavori e delle forniture

1. Tutti i servizi, i lavori e le forniture sono soggetti a verifica, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto e dal presente articolo.
2. Per importi netti dei servizi e dei lavori non superiori a 500.000 Euro e per importi netti delle forniture non superiori a 250.000 Euro, l'accertamento della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali relativi può essere effettuato da un funzionario dell'Autorità, nominato dal Segretario Generale, ovvero dal Direttore dei Lavori attraverso il rilascio di un certificato di regolare esecuzione.
3. Per importi netti dei lavori superiori a 500.000 Euro e per importi netti delle forniture superiori a 250.000 Euro, l'accertamento della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali relativi è eseguito mediante collaudo, a seguito di incarico individuale o collegiale conferito dal Segretario Generale, di norma, da personale in servizio presso l'Autorità munito della competenza tecnica specifica, ovvero, qualora ne sia ravvisata la necessità, da esperti liberi professionisti e professori universitari o da funzionari di altra pubblica amministrazione, il cui onorario dovrà essere stabilito con il medesimo atto di nomina.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

4. Per gli appalti di servizi, di importi netti superiori a 500.000 Euro, l'accertamento della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali relativi avviene mediante attestazione di regolare esecuzione da parte di apposita commissione formata, se ritenuto necessario, anche di esperti estranei, nominata dal Segretario Generale.
5. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano partecipato alla redazione del progetto, diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato il contratto medesimo.
6. Per i lavori, servizi e forniture di importo netto inferiore a 5.000 Euro, la verifica della regolarità e della rispondenza degli stessi a quanto ordinato è affidata al funzionario preposto alla gestione dell'obbligazione, mediante apposita attestazione del medesimo.

Art. 31 - cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonea cauzione anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura stabilita nel bando di gara e/o nella lettera di invito.
2. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 29, comma 4, nel bando di gara o nella lettera di invito viene stabilita la misura della cauzione provvisoria che potrà essere costituita anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, che i concorrenti sono tenuti a prestare al momento dell'offerta, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione ferma restando la restituzione della cauzione a non aggiudicatari dopo l'esperimento della gara.

Art. 32 – penalità, revisione prezzi e anticipazione

1. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.
2. Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e la concessione di anticipazioni, sotto qualunque forma, sul prezzo di appalto.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

Art. 33 - condizioni e clausole contrattuali

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni .
2. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.
3. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza.
4. Le ragioni di necessità e convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nel provvedimento di autorizzazione a stipulare.
5. Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
6. I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.
7. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designati a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'Autorità ai sensi del precedente articolo 28.
8. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificato all'Autorità di Bacino nelle forme di legge.
9. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi, pur tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica alla Tesoreria Regionale della Regione Molise.

TITOLO IV°

(NORME FINALI)

Art. 34 – rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato

1. Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, per la risoluzione delle controversie inerenti al rapporto di

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

pubblico impiego ed ai rapporti con terzi soggetti, l'Autorità può essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato operante nella Regione Molise.

Art. 35 - norme di salvaguardia

- I. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, ove possibile, le norme sulla contabilità dello Stato e della Regione Molise.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

Riferimenti normativi:

LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183

Articolo 23- Attuazione degli interventi.

1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
- 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali.
3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.
4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a taxa fissa.

D.P.R. 10 Febbraio 1984, n. 21

Articolo 1

1. Gli ufficiali ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilità speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante:
 - a) accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria;
 - b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;
 - c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario;
 - d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;
 - e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con taxa e spese a suo carico.
2. La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa.
3. La forma di estinzione di cui alla lettera a) non è ammessa per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

4. I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalità di cui alle lettere da b) ad e) soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 41, L. 26 luglio 1974, n. 343.
5. Le forme agevolative di riscossione di cui alle lett. a), c) ed e) del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale

Protocollo d'intesa

Articolo 5 - Compiti del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha i seguenti compiti:
 - omissis
 - p) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio e ricerca e delle spese di funzionamento;
 - omissis

Articolo 14 - Disposizioni finanziarie.

- omissis
4. Per le procedure di spesa si applica la citata L.R. 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, e fanno capo al segretario generale dell'Autorità di bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Molise.

Articolo 19 - Sede dell'Autorità di bacino.

- omissis
2. Fino alla definitiva allocazione, l'Autorità di bacino ha sede presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise e le spese di funzionamento per la dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali restano a carico della stessa Regione Molise.

Articolo 22 - Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino e lo trasmette alle Regioni per la successiva approvazione.

D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157

Articolo 8 - Forme di pubblicità.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi.
4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telexscritto, telegramma o telecopia.
5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U.

Articolo 23 - Criteri di aggiudicazione.

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
 - a) unicamente al prezzo più basso;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'onori o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.
3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.
4. L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara.
5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.
6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito.

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

NUOVE DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

E SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Articolo 3.

1. I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata.
2. I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione.
3. Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni

Articolo 4.

1. Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
2. Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.
3. Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati

Articolo 6.

1. Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli artt. 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.
2. Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere

R.D. 23 maggio 1924, n. 827

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

E PER LA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Articolo 37.

1. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli.
2. Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per l'amministrazione

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE
DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE**

SEGRETERIA

Articolo 40.

1. Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la cui esecuzione la amministrazione ritenga conveniente di giovare delle iniziative e dei progetti di private competenze tecniche, artistiche o scientifiche, può procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge.
2. Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al Consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge

Articolo 41.

1. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
 - 1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
 - 2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privata industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - 3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
 - 4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;
 - 5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
 - 6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento.
2. Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso

ENEL DISTRIBUZIONE
DIREZIONE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
ZONA TERAMO

Costruzione ed esercizio Km 0,100 di linea bt 380/220 in cavo interrato 3x25+25c mmq per allaccio nuovo stabilimento balneare Mare S.a.S. in Via Rubiconde di Silvi Marina (conc. 271/TE).

ENEL DISTRIBUZIONE SOCIETA' PER AZIONI

Direzione Lazio - Abruzzo e Molise - Zona di Teramo con sede in Teramo Viale Bovio n. 40 ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.88 n. 83.

RENDE NOTO

che con domanda in data odierna inoltrata alla Regione Abruzzo Giunta Regionale Direzione Ambiente Gestione Integrata Acqua e Suolo Servizio Tecnico del Territorio - Genio Civile di Teramo ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio Km 0,100 di linea BT 380/220 V in cavo interrato 3x25+25c mmq per allaccio nuovo stabilimento balneare MARE S.a.s. in via Rubicone di Silvi Marina (conc. 271/TE).

Con la stessa istanza l'ENEL ha chiesto che tutte le opere vengano dichiarate di pubblica utilità - indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20.9.88 n. 83, integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 132 del 23.12.1999 e per gli effetti della Legge n. 2359 del 25.06.1865, nonché inamovibili ai sensi dell'art. 14 della richiamata L.R.

Con altra istanza, di pari data, ha chiesto che sia autorizzata in via provvisoria la costruzione delle opere e che queste siano dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20.9.88 n. 83, integrata e modificata dalla legge Regionale n 132 del 23.12.1999 nonché di quanto ivi richiamato.

La costruzione del suddetto elettrodotto servirà a migliorare la qualità del servizio di distribuzione nel Comune citato.

Le caratteristiche principali della linea sono le seguenti:

- corrente alternata trifase;
- tensione 380/220 V
- frequenza: 50 Hz;
- conduttori: cavo 3x25+25c (linea bt interrata);
- lunghezza della linea bt 0,100 circa da costruire;

Le domande, con la descrizione particolareggiata del tracciato, ed i documenti allegati, saranno depositati presso il Servizio del Genio Civile di Teramo per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. succitata, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a ricostruire la detta linea, dovranno essere presentate dagli aventi interesse al Servizio predetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, corredato da una corografia e planimetria riportante il tracciato dall'impianto elettrico, sarà pubblicato anche sull' Albo Pretorio del Comune interessato.

Teramo, li 02 settembre 2003

IL RESPONSABILE
Luciano Tonino Seccia